

Contro il carcere: tra la distopia della realtà e la ragionevole utopia abolizionista¹

di Davide Barbagiovanni Gasparo

dottore di ricerca in diritto penale

Quando il sindaco di una città costruisce delle case popolari, fa per la giustizia penale immensamente più che non faccia un codice nuovo: perché quando il popolo vive nelle miserevoli stamberghe in cui genitori e figli dormono in un medesimo letto, si potranno fissare quanti articoli di codice si vogliono (...), ma essi rimarranno inutile lettera morta; fate che il popolo abbia aria e luce in stanze sufficienti ed anche questa gente sarà elevata alla dignità umana.

E. FERRI, *Giustizia penale e giustizia sociale*.

Sommario: 1. Un vecchio *arnese*. 2. Qualche dato: i costi sociali e (perché no?) economici del carcere. 3. Se il carcere non avesse fallito la sua vera missione? 4. La prospettiva abolizionista. 5. L'inganno dell'individuo astratto e razionale e del libero arbitrio. Restituiteci, per favore, l'uomo empirico di *carne e sangue*. 6. Il male si ripara con il bene: *bonum actionis propter malum actionis*. 7. La riforma Cartabia: un cambiamento di paradigma? 7.1 Il sistema delle (nuove) sanzioni sostitutive. 7.2 La disciplina organica della giustizia riparativa. 8. In *direzione ostinata e contraria* ai tempi correnti. Bibliografia.

1. Un vecchio *arnese*

Il carcere, quale istituzione, strumento e luogo di espiatione della pena -a dispetto degli sforzi dogmatici, più o meno recenti, di ricercarne una giustificazione razionale *a posteriori*-, dopo oltre due secoli di storia, può ormai considerarsi un *arnese* anacronistico, incapace di rispondere alla sua missione preventiva (generale e speciale) e, da ultimo, del tutto incapace di *adattarsi* alla nozione costituzionale di una pena che non consista in «trattamenti contrari al senso di umanità» e

¹ Affido, se mi è concesso, alle parole del celebre protagonista dei romanzi di Gianrico CAROFIGLIO, l'avvocato Guido Guerrieri, il senso della mia riflessione: «I primi tempi della professione mi piaceva andare in carcere. Attorno ai trent'anni mi dava l'idea di essere uno che si occupava di cose serie. Uno dal cui lavoro dipendevano cose serie. Il che in qualche misura era vero. (...) Col passare degli anni la gratificazione andò sempre più attenuandosi, e si trasformò in routine. (...) infine sono andato oltre la monotonia della routine, ed entrare in carcere mi è diventato sempre meno sopportabile. Per via della gente prigioniera. Non sto facendo una riflessione teorica o, come si dice, del buonismo da quattro soldi. Semplicemente faccio più fatica a sopportare l'idea di persone chiuse dietro le sbarre. E' inevitabile, in molti casi, ma saperlo non aiuta»; G. CAROFIGLIO, *La misura del tempo*, Torino, 2019, pp. 61 e 62.

Condivido, così, se ancora mi è concesso (e, soprattutto, se mi è concesso l'accostamento letterario), l'inquietudine di un illustre penalista (che, con le sue opere, ha formato migliaia di giuristi): «mi inquieta da tempo il dubbio che chi studia e insegna diritto penale positivo (e chi lo applica o concorre alla sua applicazione, n.d.r.) finisca, per ciò stesso e sia pure senza intenzione, col legittimare in qualche modo e misura il sistema dei reati e delle pene così com'è»; G. FIANDACA, *Punizione*, Bologna, 2024, p. 169.

che tenda, in chiave progettuale², «alla rieducazione del condannato» (art. 27, c. 3, Cost.) e non, invece, alla ritorsione collettiva.

Il dato esperienziale della quotidiana frequentazione (professionale od istituzionale) delle *patrie galere*, ne disvela, in effetti, il carattere essenzialmente ed intimamente violento, quale strumento di retribuzione (si potrebbe dire, di aritmetico corrispettivo) del comportamento *deviante*, per la soddisfazione di collettive pulsioni punitive: *malum pro malo*.

Quasi che la violazione del contratto sociale, esigesse una risposta necessariamente violenta e di sopraffazione nei confronti dell'agente, secondo una *proporzionata* dosimetria aritmetica (che assuma quale unità di misura il tempo³ da sottrarre alla vita dell'individuo *deviante*⁴), per mano dell'istituzione carceraria, in seno ad una logica ritorsiva, assai affine, nella sua essenza, alla vendetta⁵: una *proporzionata* ritorsione che soddisfa il bisogno collettivo⁶ della punizione afflittiva,

² L'idea della risposta punitiva come "progetto" (e non come "ritorsione"), che sappia, cioè, stimolare la partecipazione attiva del condannato e sia, così, finalmente capace di rispondere al «ruolo preventivo strategico, e non ancillare, dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione» (così L. EUSEBI, vedi *infra*), trova anzitutto un chiaro ed espresso fondamento letterale nella norma dell'art. 54, L. n. 354/75 (*Liberazione anticipata*), che riconosce una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata al condannato che abbia «dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione (...) quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società». Essa è, poi, autorevolmente sostenuta da L. EUSEBI, *A quando un sistema volto alla prevenzione effettiva dei reati e alla reintegrazione dei loro autori?*, in *Archivio Penale*, 2023, consultabile in <https://www.archiviopenale.it>

³ L'idea della «privazione di un *quantum* di libertà, determinato in modo astratto, come ipotesi dominante di sanzione penale, di fatto è in grado di realizzarsi solo con l'avvento del sistema capitalistico di produzione (...) l'idea della retribuzione per equivalente trova così nella pena carceraria la sua massima realizzazione (...) La pena retributiva è come il salario (...)»; così M. PAVARINI nelle *Conclusioni* alla quarta edizione di D. MELOSSI, M. PAVARINI, *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, 2018 (I ed. 1977), Bologna, pp. 313 e 314. Nei medesimi termini, si veda A. DAVIS, *Aboliamo le prigioni? Contro il carcere, la discriminazione, la violenza del capitale*, Roma, 2009, p. 52.

Come se il «tempo stesso fosse oggettivamente misurabile. Il tempo del carcere, al contrario, non è oggettivo, come non lo sono la natura e gli effetti dei reati che vengono puniti. La sofferenza e la sua durata sono valutabili solo soggettivamente e la loro entità percepita dipende dalla minore o maggiore prossimità a coloro che la subiscono»; così, V. RUGGIERO, *Il delitto, la legge, la pena. La contro-idea abolizionista*, 2011, Torino, p. 106.

⁴ Per «questa sua essenziale caratteristica, sofferenza in sé e misura di tutte le altre privazioni in cui consiste la pena detentiva, la pena detentiva può essere definita come *pena del tempo perso*»; così S. ANASTASIA, *Le pene e il carcere*, Milano, 2022, p. 12.

⁵ Sulle affinità tra pena e vendetta, si suggerisce la lettura di R. BARTOLI, *Giustizia vendicativa, giustizia riparativa e costituzionalismo*, in *Studi in onore di Carlo Paliero*, Torino, 2022, p. 4, consultabile su <https://www.sistemapenale.it>: «vendetta e pena si caratterizzano per la stessa consistenza, potremmo dire per la stessa sostanza, vale a dire per l'impiego della violenza». Si veda, inoltre, G. ZAGREBELSKY, nella *Postfazione* di L. MANCONI, S. ANASTASIA, V. CALDERONE, F. RESTA, *Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*, Milano, 2015, p. 118 : «Checché se ne dica, la vendetta è una componente del diritto punitivo: ritualizzata e legalizzata sì, ma pur sempre presente». Si veda, ancora, L. MANCONI, in L. MANCONI, S. ANASTASIA, V. CALDERONE, F. RESTA, *Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*, cit., p. 8: la «pena si mostra nella sua essenzialità come vera e propria vendetta». Si veda, infine, A. BERKMAN, in A. BERKMAN, P. KROPOTKIN, E. GOLDMAN, *Anarchia e prigionieri. Scritti sull'abolizione del carcere*, Roma, 2014, p. 71: è «evidente, allora, che la pena, in quanto istituzione sociale, è solo un'altra forma di vendetta, in cui lo Stato è il solo vendicatore legittimo della collettività: si tratta sempre e chiaramente dello stesso spirito barbaro sotto altre spoglie».

⁶ La punizione è uno spettacolo per gli dèi: «l'umanità antica è colma di riguardi per lo spettatore, poiché quello era un mondo fatto per gli occhi e non poteva concepire la felicità senza spettacoli e feste. -E lo ripeto, anche il castigo è cosa che molto si avvicina alla festa!»; F.W. NIETZSCHE, *Genealogia della morale, Uno scritto polemico*, trad. it. di A. ROMAGNOLI, Trento, 2023, 7, p. 56.

un «ancestrale piacere di far soffrire l'autore dell'azione ingiusta, come compensazione emotiva del torto subito»⁷ dal nemico⁸ detestato⁹.

Chi lo conosce nella situazione data¹⁰ (e non in quella immaginata o, nella migliore delle ipotesi, auspicata), sa che il carcere è, per sua natura, violento e che produce violenza.

Il carcere è violento in quanto, come detto, è istituzionalmente chiamato ad infliggere una ritorsione violenta nei confronti dell'agente¹¹: la «pena carceraria agisce in profondità sul “corpo

⁷ Così G. FIANDACA, *Punizione*, cit., p. 33. Si veda anche S. ANASTASIA, *Le pene e il carcere*, cit., p. 11: «nucleo duro della pena, la sua ragione intima, la sua radice ineliminabile è l'idea di degradazione del condannato, dell'autore di reato, del deviante che ha offeso la comunità. (...) Come in un infinito gioco al ribasso, il carcere risponde alla domanda sociale di degradazione del condannato offrendogli condizioni di vita peggiori di quelle che aveva in libertà, anche se questo gioco al ribasso può mettere in discussione principi e valori costituzionali».

⁸ Si richiama, così, la riflessione di Friederich Wilhelm NIETZSCHE, che, nella *Genealogia della morale*, indaga i collegamenti tra il fenomeno punitivo e la guerra. Il filosofo muove da una spiegazione in chiave contrattuale delle relazioni sociali (F. W. NIETZSCHE, *Genealogia della morale*, cit., 8, p. 56), nell'ambito della quale, in ultima analisi, il delinquente è un «mancatore di parola contro la collettività» (F. W. NIETZSCHE, *Genealogia della morale, Uno scritto polemico*, cit., 9, p. 57). Il «castigo in questo stadio del costume è semplicemente l'immagine, la mimica del normale comportamento del nemico detestato, (...) ed è dunque il diritto di guerra e l'affermazione vittoriosa del *vae victis!* In tutta la sua inesorabile spietatezza e crudeltà» (F. W. NIETZSCHE, *Genealogia della morale, Uno scritto polemico*, cit., 9, p. 58).

Ci siamo «trovati in guerra senza accorgercene. La guerra al nemico interno ci ha convinto come una scelta non altrimenti eludibile, alle condizioni che – di volta, in volta – si sono presentate come emergenze. (...) Difendersi anche militarmente dagli esclusi è (o appare) quindi una necessità»; così, M. PAVARINI nelle Conclusioni alla quarta edizione di D. MELOSSI, M PAVARINI, *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, 2018 (I ed. 1977), Bologna, pp. 330 e 331.

Qualificare il “deviante” come nemico «consente, in maniera più o meno consapevole, di trasferire le questioni dal piano del diritto a quello della guerra»; così P. BUFFA, *Il Confiteor penitenziario. Le opacità e le sconsiderate scelte che facilitano le violenze in carcere*, in *Diritto Penale e Uomo*, 2/3, p. 9, consultabile su <https://dirittopenaleuomo.org>

⁹ Ad essere puniti sono, in primo luogo, i «dissenzienti, i migranti, i poveri, il c.d. il trittico del nemico; si sostanzia e si espande un diritto speciale del nemico, al quale (...) si affianca un diritto speciale dell'amico»; A. ALGOSTINO, *I diritti speciali del nemico e dell'amico: un diritto penale contro la Costituzione*, in *Questione Giustizia*, 2025, consultabile in <https://www.questionegiustizia.it>.

Mala tempora currunt: un ministro della Repubblica (del quale non si vuole citare il nome) ha, di recente, consegnato alla comunicazione social la sua soddisfatta esultanza -«Bene così»- per l'«arresto di una donna di 24 anni (...) accusata dalla procura di Venezia di borseggiamento. Una donna incinta per di più. Il post, accompagnato da un simbolico applauso virtuale, non manca di mostrare l'immancabile immagine a corredo di tutti i suoi tweet: una foto realizzata con intelligenza artificiale, che ritrae il pancione di una donna, mentre la stessa tiene in mano un portafogli, quasi esibendoli con fare provocatorio». Nel frattempo, il «sottosegretario alla Giustizia (del quale non si vuole citare il nome; n.d.r.) e quello all'Interno (del quale non si vuole citare il nome; n.d.r.) rivendicano con orgoglio il successo della linea dura voluta dal loro partito»; S. MUSCO, *DL Sicurezza. In cella incinta, vince la banalità del male (e c'è chi esulta), Il Dubbio del lunedì*, 34, 17 novembre 2025, p. 7. In occasione della presentazione di un nuovo mezzo blindato, il sottosegretario alla Giustizia (del quale non si vuole citare il nome), ha dichiarato: «Far sapere ai cittadini chi sta dietro questo vetro oscurato, come noi non lasciamo respirare chi sta dietro questo vetro oscurato»; dichiarazione riportata da P. GONNELLA, *Carceri, la disobbedienza di chi non respira più*, in *Il Manifesto*, 15/11/2024, consultabile su <https://ilmanifesto.it>

¹⁰ La realtà è che la «stragrande maggioranza dei cittadini italiani non ha nemmeno la più lontana idea di che cosa sia una prigione». Il «benvenuto te lo danno il freddo-umido o il caldo torrido del cellulare o della portineria: se fuori non ci sono più le mezze stagioni, figurarsi dentro. E il rumore metallico delle porte blindate, di cui non ti libererai più, in galera e poi fuori: un ferro sull'altro e sarà sempre carcere»; così L. MANCONI, S. ANASTASIA, V. CALDERONE, F. RESTA, *Abolire il carcere, Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*, cit., pp. 97 e 98.

¹¹ «Ma l'infligger dolore ad altri, pur sotto specie di ritorsione, non può essere di per sé un fine lecito, alla luce del supremo ideale etico»; così, G. DEL VECCHIO, *Sul fondamento della giustizia penale*, in *Appendice a La Giustizia*, Roma, 1951, p. 193.

incarcerato” (...), provocando sofferenze che vanno ben oltre l’ambito morale ed emotivo a cui ambivano i riformatori di epoca illuminista»¹². Il «discorso sul carcere, pertanto, può partire utilmente dalla considerazione di dove e come i detenuti pisciano e cagano, mangiano e si lavano, perché quel discorso ruota innanzitutto intorno alla dignità del corpo recluso»¹³.

Il carcere produce violenza interna ed esterna:

- interna alla comunità penitenziaria (vedi *infra* la crescente incidenza statistica di eventi inframurari critici, come violenze, aggressioni, autolesionismi e suicidi¹⁴, che minano la sicurezza sia dei detenuti che del personale degli istituti penitenziari); in tal senso, non può trascurarsi quella quota *aggiuntiva* di violenza (così come affiora solo episodicamente dalla cronaca più attenta al fenomeno¹⁵) direttamente ascrivibile alla «cultura professionale degli operatori di polizia, alimentata quotidianamente dal confronto continuo con l’altro da sé (...). In questo modo si alimentano nello spirito di corpo la contrapposizione tra ‘noi’ e ‘loro’, ‘camosci e girachiavi’, come si diceva un tempo»¹⁶;

¹² Così Luigi MANCONI in L. MANCONI, G. TORRENTE, *La pena e i diritti. IL carcere nella crisi italiana*, Roma, 2015, p. 143.

¹³ Così Luigi MANCONI in L. MANCONI, G. TORRENTE, *La pena e i diritti. IL carcere nella crisi italiana*, cit., p. 224.

¹⁴ Le «indicazioni offerte dalle ricerche sul suicidio in carcere hanno quindi condotto alcuni studiosi a concentrare l’attenzione sulle pratiche penitenziarie, individuando il suicidio, assieme alla rivolta, come forma di adattamento ambientale, di reazione estrema nei confronti di regimi detentivi autoritari»; così Luigi MANCONI in L. MANCONI, G. TORRENTE, *La pena e i diritti*, cit., p. 147.

¹⁵ A mero titolo di esempio, sulle violenze di Santa Maria Capua Vetere, si veda N. TROCCHIA, *Ora che c’è il video nessuno può più ignorare il pestaggio di stato*, in *Domani*, 26/06/2021 (aggiornato al 14/09/2021), articolo ed immagini sono reperibili su <https://www.editorialedomani.it>. Sulla specifica vicenda, si veda, inoltre, G. TESSITORE, *Santa Maria Capua Vetere: Il più grande dei processi*, in *XIX Rapporto sulle condizioni di detenzione*, 2023, consultabile in <https://www.rapportoantigone.it> Per un’analisi attenta e documentata sul tema della violenza in carcere, a partire dai fatti di Santa Maria Capua Vetere, si veda P. BUFFA, *Il Confiteor penitenziario. Le opacità e le sconsiderate scelte che facilitano le violenze in carcere*, in *Diritto Penale e Uomo*, fasc. 2-3, 2022; consultabile su <https://dirittopenaleuomo.org> Si veda, ancora, AA.VV., *La tortura di Stato*, in *Antigone*, 1, 2023, consultabile su <https://www.antigone.it>

Circa il *modus operandi* della violenza di polizia (quale espressione di una ‘cultura’ ed un ‘sapere’ consolidati) praticata presso il Carcere di Santa Maria Capua Vetere, il lettore vorrà valutare elementi di analogia (fatte le debite proporzioni) con quanto accaduto presso la caserma *Nino Bixio* di Genova-Bolzaneto, in occasione del ventisettesimo vertice degli otto paesi più industrializzati (G8), tenutosi in Genova dal 19 al 21/07/2001 (le violenze presso la caserma Bolzaneto si protraggono dalla notte tra il 20 ed il 21/07/2001 sino al 23/07/2001) attingendo al «Contesto generale» riportato nella Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 26/10/2017 (Causa Azzolina ed altri contro Italia): missione, approccio etico, giustificazione, spirito di corpo/alterizzazione, pregiudizio, etichettamento delle categorie (pericolose/antagoniste) *police property*.

¹⁶ Così S. ANASTASIA, *Le pene e il carcere*, cit. pp. 144 e 145. La citazione richiama, non casualmente, il contributo di C. DE VITO, *Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia*, Bari, 2009, *Prefazione* di G. NEPPI MODONA. E’ semplicistico e sbrigativo ripiegare, ogni volta, sul paradigma (ormai superato dall’evidenza) delle poche o tante *mele marce*. Il *modus operandi* del personale della polizia penitenziaria coinvolto nelle violenze all’interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere, svela un «‘sapere’ professionale trasmesso e appreso, e probabilmente praticato più frequentemente di quanto non emerga dalle indagini giudiziarie o dalle cronache di stampa»; così S. ANASTASIA, *Le pene e il carcere*, cit. p. 143.

L’episodio si inquadra in quella forma di violenza meglio nota nella letteratura sociologica come *State violence* (*species* del più ampio *genus* della violenza collettiva), che, nella ‘semantica dell’ordine’, riafferma il ‘giusto’ e ristabilisce il rapporto di dominio tra *ingroup* ed *outgroup*, tra un ‘noi-istituzione’ ed un ‘loro’, tra *girachiavi* e *camosci*: «Agire con forza per conto di una comunità con l’intento di risolvere una situazione pericolosa per la tenuta dell’ordine sociale e al contempo, attraverso questo intervento dare un messaggio all’intera società costituisce lo schema tipico delle violenze di Stato» (così R. CORNELLI, *La forza di polizia. Uno studio criminologico sulla violenza*, Torino, 2020, p. 165).

È una «violenza istituzionale che si radica in ragione di un mondo di concepire la pena che è, in larga parte, voluto ed accettato nella società che circonda le mura dei penitenziari»; così P. BUFFA, *Il Confiteor*

- esterna, in quanto crea le condizioni ottimali del contagio criminale¹⁷, e, comunque, stimola dinamiche individuali reattive (non meno che proporzionali) alla violenza subita e, più in generale, di ostilità nei confronti delle istituzioni pubbliche e di rifiuto del valore stesso della legalità (prima ancora che di rifiuto del valore dei beni tutelati dalle norme penali); si allude al processo della *prigionizzazione*¹⁸.

Il carcere, come appare statisticamente evidente (vedi *infra* l'incidenza statistica della recidiva nelle persone che abbiano subito l'esperienza detentiva), non restituisce alla collettività individui pacificati (risocializzati, o, almeno, migliori di come li abbia *ricevuti in carico*).

Una situazione ancora drammaticamente analoga (a tratti, si direbbe, drammaticamente sovrapponibile) a quella dei *cimiteri dei vivi*, lamentata da Filippo TURATI alla Camera dei Deputati, nella seduta del 18 marzo 1904 (discussione del disegno di Legge sullo stato di previsione di spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1904-1905) e rilanciata da Piero CALAMANDREI¹⁹ sulle pagine della rivista *Il Ponte* nel marzo del 1949.

penitenziario. Le opacità e le sconsiderate scelte che facilitano le violenze in carcere, in *Diritto Penale e Uomo*, cit., 2/3, p. 2, consultabile su <https://dirittopenaleuomo.org> Forte anche dell'esperienza diretta maturata sul campo, l'autore propone di «distinguere nettamente e precisamente le funzioni della Sicurezza da quelle del Trattamento, abbandonando definitivamente il pensiero, mai effettivamente concretizzato, di una partecipazione ed una collaborazione stabile ed integrata tra gli operatori dei due diversi comparti»; ciò, anzitutto, significherebbe limitare le funzioni della Polizia penitenziaria essenzialmente alla «tenuta dei presidi esterni degli istituti di pena, quali le cinte murarie, le portinerie, i settori dei colloqui, i trasporti, la scorta ed il piantonamento verso e in luoghi esterni (...)»; così P. BUFFA, *Il Confiteor penitenziario. Le opacità e le sconsiderate scelte che facilitano le violenze in carcere*, in *Diritto Penale e Uomo*, cit., 3/3, p. 15, consultabile su <https://dirittopenaleuomo.org>

¹⁷ E' «stato Kropotkin a usare per primo l'espressione "le prigioni sono l'università del crimine", e questa osservazione è più che mai valida, nel senso che la prima detenzione di ogni trasgressore garantisce che costui, insieme ai suoi compagni di cella, imparerà in galera una lunga serie di tecniche criminali più sofisticate dei furtarelli che hanno dato l'avvio alla sua carriera carceraria»; così C. WARD, *L'anarchia, un approccio essenziale*, Milano, 2020, pp. 63 e 64.

¹⁸ Vale a dire l'«interiorizzazione da parte dei reclusi dei valori e delle regole di un ambiente coatto e violento, accompagnata dall'adozione di una cultura impermeabile al cambiamento. Questa cultura, che protegge i detenuti dall'ambiente stesso in cui sono reclusi, trasforma le carceri in altrettante scuole del crimine e fa dei suoi abitanti una schiera di individui più o meno immuni al programma di trattamento. (...) Le scuole del crimine insegnano il risentimento e l'ostilità anziché il rispetto delle norme e degli altri»; così, V. RUGGIERO, *Il delitto, la legge, la pena. La contro-idea abolizionista*, cit. pp. 102 e 105. Sul processo di «prigionizzazione» si veda l'analisi di F. VIANELLO, *Sociologia del carcere. Un'introduzione*, Roma, 2025, p. 61: il «processo di prigionizzazione può essere definito a tutti gli effetti come un processo di assimilazione che porta l'individuo ad identificarsi con la subcultura carceraria». Quanto al 'complementare' processo di disculturazione, si veda E. GOFFMAN, *Asylum. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, tard. it., Torino, 2003, pp. 43 e 44: «qualora la permanenza dell'internato si protragga, si potrebbe assistere a ciò che viene definito come processo di "disculturazione", vale a dire ad una mancanza di "allenamento" che lo rende incapace – temporaneamente - di maneggiare alcune situazioni tipiche della vita quotidiana del mondo esterno, se e quando egli vi faccia ritorno».

¹⁹ F. CORLEONE, A. PUGIOTTO, *Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere*, Roma, 2012, pp. 15 e 16: dalle «pagine della sua rivista Calamandrei denunciava come, a cinquant'anni da quel discorso parlamentare, la condizione carceraria fosse la stessa, se non peggiorata. Oggi, sessant'anni dopo quel numero speciale de *Il Ponte*, siamo egualmente costretti a riconoscere il profondo degrado degli istituti penali. Con una differenza non da poco. Tra il discorso di Turati e l'approvazione della Costituzione repubblicana, c'erano stati i vent'anni di fascismo segnati dall'impronta teorica della funzione della pena di Alfredo Rocco, che nel regolamento carcerario del 1931 abbandonò le finenze del giurista per indossare i panni del torturatore».

- Marzo 1949 (Rivista *Il Ponte*):

«Le carceri italiane, cimitero dei vivi; erano così cinquant'anni fa, sono così oggi immutate. (...) il nostro sistema carcerario medievale è rimasto com'era. Anzi, sotto qualche aspetto, è peggiorato (...)»²⁰.

- 18 marzo 1904 (Camera dei Deputati):

«le carceri italiane, nel loro complesso, sono la maggior vergogna del nostro Paese. Esse rappresentano l'esplicazione della vendetta sociale, nella forma forse più atroce che si abbia mai avuto (...); noi ci gonfiamo le gote a parlare di emenda dei colpevoli, e le nostre carceri sono fabbriche di delinquenti o scuole di perfezionamento dei malfattori. E per ottenere siffatti risultato noi prodighiamo ogni anno 30 milioni»²¹ (in un bilancio dove la spesa ordinaria complessiva era di lire 71.331.264,04, all'amministrazione carceraria erano assegnate lire 28.187.637,48, in misura, dunque, pari al 39,5%).

Il superamento della visione carcerocentrica del sistema sanzionatorio penale è ormai improcrastinabile. Il vecchio *arnese* ha fatto il suo tempo (semmai ne abbia avuto uno) e non può più costituire la risposta principale (che, in quanto tale, deleghi, poi, al sistema delle sanzioni sostitutive od alle forme alternative di espiazione l'eventuale mitigazione della violenza carceraria), se non praticamente esclusiva, al comportamento criminale.

Ben più autorevolmente di chi scrive, la Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Torino, Monica Chiara GALLO, in occasione della scadenza del suo incarico, dopo oltre dieci anni di instancabile ed appassionata attività, ha lamentato la *frustrazione* nell'assistere all'immobilismo della politica rispetto a quella che definisce, con esemplare chiarezza, la «fallimentare e irriformabile» situazione degli istituti di pena²².

Viviamo ancora tra le pagine di quella storia della pena che, a leggerle, appaiono non meno disonorevoli per l'umanità degli stessi delitti²³.

2. Qualche dato: i costi sociali e (perché no?) economici del carcere.

Qualche dato può meglio confortare il pensiero sopra esposto e le riflessioni a seguire.

Il tasso di recidivanza degli *ospiti* degli istituti di pena, rilevato²⁴ nella misura del 68,7%, restituisce l'evidenza plastica del fallimento del carcere rispetto alla sua missione di prevenzione speciale²⁵.

²⁰ P. CALAMANDREI, *Lo Stato siamo noi*, Milano, 2011, p. 117.

²¹ F. TURATI, *I cimiteri dei vivi*, a cura di AA.VV., Avellino, 2021, pp. 52 e 53. «Senonché, come è molto più facile rinchiodare un condannato, spaventarlo, brutalizzarlo, che non educarlo e farne un uomo nuovo; come la ferocia non richiede né intelligenza, né fatica, né mezzi pecuniari, invece l'educazione esige tutte queste cose»; F. TURATI, *I cimiteri dei vivi*, cit., p. 49.

²² M.C. GALLO, *Il carcere ha fallito*, intervista del 10/09/2025, a cura di L. RONDI, consultabile su <https://altreconomia.it>

²³ G. DEL VECCHIO, *La Giustizia*, Roma, 1951, p. 195: «Chiunque consideri senza preconcetti, nella sua tragica realtà, la serie delle aberrazioni succedutesi in tal materia nei secoli, deve confessare che la storia delle pene, in molte sue pagine, non è meno disonorevole per l'umanità che quella dei delitti». Alla, pagina 207 (nota 20), l'autore rammenta che la «crudeltà delle pene è stata spesso, in realtà, un incentivo alla crudeltà dei delitti».

²⁴ AA.VV., *L'emergenza è adesso, Rapporto di metà anno 2025*, Associazione Antigone, consultabile su <https://www.antigone.it>: «Secondo dati pubblicati recentemente dal CNEL il tasso di recidiva è stimato al 68,7%, ma si afferma che possa scendere fino al 2% per i detenuti che hanno avuto l'opportunità di un inserimento professionale».

²⁵ Sul rapporto tra funzione rieducativa della pena e tassi di recidiva, si veda G. TORRENTE in L. MANCONI, G. TORRENTE, *La pena e i diritti*, cit., pp. 183 e ss. Il contributo muove da una definizione di recidiva che supera quella ('formale') offerta dall'art. 99, c.p.: «nel dibattito sulla recidiva, l'interrogativo sul "Perché alcuni soggetti sono maggiormente recidivi rispetto ad altri?"», perde la sua centrale unicità, a favore di altri

Il crescente numero di ingressi²⁶, poi, la dice lunga sulla efficacia general-preventiva del carcere.

Si è, ormai da tempo, costretti a ricorrere al superlativo di un superlativo²⁷ per rappresentare la drammatica realtà numerica delle presenze nelle carceri italiane: -al 31 marzo 2024²⁸, i detenuti erano 61.000; -al 30 aprile 2025²⁹, i detenuti erano 62.445; -a giugno 2025, i detenuti erano 62.728³⁰.

La capienza regolamentare delle carceri è, però, quantificata in 51.280 posti (un dato addirittura in lieve calo rispetto alla fine del 2024), per un tasso di affollamento *ufficiale* del 121,8%, che, al netto dei posti non disponibili (non meno di 4.500), raggiunge un tasso medio effettivo di affollamento del 133%, con punte che arrivano sino al 220% a Milano San Vittore³¹.

Da ultimo, l'On. Roberto GIACHETTI, con l'interrogazione a risposta scritta 4-06085, del 7/10/2025, seduta n. 543, al Ministro di Grazia e Giustizia, ha lamentato:

«al 30 settembre 2025, negli istituti penitenziari risultano ristrette oltre 63.000 persone detenute, a fronte di una capienza regolamentare effettiva di soli 46.700 posti»³².

La situazione effettiva del sovraffollamento, restituisce l'evidenza di un sistema carcerario sempre più violento e sempre meno governabile³³. Come sopra anticipato, i numeri delle presenze

quesiti che si concentrano sui processi di selezione del crimine da parte delle agenzie preposte al controllo sociale - in primis polizia e tribunali - e sull'impatto delle diverse forme di esecuzione penale - carcere, misure alternative, ammende, sospensione condizionale della pena - nei percorsi esistenziali delle persone coinvolte»; così Giovanni TORRENTE in L. MANCONI, G. TORRENTE, *La pena e i diritti*, cit., p. 188. L'esperienza di ricerca dell'autore sul tema evidenzia: «a) Il nostro paese si caratterizza per un grave deficit conoscitivo in materia di recidiva. (...) b) Ne deriva la necessità di produrre ulteriori ricerche in materia di recidiva. (...) c) I tassi di recidiva più bassi fra coloro che scontano la pena in misura alternativa rispetto agli ex detenuti devono necessariamente suggerire studi mirati e alcune riflessioni di politica penale. (...) d) Il volto maggiormente repressivo dello Stato ancora oggi si manifesta nei confronti delle popolazioni migranti»; così Giovanni TORRENTE in L. MANCONI, G. TORRENTE, *La pena e i diritti*, cit., pp. 219-222.

²⁶ L'«incremento del numero di detenuti non si giustifica con ragioni di sicurezza legate all'aumento dei reati, quanto piuttosto con i mutamenti sociali strutturali che hanno connotato il nostro paese, così come nel resto del mondo occidentale, negli ultimi decenni»; così L. MANCONI, G. TORRENTE, *La pena e i diritti*, cit., p. 16.

²⁷ «Siamo cioè costretti a violentare il nostro vocabolario per trovare la parola capace di rappresentare l'enormità dell'attuale condizione carceraria»; così, F. CORLEONE, A. PUGIOTTO, *Il delitto della pena, Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere*, cit., p. 12. «Queste cifre, queste immagini, vengono solitamente riassunte in un'espressione, sovraffollamento carcerario, parola precisa come poche, nel suo essere la risultante del superlativo di un superlativo. Anche qui - per citare nuovamente Nanni Moretti - le parole sono importanti: siamo costretti a ricorrere ad un'enormità linguistica per descrivere l'enormità dell'attuale condizione carceraria»; così, F. CORLEONE, A. PUGIOTTO, *Il delitto della pena, Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere*, cit., p. 228.

²⁸ Dati presentati in occasione della giornata di lavoro *Recidiva zero. Studio, formazione e lavoro in carcere: dalle esperienze progettuali alle azioni di sistema in carcere e fuori dal carcere*, consultabili su <https://www.cnel.it>

²⁹ AA.VV., *Senza respiro, XXI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, 2025, p. 17, consultabile su <https://www.antigone.it>

³⁰ AA. VV., *L'emergenza è adesso*, cit. consultabile su <https://www.antigone.it>

³¹ Delle «quasi 190 carceri italiane quelle non sovraffollate sono ormai solo 36, mentre quelle con un tasso di affollamento uguale o superiore al 150% sono ormai 58. Ad oggi gli istituti più affollati sono Milano San Vittore (220%), Foggia (212%), Lucca (205%), Brescia Canton Mombello (201%), Varese (196%), Potenza (193%), Lodi (191%), Taranto (190%), Milano San Vittore femminile (189%), Como (188%), Busto Arsizio (187%), Roma Regina Coeli (187%), Treviso (187%)»; AA.VV., *Senza respiro, XXI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, cit., p. 17, consultabile su <https://www.antigone.it>

³² R. GIACHETTI, *Interrogazione a risposta scritta 4-06085, del 7/10/2025, seduta n. 543, al Ministro di Grazia e Giustizia*, consultabile su <https://www.sistemapenale.it>

³³ Il «sovraffollamento comporta anche una maggiore incidenza di eventi critici (...). In particolare, nel 2021 ci sono state 25 manifestazioni di protesta e 24 atti di auto-danno intenzionale ogni 100 detenuti (contro, rispettivamente, le 19 e i 18 del 2016)»; così, AA.VV., *Materiali e documenti per la giornata di lavoro di*

inframurarie comportano anche una maggiore incidenza di eventi critici³⁴; fra essi, si segnala il preoccupante aumento del numero di suicidi³⁵:

«nel 2024 sono stati almeno 91 i casi di suicidi commessi da persone private della libertà. Tra gennaio e maggio 2025, almeno 33. **Il 2024 passa così alla storia come l'anno con più suicidi in carcere di sempre**, superando addirittura il record del 2022. E, come si vede sopra, i suicidi crescono non solo in numero assoluto, ma anche in rapporto alle presenze» (grassetto di chi scrive)³⁶.

Se i dati relativi all'affollamento si disaggregano in base alle caratteristiche dei detenuti, ne risulta più chiara la composizione della popolazione detenuta e si disvelano politiche di carcerizzazione funzionali ad un certo (si direbbe l'unico, vero) *successo* dell'istituzione (vedi *infra*) e si misura la distanza tra la pena minacciata e la criminalità punita. Si vedano solo alcuni esempi.

«Passando ad analizzare le presenze in carcere, **al 30 aprile 2025 risultano 19.740 persone straniere, pari al 31,6% della popolazione detenuta**. Negli ultimi anni, la presenza di detenuti stranieri si è mantenuta costante seppur assumendo un andamento decrescente. (...) **Sono 40 gli istituti in cui la presenza delle persone straniere supera della metà la popolazione detenuta italiana**»(grassetto di chi scrive)³⁷.

«Piuttosto stabile, ma non per questo meno impressionante, anche il numero di persone che è in carcere per eseguire una condanna inferiore ad un anno. Alla fine del 2024 erano 1.373, il 3% dei definitivi, un numero che può apparire piccolo, ma che rappresenta una grave disfunzione. (...) questo numero apparentemente piccolo corrisponde un *turnover* elevato, vista la breve durata di queste permanenze. Si tratta perlopiù di **soggetti particolarmente fragili, spesso privi di difesa tecnica e plurirecidivi. Tossicodipendenti che commettono piccoli reati per i quali nessun altro entrerebbe in carcere**» (grassetto di chi scrive)³⁸.

Il conto economico del fallimento del sistema penitenziario italiano incide in misura non indifferente sul bilancio dello Stato:

martedì 16 aprile 2024 presso il CNEL, The European House – Ambrosetti, consultabili su <https://www.ambrosetti.eu> Da ultimo, in ordine di tempo ed a mero titolo di esempio, si veda la cronaca e l'analisi dei disordini presso il carcere di Como di D. ALIPRANDI, *I disordini al Bassone di Como rivelano un sistema penitenziario al limite, tra sovraffollamento, tensioni continue e personale insufficiente. Ma il governo risponde con nuove pene e nessun intervento sulle cause, Il Dubbio del lunedì*, 34, 17 novembre 2025, p. 6.

³⁴ In un «ambiente dove l'analfabetismo di ritorno raggiunge livelli inauditi, ove gli stranieri sono numerosissimi, il corpo resta l'unico foglio sul quale scrivere, l'unico strumento col quale parlare. Attraverso il corpo si comunica la propria identità e insieme i propri bisogni». Non a caso, le «situazioni di privazione della libertà sono gli unici luoghi del *tagliarsi* e quasi gli unici del *tatuarsi*»; così, così, F. CORLEONE, A. PUGIOTTO, *Il delitto della pena, Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere*, cit., p. 249.

³⁵ Sul tema si veda Luigi MANCONI in L. MANCONI, G. TORRENTE, *La pena e i diritti*, cit., pp. 143 e ss. Gli studi ivi richiamati hanno il «merito di spostare l'attenzione dall'individualità del gesto autolesivo all'ambiente carcerario, ponendo in primo piano il rapporto tra pratiche di esercizio del potere, forme di mantenimento del controllo istituzionale e della legittimazione dello staff penitenziario agli occhi dei detenuti, da un lato, e l'incremento della tensione e della violenza nell'istituto, dall'altro. (...) Buffa, nel suo ultimo lavoro sul suicidio in carcere, utilizza l'espressione «posizione universalistica», per definire una strategia di prevenzione del fenomeno che, a fronte di una tendenza alla «psichiatriizzazione» del disagio carcerario, privilegia «una *prospettiva ecologica* che considera la posizione del soggetto nell'ambiente di vita e la relativa interrelazione che ne scaturisce, contrariamente all'idea diffusa che il suicidio sia una manifestazione psicopatologica di un disordine individuale (Buffa, 2012, p. 91, corsivo dell'autore)»; così Luigi MANCONI in L. MANCONI, G. TORRENTE, *La pena e i diritti*, cit., pp. 149 e 150.

³⁶ AA.VV., *Senza respiro, XXI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, 2025, p. 21, consultabile su <https://www.antigone.it>

³⁷ AA.VV., *Senza respiro, XXI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, cit., pp. 26 e 27, consultabile su <https://www.antigone.it>

³⁸ AA.VV., *Senza respiro, XXI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, cit., p. 19, consultabile su <https://www.antigone.it>

«Lo Stato italiano destina oltre 3 miliardi di Euro l'anno all'Amministrazione Penitenziaria (3,3 miliardi di Euro nel 2022), di cui circa il 60% dedicato al corpo di Polizia penitenziaria e il 9% ai servizi per la custodia. Ciò nonostante, l'allocazione di tali risorse spesso non si traduce in una gestione efficace del sistema carcerario, che presenta in primo luogo una situazione di sovraffollamento cronico (condizione che riduce la possibilità dei detenuti di svolgere attività lavorative e formative)»³⁹.

Ai costi di una politica penitenziaria fallimentare si aggiungono, poi, quelli del fallimento di tale politica.

Giusto quanto lamentato dall'On. Roberto GIACHETTI, con l'interrogazione parlamentare al Ministro di Grazia e Giustizia: «nel 2022 sono arrivate agli uffici di sorveglianza 7.643 istanze in base all'articolo 35-ter dell'ordinamento penitenziario. Ne sono state decise 7.859 e 4.514, il 57,4 per cento, sono state accolte. Gli accoglimenti erano stati 3.115 nel 2018, 4.347 nel 2019, 3.382 nel 2020 e 4.212 nel 2021 (XIX rapporto di Antigone)... dal 2023 ad oggi non abbiamo più ufficialmente dati aggiornati; sconosciuto è anche il dato negli anni degli accoglimenti nei tribunali civili del risarcimento di 8 euro al giorno»⁴⁰.

Sul quotidiano *Il Manifesto* del 31/10/2025, Eleonora MARTINI evidenzia i dati raccolti da Antigone:

«Nel 2024 sono arrivate agli Uffici di Sorveglianza italiani 11.440 istanze per la riduzione di pena. Ne sono state decise 10.097 e di queste 5.837, il 57,8%, sono state accolte. Sono il 23,4% in più dell'anno precedente. Gli accoglimenti erano stati infatti 3.115 nel 2018, 4.347 nel 2019, 3.382 nel 2020, 4.212 nel 2021, 4.514 nel 2022 e 4.731 nel 2023, per arrivare appunto a 5.837 del 2024»⁴¹.

Dati alla mano, si può convenire, con la Garante, che la situazione degli istituti di pena appare «fallimentare e irrimediabile»⁴²: era e resta una *questione di prepotente urgenza*⁴³.

3. Se il carcere non avesse fallito la sua vera missione?

A questo punto, viene da domandarsi come, per oltre due secoli, il carcere abbia resistito all'evidenza del suo conclamato fallimento.

Forse, invece, si dovrebbe riconoscere che il carcere non abbia fallito la missione assegnatagli rispetto ai suoi veri scopi, rispetto, cioè, a quelle funzioni non dichiarate («e che si provano

³⁹ AA.VV., *Materiali e documenti per la giornata di lavoro di martedì 16 aprile 2024 presso il CNEL*, The European House – Ambrosetti, consultabili su <https://www.ambrosetti.eu>

⁴⁰ R. GIACHETTI, *Interrogazione a risposta scritta*, cit., consultabile su <https://www.sistemapenale.it>

⁴¹ E. MARTINI, *Celle «inumane», condanne record e 6mila risarcimenti*, in *Il Manifesto*, 2025, consultabile su <https://ilmanifesto.it>

⁴² M.C. GALLO, *Il carcere ha fallito*, cit., consultabile su <https://altreconomia.it>

⁴³ Così tuonava, il 28/07/2011, il Presidente della Repubblica, Giorgio NAPOLITANO, intervenendo nella sessione inaugurale del Convegno *Giustizia! In nome della legge e del popolo sovrano*; il testo integrale è reperibile in appendice a F. CORLEONE, A. PUGIOTTO, *Il delitto della pena, Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere*, cit., pp. 253 e ss.: «Evidente in generale è l'abisso che separa (...) la realtà carceraria di oggi dal dettato costituzionale sulla funzione rieducatrice della pena e sui diritti e la dignità della persona. E' una realtà non giustificabile in nome della sicurezza, che ne viene più insidiata che garantita (...)». Con il *Messaggio alle Camere sulla questione carceraria* del 8/10/2013, il Presidente della Repubblica ribadiva: «il sovraffollamento carcerario - unitamente alla scarsità delle risorse disponibili - incide in modo assai negativo sulla possibilità di assicurare effettivi percorsi individualizzati volti al reinserimento sociale dei detenuti. Viene così ad essere frustrato il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, stante l'abisso che separa una parte - peraltro di intollerabile ampiezza - della realtà carceraria di oggi dai principi dettati dall'art. 27 della Costituzione. (...) la stringente necessità di cambiare profondamente la condizione delle carceri in Italia costituisce non solo un imperativo giuridico e politico, bensì in pari tempo un imperativo morale»; così il *Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica sulla questione carceraria*, 8/10/2013, consultabile su <https://presidenti.quirinale.it/Elementi/211046>.

grandissimi scrupoli a sbarazzarsene»⁴⁴) ed indipendenti da quelle su cui si basa lo sforzo dogmatico della sua legittimazione⁴⁵.

E' innegabile, in effetti, che esso si riveli uno strumento assai efficace al soddisfacimento di funzioni sociali ben diverse da quelle proclamate e che coincidono, in ultima analisi, con le esigenze di conservazione di un determinato assetto dell'ordine sociale⁴⁶, che mal sopporta (ed anzi reprime violentemente) l'idea stessa che il conflitto costituisca una componente indefettibile dei rapporti tra gli individui raccolti nella collettività e tra gli individui e la collettività costituita in Ordinamento. E' la posizione di Michel FOUCAULT: «la prigione col suo "scacco" apparente, non manca però il suo scopo; al contrario, lo raggiunge nella misura in cui suscita in mezzo ad altri una forma particolare di illegalismo, che essa permette di separare, di porre in piena luce e di organizzare come un ambiente relativamente chiuso, ma penetrabile. Essa contribuisce ad organizzare un illegalismo vistoso, definito, irriducibile (...), sottolinea una forma di illegalismo che sembra riassumere tutte le altre, ma permette di lasciare nell'ombra quelle che si vogliono o devono tollerare»⁴⁷.

«Alla constatazione che la prigione fallisce nel ridurre i crimini, bisogna piuttosto sostituire l'ipotesi che la prigione è riuscita assai bene a produrre la delinquenza, tipo specifico, forma politicamente o economicamente meno pericolosa – al limite utilizzabile – di illegalismo (...) dopo un secolo e mezzo di "scacchi, la prigione esiste sempre, producendo gli stessi effetti, e che si provano grandissimi scrupoli a sbarazzarsene»⁴⁸.

In tal senso, l'unica evidenza statistica che consegna un *successo* all'istituzione carceraria è quella relativa alla composizione delle popolazione detenuta: il «carcere è sempre più il **reclusorio delle povertà**» (grassetto di chi scrive)⁴⁹.

⁴⁴ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, 1976, Torino, p. 305 (*Surveiller et punir. Naissance de la prison*, 1975, Paris).

⁴⁵ Nell'analisi di M FOUCAULT, parte della dottrina coglie una «tensione separatista, una sorta di movimento per l'autonomia, rispetto al quale la dichiarazione d'indipendenza carceraria (...) è solo un momento, e neanche quello culminante (...)»; così, M. SBRICCOLI, *La storia, il diritto, la prigione. Appunti per una discussione sull'opera di M. Foucault*, in *La Questione Criminale*, 1977, pp. 409 e 410.

⁴⁶ Così argomenta F. VIANELLO, *Sociologia del carcere, Un'introduzione*, Roma, 2025, p. 49.

⁴⁷ Così M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, cit., pp. 304 e 305.

⁴⁸ Così M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, cit. p. 305. Le funzioni ufficiali del carcere nasconderebbero, dunque, le sue funzioni latenti e non immediatamente visibili: la «prima è la funzione "depurativa". (...) Una società del genere deve sbarazzarsi degli elementi ritenuti improduttivi (...). La seconda funzione è "ridurre all'impotenza". Per la società produttiva, non è sufficiente mettere gli "improduttivi" in un istituto. Questi vanno messi da parte in modo tale che non si senta più parlare di loro: solo così la depurazione ha buon esito. (...) La terza funzione è quella "diversiva". (...) la pena carceraria assolve alla funzione di distogliere l'attenzione dalle azioni veramente pericolose commesse da coloro che dispongono del potere. (...) La quarta è la funzione "simbolica". (...) Quando qualcuno va in carcere, inizia per lui un processo di stigmatizzazione. (...) La quinta e ultima può dirsi la funzione di provvedere all'azione»; così, T. MATHIESEN, *Perché il carcere?*, Torino, 1996, pp. 85 e 86, prefazione del Prof. A. COTTINO, consultabile su <http://www.ristretti.it> Si veda, inoltre, F. VIANELLO, *Sociologia del carcere, Un'introduzione*, cit., p. 49.

⁴⁹ Così Luigi MANCONI, in L. MANCONI, G. TORRENTE, *La pena e i diritti*, cit. p. 242. Il «carcere e altri luoghi del sorvegliare-punire assolvono funzioni che la crisi del *welfare state* abbandona o trascura: laddove non arriva più la protezione pubblica, interviene la cella, il centro di identificazione e di espulsione, il dormitorio e la mensa della Caritas, i servizi psichiatrici, l'O.P.G.»; così Luigi MANCONI, in L. MANCONI, G. TORRENTE, *La pena e i diritti*, cit. p. 242.

Si veda, inoltre, F. VIANELLO, *Sociologia del carcere, Un'introduzione*, cit., pp. 87 e 88: il «carcere risulta visibilmente riprodursi come un contenitore della marginalità sociale, (...) costituendosi come ultimo gradino di un processo ad imbuto che seleziona la sua popolazione sulla base della disponibilità di risorse materiali ed umane. La criminalità punita (...) si presenta dunque come il precipitato di un processo selettivo». Si «assiste pressoché ovunque ad un processo di estesa "criminalizzazione della miseria" (Wacquant, 2006) che trova nel ricorso al carcere la necessaria valvola di sfogo»; così, F. VIANELLO, *Sociologia del carcere, Un'introduzione*, cit., p. 77.

Si vuole, in questi termini, sostenere che **la «prigione non è figlia delle leggi**, né dei codici, né dell'apparato giudiziario»; la «prigione **viene da altrove** – viene dai meccanismi propri ad un **potere disciplinare**» (grassetto di chi scrive)⁵⁰, funzionale ad un'**economia politica della pena**, per **la conservazione** dell'assetto sociale definito dal capitalismo.

Si tengono, così, insieme le posizioni, tradizionalmente distinte nella dottrina⁵¹, del modello funzionalista e di quello strutturalista della pena.

L'assunto si allinea all'indirizzo storiografico che individua l'origine del **moderno apparato/potere di polizia** (un vero e proprio potere performativo, secondo solo al potere legislativo⁵²; un potere che si colloca tra la violenza che pone e la violenza che conserva la legge⁵³) nella transizione al sistema economico capitalistico, al mercato del lavoro subordinato e, dunque, nella trasformazione e nella «radicalizzazione delle divisioni e delle conflittualità sociali, dei necessari adattamenti e rafforzamenti nel disciplinamento delle relazioni sociali»⁵⁴. Nascono le

⁵⁰ Essa «non è un elemento endogeno nel sistema penale definito durante la svolta tra il secolo XVIII e XIX. Il tema di una società punitiva e di una semio-tecnica generale della punizione che ha sotteso i Codici “ideologici” – beccariani o benthamiani – non chiedeva l'uso generalizzato della prigione. La prigione viene da altrove – viene dai meccanismi propri ad un potere disciplinare»; così, M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, cit., p. 280.

⁵¹ Si veda G. FIANDACA, *Punizione*, cit, p. 54: «si distinguono due principali filoni: uno di orientamento teorico marxista nel cui ambito vanno ricordati i contributi sia di G. Rusche e O. Kirchheimer, sia di D. Melossi e di M. Pavarini, l'altro riconducibile alla concezione del potere disciplinare e del disciplinamento sociale elaborata da Michel Foucault, nel ruolo – oltre che di filosofo – di storico e sociologo». F. VIANELLO, *Sociologia del carcere. Un'introduzione*, cit. pp. 16 e ss., nell'espone i diversi modelli di spiegazione storica dello sviluppo del penitenziario, distingue: quello dei «riformatori (...); quello funzionalista (...); quello strutturalista».

⁵² Nelle sue funzioni di *gate-keeper* del sistema penale, secondo l'autore, la polizia esercita un «potere performativo (quasi) per eccellenza: secondo solo al potere legislativo di stabilire la regola generale e astratta, alla polizia tocca la responsabilità di fissarla in concreto (...)»; così S ANASTASIA, *Le pene e il carcere*, cit. p. 146. In «questo contesto discrezionale, alcuni individui e gruppi, da selezionare tra le schiere delle classi pericolose, hanno maggiori probabilità di essere arrestati di altri»; così V. SCALIA, *Incontri troppo ravvicinati? Polizia, abusi e populismo nell'Italia contemporanea*, Roma, 2022, p. 23.

Nell'esercizio di un tale potere performativo si misura la distanza tra pena minacciata e criminalità punita.

⁵³ Si veda J. DERIDDA, *La forza della legge. Il «fondamento mistico dell'autorità»*, trad. it., Torino, 2003, pp. 113 e 114.

Sviluppando in chiave critica la distinzione tra violenza fondatrice e violenza conservatrice, come già elaborata da Walter BENJAMIN (in «quanto mezzo [del potere] ogni violenza o instaura o conserva il diritto», così W. BENJAMIN, *Per la critica della violenza*, 1921, trad. it. p. 16, consultabile su <http://www.filosofia.it>), Jacques DERIDDA sostiene che l'«origine debba originariamente ripetersi e alterarsi per valere *come origine*, cioè per conservarsi. (...) Questa iterabilità iscrive la conservazione nella struttura essenziale della fondazione» (pp. 113 e 114): la «*polizia legifera*, non si accontenta di applicare una legge che sarebbe senza forza prima di essa» (p. 114).

La forza di polizia ha, dunque, un carattere originario, partecipe della stessa violenza fondatrice («C'è subito la polizia e la *polizia legifera*»; p. 114); la «polizia, come suggerisce la lettura delle pagine di Deridda, è la forza che preserva e, preservando crea l'ordinamento giuridico» (così, R. CORNELLI, *La forza di polizia. Uno studio criminologico sulla violenza*, cit., p. 93); la violenza di polizia si colloca in «questa tensione tra diritto e non diritto» (così, R. CORNELLI, *La forza di polizia. Uno studio criminologico sulla violenza*, cit., p. 93).

⁵⁴ Così D. BERTACCINI, *La politica di polizia*, Bologna, 2009, p. 14. Da questa nuova «conformazione sociale trae origine, innanzitutto, il fenomeno dei crimini quotidiani, intesi come attacco generalizzato all'ordine sociale da parte della nuova “classe pericolosa”, rappresentata dai poveri, dai disperati e dagli immorali. Inoltre, viene attribuito ai disordini collettivi il significato di attentato alla disciplina dei tempi di lavoro, come alla regolamentazione dei luoghi di svago, inaugurando la nuova “politica della piazza”, avverso gli esclusi, i marginali e i depravati»; così D. BERTACCINI, *La politica di polizia*, cit., p. 15.

galere ed il potere di polizia, come *gate-keeper* del sistema penale⁵⁵, procura all'istituzione sorella il necessario materiale umano da disciplinare allo *status* di proletario⁵⁶.

E' un vero e proprio *progetto* di riorganizzazione e ridispiegamento dello Stato con l'«obiettivo di rafforzare i meccanismi di mercato e di disciplinare il nuovo proletariato postindustriale»⁵⁷. Un *progetto* ben congegnato che, nella situazione data, sembra destinato a perpetuarsi, stante l'utilità di regolazione e controllo sociale che offre ai suoi attori.

L'attuale deriva autoritaria ed armata del capitalismo abbisogna di strumenti per una gestione sempre più *flessibile* di una forza-lavoro inferiorizzata, frammentata e del tutto priva di rappresentanza sindacale e politica; a tal fine, non disdegna le opportunità offerte da una «realtà diffusa di confusione fra attività semi-regolari e irregolari, e quindi fra lavoro semi in regola e nero totale»⁵⁸: non serve più la manodopera di massa (la *carne da cannone*) a basso costo⁵⁹, ma servono lavoratori inferiorizzati e precari⁶⁰. E' il capitalismo dei *post*: *post-lavoro*, *post-espansione*, *post-globale*, *post-lavoro*⁶¹.

⁵⁵ La funzione di *gate-keeper* del sistema penale non esaurisce la missione del potere di polizia: il «percorso di giurisdizionalizzazione alla base della moderna polizia finisce per sostenere la crescita della polizia preventiva, amministrativa e di mantenimento dell'ordine sociale che si pone in stretta connessione con le nuove esigenze di disciplinamento sociale e con una maggiore prontezza e capillarità dell'azione dei governi centrali»; così R. CORNELLI, *La forza di polizia. Uno studio criminologico sulla violenza*, Torino, 2020, p. 78.

⁵⁶ Si veda D. MELOSSI nell'*Introduzione* alla quarta edizione di D. MELOSSI, M PAVARINI, *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, cit., p. 21.

La legge della produzione capitalistica insiste essenzialmente nel «rapporto fra il lavoro non retribuito e quello retribuito di una medesima popolazione operaia»; così, K. MARX, *Il capitale*, trad. it. Roma, 1997, p. 393. Il «saggio del plusvalore dipenderà (...) dal rapporto fra quella parte della giornata di lavoro necessaria per riprodurre il valore della forza-lavoro, e il tempo di lavoro supplementare o sopralavoro impiegato dal capitalista»; così K. MARX, *Salario, prezzo e profitto*, trad. it. di P. TOGLIATTI, 1969, p. 78. Il capitalista «lotta infaticabilmente, con tutti i mezzi, per aumentare la sua parte del valore creato dal lavoro e diminuire la parte che va al lavoratore come salario»; così J. EATON, *Economia politica. Introduzione alla teoria economica marxista*, Torino, 1963, p. 95. Il «nesso tra le istituzioni "ancillari", e la sfera di produzione in quanto istituzioni che riproducono quella forza lavoro *disciplinata* che è necessaria al fine di produrre plusvalore, rappresenta l'essenziale legame teorico tra Marx, il (...) lavoro in *Carcere e fabbrica*, e (...) quello di Foucault, almeno in *Sorvegliare e punire*»; così, D. MELOSSI nell'*Introduzione* alla quarta edizione di D. MELOSSI, M PAVARINI, *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, cit., p. 22. Si veda E. GRANDE, *Il terzo strike. La prigionia in America*, Palermo, 2007, pp. 45 e 46, secondo la quale la spiegazione dell'«espansione del popolo dei reclusi va dunque cercata in alcune precise scelte di politica criminale operate dal sistema, dietro le quali è possibile scorgere altrettanto precise strategie di controllo sociale e di mercato e quindi altrettanto precisi interessi politici ed economici».

⁵⁷ Così L. WACQUANT, *Anarchia come organizzazione*, Milano, 2013, p. 113, come citato da R.G. CAPUANO nella *Introduzione* di AA.VV., *Anarchia e prigionia. Scritti sull'abolizione del carcere*, Roma, 2014, p. 9: «lo Stato acquista per Wacquant, un nuovo ruolo, tramutandosi in Stato penale e preferendo incarcerare e, quindi, neutralizzare, gli esuberanti della classe operaia, imporre la disciplina del lavoro salariato desocializzato piuttosto che tutelare le opportunità di vita, il diritto al lavoro, la politica degli alloggi, l'istruzione, la sanità». In effetti, qualsiasi «politica di riduzione o eliminazione degli interventi sociali sfocia (...) in un diretto aumento della povertà», che giova ai «ricchi poiché consente di non rimettere in discussione le strategie di politica economica che, incrementando a dismisura le disparità sociali, avvantaggiano gli abbienti»; così, E. GRANDE, *Il terzo strike. La prigionia in America*, cit. pp. 107 e 108.

⁵⁸ Così S. PALIDDA, *Polizie, sicurezza e insicurezze*, cit., p. 37. Il «profitto prescinde dalle stesse norme che lo regolano ed è il prodotto del ricorso agli intrecci tra lecito, illecito e criminale»; così S. PALIDDA, *Polizie, sicurezza e insicurezze*, cit., p. 139.

⁵⁹ Si veda G. DI CORATO, *Il salto che non vediamo: il futuro dopo la globalizzazione*, in *Il Sole 24 ORE*, 27 aprile 2025, consultabile su <https://24plus.ilsole24ore.com>

⁶⁰ Si veda S. PALIDDA, *Polizia postmoderna. Etnografia del nuovo controllo sociale*, cit., pp. 219 e 220.

⁶¹ Così G. DI CORATO, *Il salto che non vediamo: il futuro dopo la globalizzazione*, cit., consultabile su <https://24plus.ilsole24ore.com>: «Nell'apparente caos del presente, si cela una razionalità che sfugge ai più. (...) Il paradigma economico costruito nel trentennio post-1989 si sta esaurendo. E al suo posto non sta

L'evoluzione del capitale, ora *post-globale*, sempre più finanziarizzato (della centralizzazione dei capitali) e sempre meno industriale (con l'algoritmo che sostituisce la fabbrica), ridefinisce le catene del valore e fissa nuovi equilibri: ora si tratta di disciplinare l'umanità *eccedente*⁶² al lavoro inferiorizzato (*iper-precarizzato*), a maggior beneficio del rapporto fra il lavoro non retribuito e quello retribuito (*saggio del plusvalore*)⁶³. Si aggiunge, così, un nuovo tassello alle pratiche del *caos disciplinato* del carcere⁶⁴: l'educazione-accettazione dello *status* di lavoratore iper-precario.

Appena fuori dalle mura di cinta del carcere si crea, così, lo spazio per una *zona carceraria sociale*: uno spazio sociale abitato dalla marginalità, da occupazioni precarie e flessibili e da condotte apertamente illegali. Un *preariato sociale* al quale «viene impresso un movimento di tipo pendolare, dai margini al carcere e viceversa»⁶⁵: un esercito di riserva del lavoro che appartiene al capitale (vedi *supra*).

Il *progetto*, inoltre, offre sicuri vantaggi al populismo politico-penale⁶⁶, che sa alimentare ad arte e, poi, sfruttare il sentimento di insicurezza collettiva per ottenere consenso.

Infine, il *progetto* si presta anche alla convenienza degli operatori che del sistema penitenziario vivono⁶⁷ e che da esso traggono la loro legittimazione sociale.

sorgendo un mondo nuovo, ma un nuovo assetto del potere. Una rivoluzione passiva, direbbe Gramsci: «una trasformazione senza rivoluzione, senza soggetto, senza emancipazione», condotta dall'interno dello stesso blocco egemonico che fu protagonista della fase precedente»; una «rivoluzione passiva che riorganizza la valorizzazione del capitale passando da tutto fuorché dalla redistribuzione e dall'emancipazione».

⁶² La sovrappopolazione operaia «costituisce un esercito industriale di riserva disponibile che appartiene al capitale (...)»; così, K. MARX, *Il capitale*, cit., pp. 403 e 404. La «classe capitalistica adotta misure estreme per garantire che (...) vi sia cioè sempre un "esercito di riserva del lavoro"»; così J. EATON, *Economia politica. Introduzione alla teoria economica marxista*, cit., p. 89. «Siamo perciò di fronte a una società dove l'umanità è percepita come un'eccedenza sociale, economica e politica. Soprannumeri di cui il potere intende liberarsi per alleggerire il ciclo produttivo (...)»; così, G. CALDIRON, P. PERSICHETTI, *Il welfare della galera. Neoliberalismo e populismo penale*, in *Appendice a A. DAVIS, Aboliamo le prigioni? Contro il carcere, la discriminazione, la violenza del capitale*, cit., pp. 250-252.

⁶³ Il «potere politico deve solo consentire e proteggere con la forza, anche punitiva – sulla scia dell'ottocentesco stato-guardiano –, l'esercizio indisturbato delle libertà economiche da parte di chi già detiene i mezzi per goderne»; A. CAVALIERE, *Diritto penale massimo e diversione discrezionale? Un'ipotesi su neoliberalismo e politica criminale*, in *Riv. Trim. Dir. Ec.*, 2017, pp. 435 e 436.

⁶⁴ Sul proletariato come prodotto della macchina penitenziaria, si veda D. MELOSSI, M. PAVARINI, *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, cit., p. 289: «educazione al lavoro espropriato, educazione al lavoro salariato come unico mezzo per soddisfare i propri bisogni, educazione-accettazione del proprio non-essere proprietario».

⁶⁵ Così V. RUGGIERO, *Il delitto, la legge, la pena. La contro-idea abolizionista*, cit. p. 124.

⁶⁶ La «patente di populista può essere concessa a quanti utilizzano tecniche retoriche o manipolative di acquisizione del consenso, a loro volta costruite intorno alla pretesa di essere gli interpreti più autentici e i difensori più credibili degli interessi del popolo – a prescindere, invero, da ogni rapporto di effettiva corrispondenza tra ideologia e realtà»; così G. FIANDACA, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2013, p. 97, consultabile in <https://discrimen.it>. Così definito il populismo 'politico', l'autore precisa meglio cosa debba intendersi con populismo 'penale': «questa etichetta – escogitata tra altri da Denis Salas – vuol esprimere l'idea di un diritto penale finalizzato al (o comunque condizionato dal) perseguimento di obiettivi politici a carattere populistico». Stefano ANASTASIA ne estende la definizione all'«uso populista del diritto e della giustizia penale da parte di attori politici e istituzionali, in questo modo ampliando lo sguardo anche oltre il novero dei partiti e dei movimenti politici (...) in effetti, l'uso populista del diritto e della giustizia penale è frequentemente attribuito dei movimenti cd. populistici, per la capacità specifica che il diritto penale ha di essere declinato in forma antagonistica, contro i "nemici del popolo", ma può ben essere praticato anche da attori politici tradizionali, o finanche da attori istituzionali (...)»; così S. ANASTASIA, *Le pene e il carcere*, cit. p. 72. Si veda, inoltre, L. FERRAJOLI, *Il populismo penale nell'età dei populismi politici*, in *Questione Giustizia*, 2019, pp. 79 e ss.

⁶⁷ Così argomenta F. VIANELLO, *Sociologia del carcere, Un'introduzione*, cit., p. 28, richiamando il pensiero di D.J. ROTHMAN, *Coscienze and Convenience: The Asylum and Its Alternatives in Progressive America*, Boston, 1980: «Perché la legittimazione del carcere non viene meno? Alcuni autori hanno cercato di offrire

Il cerchio si chiude sul parallelo fronte del potere di polizia con l'affermazione, a partire dalla seconda metà del secolo breve, del modello della *polizia dell'ordine* – a partire dal modello di *law and order* del Presidente statunitense Richard Nixon (1968), per giungere, passando per la guerra alla droga degli anni settanta, a quello dello *zero tolerance policing* degli anni novanta del secolo scorso⁶⁸.

Il «nesso tra disciplinamento, obbedienza e inclusione subordinata (sia che ciò avvenga insieme ad una retorica di “riabilitazione” oppure no) sembra quindi costituire la perenne (programmatica) *raison d'être* del carcere. Si tratta di un nesso che sempre riguarda, a livello di massa, gli *outsider*, gli strati marginali della popolazione, anche se questi potranno essere “etnici” in certi luoghi oppure “migranti” in altri»⁶⁹.

Sono trascorsi cinquant'anni dall'analisi di Michel FOUCAULT, ma essa appare ancora attuale: «se le carceri sono un problema, lo sono innanzitutto per noi, che ci interroghiamo sui caratteri della società in cui vogliamo vivere e sui principi ai quali diciamo di essere affezionati»⁷⁰.

4. La prospettiva abolizionista

Nel tentativo di classificare, sistematizzare le diverse posizioni politico-filosofico-sociologiche che orbitano intorno alla prospettiva abolizionista, autorevole dottrina suggerisce di distinguere tra *abolizionismo penale*, *abolizionismo istituzionale* e *riduzionismo penale*:

-l'*abolizionismo penale* muove una «critica radicale dell'intero sistema penale unitamente a una proposta politica volta a 'fare a meno' del sistema della sofferenza legale»⁷¹ (c.d. *abolizionismo radicale*);

-l'*abolizionismo istituzionale* circoscrive «l'obiettivo della propria critica e della propria azione politica nei confronti della sola istituzione carceraria e i altre istituzioni penali segregative»⁷²;

-il *riduzionismo penale* «milita in favore di un 'contenimento', di una drastica 'riduzione' della sfera giuridico-penale»⁷³.

Nella prospettiva più realistica di un percorso graduale, più che in quella di una rottura *rivoluzionaria* del sistema, nella classificazione proposta, si può sostenere che la posizione

una risposta a quest(a) domanda. Secondo Rothman (1980) il motivo va almeno in parte ricercato nella convenienza degli operatori del sistema penale. Ripetutamente rilegittimati e rinvigoriti dalle teorie dei riformatori, essi avrebbero stretto un'alleanza simbolica con i riformatori che garantisce la sopravvivenza dei nuovi programmi penali nonostante i loro ripetuti insuccessi».

⁶⁸ Il suo sostrato ideale «rivendica, difatti, l'abbandono da parte delle autorità pubbliche della presa in carico di tipo sociale delle problematiche dei mercati illegali, delle devianze giovanili e delle marginalità sociali, in favore dell'intervento di polizia per il contrasto dei crimini di strada, il ristabilimento dell'ordine legale e la tutela delle libertà della gente perbene»; così D. BERTACCINI, *La politica di polizia*, cit., p. 256.

⁶⁹ Così, D. MELOSSI nell'*Introduzione* alla quarta edizione di D. MELOSSI, M PAVARINI, *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, cit., pp. 32 e 33. L'«esercizio della forza da parte dello Stato non è che la continuazione su un piano di violenza di quel dominio che trova la sua espressione “pacifica” nelle misure legislative. In questo caso ancora una volta l'uso della forza da parte della polizia o delle forze armate protegge gli interessi della classe capitalistica»; così J. EATON, *Economia politica. Introduzione alla teoria economica marxista*, cit., pp. 96 e 97.

⁷⁰ Così G. ZAGREBELSKY nella *Postfazione* di L. MANCONI, S. ANASTASIA, V. CALDERONE, F. RESTA, *Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*, cit., p. 107 (*Postfazione*).

⁷¹ M. PAVARINI, *Il sistema della giustizia penale tra riduzionismo e abolizionismo*, in *Dei delitti e delle pene*, n. 3, 1985, p.525.

⁷² M. PAVARINI, *Il sistema della giustizia penale tra riduzionismo e abolizionismo*, in *Dei delitti e delle pene*, cit. pp. 525 e 526.

⁷³ M. PAVARINI, *Il sistema della giustizia penale tra riduzionismo e abolizionismo*, in *Dei delitti e delle pene*, p. 526. Dello stesso autore con L. FERRARI, si suggerisce anche la lettura di *NO PRISON (manifesto)*, manifesto di venti punti a sostegno dell'abolizione del carcere, consultabile in <https://noprison.eu>

riduzionista dialoghi con quella dell'*abolizionismo istituzionale* e, poi, con quella (ad oggi ritenuta più) radicale dell'*abolizionismo penale*⁷⁴. L'obiettivo finale, partendo dal riduzionismo e passando attraverso l'*abolizionismo istituzionale*, è, dunque, quello del superamento di un sistema penale (quantomeno dell'attuale sistema irriducibilmente ed essenzialmente aggrappato ai paradigmi della scuola classica) che, impegnato a speculare su sé stesso, per la conservazione di sé stesso, astrae l'individuo dalle dinamiche, anche conflittuali, del corpo sociale, restituendo di esso un'immagine falsificata e riduttiva⁷⁵.

L'abolizionismo va «interpretato come una prospettiva *altra* nello studio della criminalità e della legislazione, e come una delle filosofie penali riduzioniste che invocano la pena solo come ultima soluzione»⁷⁶.

Al di là dello sforzo classificatorio, resta vero che l'abolizionismo, essenzialmente, «**consiste in un approccio**, una prospettiva, una metodologia, insomma in un modo diverso di guardare al **crimine, alla legge e alla punizione**» (grassetto di chi scrive). Non esiste, in altri termini, una «teoria abolizionista compiuta che ne racchiuda tutte le caratteristiche e gli approcci al sistema della giustizia criminale»⁷⁷.

Citando l'attivista statunitense Angela DAVIS, si può affermare che il compito primario dell'abolizionismo sia quello di «costruire un linguaggio politico e un discorso teorico capaci di separare la criminalità dalla punizione»⁷⁸, in seno ad una più ampia strategia «accompagnata da nozioni alternative di criminalità, di analisi critiche della legge e da un radicale ripensamento della natura, della funzione e della filosofia della pena»⁷⁹.

Gli «abolizionisti non sognano la giustizia perfetta ma mirano a stabilire dei principi di giustizia radicale. La loro attenzione rivolta ai rapporti sociali anziché alle istituzioni, al contesto nel quale le persone interagiscono anziché alle norme ufficiali e ai professionisti estranei a quel contesto, rivela uno specifico retroterra politico e filosofico»⁸⁰.

Sono così «**numerose coordinate** entro le quali collocare il pensiero abolizionista, e se esaminiamo l'analisi abolizionista della punizione le coordinate si affollano, si sovrappongono, al punto che **ognuno può scegliere quelle più vicine alla propria sensibilità**» (grassetto di chi scrive)⁸¹.

⁷⁴ F. RESTA in L. MANCONI, S. ANASTASIA, V. CALDERONE, F. RESTA, *Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*, cit., pp. 88 e ss., propone un decalogo (riduzionista) per intraprendere la strada verso l'abolizione del carcere: «diritto penale come *extrema ratio*»; «cancellare l'ergastolo», «ridurre le pene detentive», il «carcere residuale», una «giurisdizione penale minima», «niente cella prima del giudizio», «garantire le alternative in corso di esecuzione», «diritti dei detenuti», «umanizzare il trattamento penitenziario», «basta con i minori dietro le sbarre», «fine delle misure di sicurezza detentive». Sull'urgenza di superare la pena dell'ergastolo, si veda S. ANASTASIA, *Le pene e il carcere*, cit., pp.129 e ss. Possiamo «qualificare la pena dell'ergastolo *fattualmente* come una pena disumana, in ragione dell'annichilimento della libertà umana che in essa è perseguita, e *formalmente* come una pena capitale, prevedendo essa la morte civile del reo (...)»; così S. ANASTASIA, *Le pene e il carcere*, cit., p. 142.

⁷⁵ Spoglio della sua natura sociale, il consociato sarebbe libero di scegliere tra il bene ed il male e, dunque, moralmente responsabile del male agito ed infine meritevole della corrispettiva (proporzionata e, perciò, 'giusta') sofferenza sanzionatoria (vedi *infra* sull'inganno del libero arbitrio).

⁷⁶ V. RUGGIERO, *Il delitto, la legge, la pena. La contro-idea abolizionista*, cit. p. 241.

⁷⁷ V. RUGGIERO, *Il delitto, la legge, la pena. La contro-idea abolizionista*, cit. p. 9.

⁷⁸ A. DAVIS, *History is a weapon. The challenge of prison abolition: a conversation between Angela Y. Davis and Dylan Rodriguez*, consultabile in <http://www.historyasweapon.com>

⁷⁹ V. RUGGIERO, *Il delitto, la legge, la pena. La contro-idea abolizionista*, cit. p. 11.

⁸⁰ V. RUGGIERO, *Il delitto, la legge, la pena. La contro-idea abolizionista*, cit. p. 14. Quanto ai padri filosofici del pensiero abolizionista, Vincenzo RUGGIERO, affermata una chiara posizione antiplatonica, richiama gli insegnamenti di Aristotele, di Tucidide, di Agostino e di Spinoza; così, V. RUGGIERO, *Il delitto, la legge, la pena. La contro-idea abolizionista*, cit. pp. da 25 a 46.

⁸¹ V. RUGGIERO, *L'abolizionismo penale è possibile ora e qui*, 2011, consultabile in <https://scarceranda.ondarossa.info>: «Dobbiamo solo rallegrarci se troviamo difficoltà nel collocare

Dal cristianesimo sociale (ispirato alla teologia della liberazione) di Louk HULSMAN⁸², alla prospettiva materialista-marxista di Thomas MATHIESEN⁸³ (con l'esperienza del KROM, associazione norvegese per la riforma del diritto penale), al pensiero anarchico di Nils CHRISTIE⁸⁴ (si vuole richiamare anche il contributo, ancora attuale, dei tre principali rappresentanti dell'anarchismo classico: Pëtr A. KROPOTKIN, Emma GOLDMAN ed Alexandr BERKMAN)⁸⁵, si vuole, in questa sede, richiamare la sensibilità, che si direbbe di *abolizionismo istituzionale*, di Angela DAVIS, secondo la quale, in una prospettiva strutturalista (riconducibile al pensiero materialista), il «processo attraverso cui la carcerazione si è trasformata nel principale tipo di punizione inflitta dallo stato è strettamente legato all'ascesa del capitalismo e alla comparsa di un nuovo insieme di condizioni ideologiche»⁸⁶.

L'abolizione del sistema detentivo costituisce, nel ragionamento dell'autrice, un requisito fondamentale per rivitalizzare la democrazia⁸⁷. In una tale prospettiva, l'alternativa al carcere va ricercata non già in misure che gli somiglino, ma nella «demilitarizzazione delle scuole», nella «rivitalizzazione dell'istruzione a tutti i livelli», in un «sistema sanitario che fornisca cure psicofisiche gratuite a tutti» ed in un «sistema giudiziario basato sulla riparazione e la riconciliazione anziché sul castigo e la vendetta»⁸⁸.

l'abolizionismo in un quadro di riferimento unico e coerente in termini politici, sociologici o filosofici. I suoi tratti sono inclusivi, non esclusivi, permettendo a chiunque sia dotato di spirito critico di individuarvi almeno un aspetto del proprio pensiero».

⁸² Si veda L. HULSMAN, J.B. DE CÉLIS, *Pene perdute. Il sistema penale messo in discussione*, trad. it., Torino, 2001, consultabile in <https://www.inventati.org>

⁸³ Si veda T. MATHIESEN, *Perché il carcere?*, cit., pp. 85 e 86, consultabile su <http://www.ristretti.it> Nell'introduzione, alle pagine 6 e 7, Vincenzo RUGGIERO, osserva sull'autore: «attribuisce alla pena dei principi di restituzione autoritaria, secondo cui il carcere è un giusto armamentario reattivo indirizzato al comportamento cui viene inflitto. Di qui le idee di chiarezza e proporzionalità della pena, scientificamente commisurate alla gravità dell'offesa. Si tratta, secondo Mathiesen, di un discorso circolare: spesso è proprio la severità della pena a suggerire la presunta gravità del reato, e non viceversa, in un universo simbolico che si ritiene collettivamente condiviso ma che tale non è».

⁸⁴ N. CHRISTIE, *Abolire le pene? Il paradosso del sistema penale*, Torino 1985. Si veda, inoltre, G. MANNOZZI, R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, Milano, 2022, p. 27 (*Prefazione* di M. CARTABIA, A. BARO). Ivi, gli autori valorizzano l'idea di Nils CHRISTIE di una giustizia che restituisca il conflitto alle parti, valorizzando il ruolo della comunità, nella prospettiva di una giustizia relazionale e di prossimità.

Viene, così, in mente a chi scrive una certa assonanza con l'essenza del pensiero anarchico: l'«anarchismo vuole tornare all'individuo e alla comunità, il che non è 'pratico' ma necessario (cioè rivoluzionario)» (così D. MACDONALD, *Politics Past*, Encounter, 1957, come citato in C. WARD, *L'anarchia, un approccio essenziale*, Milano, 2020, p. 102).

⁸⁵ P. KROPOTKIN, E. GOLDMAN, A. BERKMAN, *Anarchia e prigionieri. Scritti sull'abolizione del carcere*, cit., *Introduzione* di R.G. CAPUANO.

⁸⁶ A. DAVIS, *Aboliamo le prigionie? Contro il carcere, la discriminazione, la violenza del capitale*, Roma, 2009, p. 51. La posizione di partenza dell'attivista è molto chiara: «La prigionia non è l'unica istituzione ad aver sollevato problematiche complesse tra quanti, convivendoci, si erano talmente abituati alla sua presenza da non riuscire a concepire una società senza di essa. Se si considera la storia degli Stati Uniti, viene subito in mente il sistema della schiavitù. (...) le affinità tra la schiavitù e il penitenziario erano notevoli. (...) entrambe le istituzioni applicavano forme di punizioni simili e, in effetti, le regole carcerarie assomigliavano molto agli *Slaves Codes* (...)»; A. DAVIS, *Aboliamo le prigionie? Contro il carcere, la discriminazione, la violenza del capitale*, cit., pp. 29 e ss.

Le carceri hanno «continuato ad adempiere al loro ruolo storico di presidi di ciò che potremmo chiamare una colonizzazione "interna" (e al tempo stesso anche "esterna") – o almeno ad essere come tali percepite»; così, D. MELOSSI nell'*Introduzione* alla quarta edizione di D. MELOSSI, M. PAVARINI, *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, cit., pp. 29 e 30.

⁸⁷ A. DAVIS, *Aboliamo le prigionie? Contro il carcere, la discriminazione, la violenza del capitale*, cit., p. 47.

⁸⁸ A. DAVIS, *Aboliamo le prigionie? Contro il carcere, la discriminazione, la violenza del capitale*, cit., p. 117.

Secondo l'attivista, occorre, in ultima analisi, spezzare il legame concettuale tra delitto e castigo, in una «comprensione più articolata del ruolo sociale del sistema penale»⁸⁹.

Pur in un panorama relativamente eterogeneo e di sensibilità diverse, le proposte abolizioniste paiono, infine, tutte convergere verso l'alternativa (o, meglio, verso il vero e proprio *salto di paradigma*⁹⁰) della *riconciliazione partecipativa* e della riparazione.

In effetti, un sistema penale che finalmente accetti che la natura *sociale* dell'individuo ne comporta anche inevitabili profili di conflittualità⁹¹ (interpersonale o nei confronti della collettività organizzata in istituzioni che esercitano il potere)⁹², meglio può garantire la pace sociale non già reprimendoli con la violenza del carcere, ma (*ex ante*) prevenendoli con interventi sociali adeguati ed *ex post* accettandoli e valorizzandoli⁹³ in un percorso di ricomposizione rigenerativa dei legami sociali (sul modello alternativo di giustizia riparativo-partecipativa).

Ciò, affinché il *sistema* stesso divenga l'opportunità per un superamento ed una valorizzazione costruttiva del conflitto e per la ricostituzione dei legami sociali (o, meglio, per la costituzione di legami sociali nuovi che finalmente recuperino le ragioni fiduciarie che costituiscono il fondamento della società⁹⁴) e, perciò, in ultima analisi, possa porsi, finalmente, come sistema di vera e rinnovata pace sociale⁹⁵.

⁸⁹ A. DAVIS, *Aboliamo le prigioni? Contro il carcere, la discriminazione, la violenza del capitale*, cit., p. 122.

⁹⁰ Così si esprime G. MOSCONI, *Sostenibilità e trasformazioni della pena negli spazi del penitenziario. Note conclusive*, in *Antigone*, n. 2, 2024, p. 140: «un “salto di paradigma” che consideri, in termini più approfonditi e adeguati, l'effettiva specificità del proprio intervento, nel quadro di un'efficace attivazione di risorse e di un profondo mutamento culturale, normativo e istituzionale, come elementi in gioco nella prospettiva non solo della ricomposizione dei rapporti alterati dall'illecito, ma anche di un profondo e complessivo cambiamento sociale». Dello stesso autore, si veda anche, *La giustizia riparativa tra funzionalità del diritto penale e alternatività di paradigmi*, in *Antigone*, n. 2, 2021, pp. 123 e ss.

⁹¹ Già le prime teorie conflittuali della seconda metà del novecento riconoscono l'«esistenza e il valore della conflittualità di gruppi e attori collettivi, sempre come elemento dinamico nell'equilibrio sociale»; così S. ANASTASIA, *Le pene e il carcere*, cit., p. 60.

⁹² Una delle critiche che la dottrina criminologica muove ai presupposti comuni alle scuole del diritto penale è che «sia possibile vivere in società evitando ogni conflitto»; così F. VIANELLO, *Sociologia del carcere, Un'introduzione*, cit., p. 47.

⁹³ I conflitti sono preziosi «non perché aiutano a risolvere problemi, ma perché possono aprire la strada al mutamento sociale»; così, V. RUGGIERO, *Il delitto, la legge, la pena. La contro-idea abolizionista*, cit. p. 243. L'ossequio per la «legalità d'oggi rappresenta solo un aspetto, e non il più alto, della nostra umana missione: poiché attraverso la legalità d'oggi spetta a noi preparar quella di domani, attuando con un “perpetuo lavoro” quell'idea di giustizia che, immanente e sempre rinascente nel nostro spirito, si ritrova in tutte le leggi, ma non si esaurisce in nessuna. (...) E se pure la lotta per la giustizia richieda in alcuni casi di oltrepassare l'ordine stabilito, ciò non potrà accadere (...) per mero arbitrio o interesse individuale, ma (tale essendo la natura della giustizia) solo in ossequio ad un'altra legge, più alta e perciò più severa, che si riconosca già come vigente, e della quale perciò si accettino e adempiano i più gravi e duri doveri»; G. DEL VECCHIO, *La Giustizia*, cit. pp. 181 e 182.

⁹⁴ L'importanza di ripristinare le ragioni fiduciarie dei legami sociali, come forma di prevenzione e contrasto della secolare piaga italiana della criminalità organizzata di stampo mafioso, si coglie con grande chiarezza dall'analisi laica (di taglio essenzialmente economico) del fenomeno che ne offre D. GAMBETTA, *La mafia siciliana. Un'industria della protezione privata*, Torino, 1994, p. 5. Si tratterebbe, così, di aggredire il patrimonio ‘reputazionale’ della mafia, che, forse, più e prima ancora di quello economico (già aggredibile in forza del D.Lgs. n. 159/2011), ne garantisce la secolare perpetuazione.

⁹⁵ AA.VV., *Formare al diritto e alla giustizia: per una autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa in ambito universitario*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2014, p. 136, consultabile in <https://www.giustizia.it> Ivi si richiama il contributo di S. COTTA, *Il diritto: struttura di pace*, in *Iustitia*, 1992, pp. 379 ss., secondo il quale che il diritto debba essere in sé una «struttura di pace» deriva, peraltro, dal suo «esplicito carattere tipologicamente anticonflittuale (...) e (dalla) sua intenzionalità a sostituire il conflitto e l'imporsi della potenza, sempre possibili nella condizione umana, con il dialogo, il discorso di ragione».

Alla diffusa percezione di utilità e, dunque, di irrinunciabilità (si vorrebbe dire di ineluttabilità) dello strumento carcerario -nella migliore delle opinioni inteso quale *male necessario*- per ragioni di difesa sociale, o, meglio si dovrebbe dire, di conservazione dell'assetto sociale dato, si può opporre l'esperienza storica del superamento dell'istituzione totale⁹⁶ più prossima (se non sovrapponibile), per le sue caratteristiche, al carcere, alla quale si opponevano le medesime esigenze di tutela della collettività: il manicomio⁹⁷.

Valga, sul punto, la lucida analisi di Franco BASAGLIA.

«Carcere e manicomio – una volta separati – continuarono tuttavia a conservare l'identica funzione di tutela e difesa della “norma” dove l'abnorme (malattia o delinquenza) diventava norma nel momento in cui era circoscritto e definito dalle mura che ne stabilivano la diversità e la distanza. (...) nonostante la separazione ideologica delle due entità (delinquenza e malattia) ciascuna con la propria istituzione specifica, praticamente resta inalterata la stretta relazione dell'una e dell'altra con l'ordine pubblico: il che mantiene inalterata la funzione di entrambe le istituzioni come tutela e difesa di quest'ordine»⁹⁸.

L'autore vuole rammentare ai «direttori delle carceri e ai loro legislatori: “... possiate ricordare e riconoscere che, nei loro confronti, **la vostra superiorità è soltanto una: la forza**”» (grassetto di chi scrive)⁹⁹.

Per l'istituzione carceraria, come già per quella manicomiale, si può, dunque, concludere che ciò che può apparire «un'avventura rischiosa e piena di minacce, è soltanto l'inserimento nella normativa (...) di un elemento civile e costituzionale che sarebbe dovuto esservi implicito e non lo era: il riconoscimento dei diritti dell'uomo, sano e malato»¹⁰⁰.

Si auspica, in altri termini, una *legge n. 180* anche per il carcere: ad «uno degli estremi dello “spazio immenso che separa la malattia mentale dalla criminalità”, (...) la libertà e la fraternità hanno compiuto il miracolo. E compiranno un miracolo anche all'altro estremo»¹⁰¹.

A chi rimproveri alla prospettiva abolizionista un più pragmatico senso di realtà (o forse, meglio dovrebbe dirsi, di una certa rappresentazione falsata e riduttiva della realtà), si può ben rispondere che l'assunto (*di realtà?*) sul quale poggia la risposta punitiva (ad oggi, essenzialmente) carceraria,

⁹⁶ Sul concetto di istituzione totale si veda E. GOFFMAN, *Asylum. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, cit., p. 29: un'«istituzione totale può essere definita come il luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone che – tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo- si trovano a dividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato».

⁹⁷ «Si deve scoprire un crimine che si adatti alla punizione, e ricostruire la natura dell'internato per adattarla al crimine»; così, E. GOFFMAN, *Asylum. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, cit., p. 398. In tale affermazione, nella postfazione dell'opera di GOFFMAN, alla pagina 401, Franco e Franca BASAGLIA, colgono il significato delle istituzioni totali, «smascherando la natura esclusiva e discriminante di un intervento, la cui obiettività reale sembra creata dal pregiudizio che l'ha provocato. Ciò che risulta da questa affermazione è la necessità della punizione, come partenza originaria intorno alla quale viene a costituirsi l'esistenza della istituzione stessa. In un certo senso, questa necessità di punizione risulterebbe la funzionalità delle istituzioni al sistema sociale di cui sono strumento di controllo».

⁹⁸ F. BASAGLIA, *La Giustizia che punisce. Appunti sull'ideologia della punizione*. Relazione al VIII Convegno nazionale dei Comitati d'azione per la giustizia, in F. BASAGLIA, *Scritti, II, 1968-1980*, Torino, 1982, p. 187. Si veda, inoltre, il contributo di A. BARATTA, in *Libertà e salute: la nuova legislazione psichiatrica*, in *La Questione Criminale*, 1979, pp. 367 e 368: «D'altra parte noi sappiamo che le funzioni effettivamente esercitate dal carcere e dal manicomio sono in gran parte comuni e complementari per quanto riguarda il meccanismo di marginalizzazione e di amministrazione di una clientela che è omogenea quanto all'estrazione sociale e che si trova distribuita, in maniera che potrebbe essere considerata fungibile, tra le due istituzioni» (grassetto di chi scrive).

⁹⁹ F. BASAGLIA, *La Giustizia che punisce. Appunti sull'ideologia della punizione*, cit., p. 198.

¹⁰⁰ F. BASAGLIA, Prefazione a *Il giardino dei gelsi* (a cura di E. VENTURINI, Torino, 1979), in F. BASAGLIA, *L'utopia della realtà*, Torino, 2005, p. 303.

¹⁰¹ Così P. KROPOTKIN, in P. KROPOTKIN, E. GOLDMAN, A. BREKMAN, *Anarchia e prigionieri*, cit., p. 39.

è fondato, per lo più, sull'inganno (sulla finzione) liberal-classiceggiante del *libero arbitrio*¹⁰² quale rassicurante presupposto della responsabilità morale¹⁰³ e, dunque, della meritevolezza di una punizione¹⁰⁴: «i classici sostenevano che il reo dotato di libero arbitrio era appunto libero di scegliere fra il bene e il male, cioè fra l'osservanza o la violazione del diritto, e se sceglieva liberamente il male doveva essere punito proporzionalmente alla gravità oggettiva e soggettiva dell'illecito commesso»¹⁰⁵.

L'individuo si determinerebbe, così, alla condotta *deviante* nella solitudine di una sorta di *vuoto cosmico*, astratto¹⁰⁶ dalla trama delle relazioni intersoggettive e dalle condizioni sociali ed economiche che ne definiscono il contesto di realtà e che, in altri termini, lo definiscono come *soggetto sociale*¹⁰⁷.

E' un inganno per illudere il singolo di avere una forza ed una libertà che non ha e per giudicarlo, quindi, per una responsabilità che (almeno in parte) non ha.

A ciò consegue, nella logica del retributivismo, una meritevolezza di pena (aritmeticamente dosata e, perciò, *giusta*; si tace, invece, della pena *esemplare*, sganciata finanche dal paradigma retribuzionista della ritorsione *proporzionata*), che riposa su di una libera scelta del *male* da parte del consociato, agita a discapito della collettività, secondo il classico incedere della triade *hegeliana*¹⁰⁸: tesi (diritto) – antitesi (reato, come negazione del diritto) – sintesi (pena, come negazione della negazione del delitto).

¹⁰² Per Friedrich Wilem NIETZSCHE, il 'libero arbitrio' è, in fin dei conti, una filosofica invenzione per non annoiare gli dèi: un «mondo concepito secondo un perfetto determinismo potrebbe esser facilmente indovinato dagli dèi, e di conseguenza sarebbe ben presto noioso; è questa una ragione sufficiente perché i filosofi, questi amici degli dèi, non impongano ad essi una visione così deterministica»; F.W. NIETZSCHE, *Genealogia della morale*, cit., p. 55.

¹⁰³ Il libero arbitrio è un trucco dei «teologi, i quali mirano a rendere "responsabile" l'umanità, cioè a renderla dipendente da loro. (...) Secondo Nietzsche, perciò, la nozione di libero arbitrio asseconda i desideri dei sacerdoti, collocati in alto nella gerarchia ecclesiastica, di rivendicare il proprio diritto di punire. Nel Cristianesimo, gli esseri umani sono ritenuti liberi in modo da poter essere considerati colpevoli e, quindi, da poter essere giudicati e torturati. Ogni atto, in questo modo, diventa "libero", e l'origine di ogni evento viene situata nella coscienza: la cristianità, in questo senso, è la malattia del boia»; così, V. RUGGIERO, *Il delitto, la legge, la pena. La contro-idea abolizionista*, cit. p. 240.

¹⁰⁴ In un approccio di tipo strutturalista, affrontando il fenomeno sociale della criminalità sulla scorta del contributo di Karl MARX, D. MELOSSI osserva: «La teoria della libera volontà si chiarisce (...) come presupposto metafisico per giustificare la pena. (...) L'uomo inteso non più come essere generico, deve essere ridotto e abituato alla condizione operaia. (...) l'uso della violenza dello Stato e quindi il diritto penale e della pena, ne *Il capitale*, è analizzato da Marx nella funzione che questa svolge al fine di garantire il controllo della forza-lavoro e quindi l'estrazione del plus-valore, lo sfruttamento»; D. MELOSSI, in AA. VV., *Criminologia e marxismo: alle origini della questione penale nella società de "Il Capitale"*, in *La Questione criminale*, 1975, pp. 323 e ss.

¹⁰⁵ C.F. GROSSO, *La criminalità*, in *Storia d'Italia*, Annali, 12, a cura di L. VIOLANTE, 1997, Torino, p. 15.

¹⁰⁶ «Ciò che Kant, né tanto meno Hegel riuscivano a giustificare risiede nel fatto che la pena dovrebbe colpire l'uomo razionale, coautore della legge, colpisca l'uomo empirico, fatto di carne e sangue»; così, P. RICOEUR, *La giustizia dello Stato e l'etica della vittima*, in *Vita e Pensiero*, 2005, p. 64.

¹⁰⁷ Vi è una «forma specifica della coscienza, che possiamo chiamare coscienza transubiettiva, per la quale il soggetto si contrappone oggettivamente ad altri, e riconosce sé come appartenente ad un ordine di relazioni con altri; v'ha, insomma, una coscienza di sé in forma obbiettiva, per cui la subiettività si proietta in una coordinazione»; così, G. DEL VECCHIO, *La Giustizia*, cit., p. 84. L'essenza della giustizia, in altri termini, insiste nella «posizione obbiettiva della subiettività, e nella coordinazione intersubiettiva che ne consegue»; così, G. DEL VECCHIO, *La Giustizia*, cit., p. 87.

¹⁰⁸ Nel «momento in cui si costruisce il reato come ente giuridico che trova il suo fondamento e la sua giustificazione esclusivamente nel concetto di violazione del diritto, e che in tanto tale impone la reintegrazione del diritto violato attraverso l'irrogazione di una pena proporzionata alla infrazione commessa, il carattere astratto del diritto penale viene tuttavia enfatizzato. In questa prospettiva il rapporto di proporzione che deve intercorrere fra reato e sanzione penale viene rigorosamente impostato sul terreno

Ne risulta una nozione di responsabilità morale, quale conseguenza del libero arbitrio e fondamento della meritevolezza del castigo, che presenta la *sottigliezza* argomentativa «della rissa da bar, di una faida nell'entroterra, o di topi bloccati in una frenetica lotta mortale: il desiderio di colpire quando ci fanno male»¹⁰⁹. Dunque, una nozione di responsabilità morale che, accedendo ad un'idea di rivalsa e di retribuzione, appare, in ultima analisi, concettualmente riconducibile ad uno stato emotivo rabbioso.

D'altro canto, se si vuol muovere dallo *standard* dell'uomo razionale, occorre poi, anche farsi carico delle conseguenti contraddizioni.

La prima: si qualifica come *deviante* la condotta dell'agente che turbi (anche) l'ordine sociale, salvo, poi, astrarlo dalla sua stessa natura (sociale) e ridurre, così, la sua azione ad un fatto essenzialmente individuale e non anche sociale¹¹⁰.

La seconda: si assume che punire una condotta sia «accettabile se quell'atto, compiuto da persona "ragionevole e prudente", è considerato riprovevole agli altri; secondo questa tesi, gli imputati nel sistema della giustizia criminale vanno ritenuti "componenti medi" della comunità, anche se commettono azioni che persone "medie" e prudenti, in quella stessa comunità, probabilmente non commetterebbero»¹¹¹.

La realtà empirica che quotidianamente affolla le aule di giustizia -così come è descritta dai Pubblici Ministeri nei capi di imputazione delle richieste di rinvio a giudizio- è, invero, fatta di individui di *carne e sangue*¹¹², calati in una dinamica sociale conflittuale e di circostanze contingenti¹¹³ e non, invece, di individui razionali ed astratti¹¹⁴. Trattare come se «fosse compiuta

della retribuzione giuridico-morale»; C.F. GROSSO, *La criminalità*, in *Storia d'Italia*, Annali 12, a cura di L. VIOLANTE, 1997, Torino, p. 12.

¹⁰⁹ Citazione tratta da D.C. DENNET, G.D. CARUSO, *A ognuno quel che si merita, Sul libero arbitrio*, 2022, Milano, p. 67. Sul tema del libero arbitrio, vedi *infra*.

¹¹⁰ Il delitto non è soltanto un fatto individuale del quale il suo autore deve rispondere, ma è «anche, specialmente nelle sue forme più gravi e costanti, un fatto sociale, che indica manchevolezze e squilibri nella struttura della società dove ha avuto origine»; G. DEL VECCHIO, *La Giustizia*, cit. p. 197.

¹¹¹ V. RUGGIERO, *Il delitto, la legge, la pena. La contro-idea abolizionista*, cit. p. 46.

¹¹² Si evoca l'«uomo empirico, fatto di carne e sangue» di P. RICOEUR, *La giustizia dello Stato e l'etica della vittima*, cit., p. 64. La personalità umana, se è «assoluta nella sua essenza, ha pure (...) un suo divenire nel mondo empirico, e si forma quivi attraverso una serie di relazioni p "stati di fatto", che, in quanto vi partecipano più soggetti, cadono sotto l'impero della giustizia, e debbono essere retti da essa mentre dura lo stesso processo di formazione»; così G. DEL VECCHIO, *La Giustizia*, cit., p. 145.

¹¹³ La «giustizia, insomma, non ha a che fare con le teorie o le forme astratte; essa ha a che fare – in modo drammatico e coinvolgente – con l'esistenza concreta degli esseri umani»; così C. MAZZUCATO, *Per una risposta democratica alle domande di giustizia: il compito appassionante della mediazione in ambito penale*, in *Ars interpretandi*, 2004, 9, pp. 165 e ss.

¹¹⁴ Gli «abolizionisti (...) suggeriscono che l'ignoranza caratterizza le istituzioni della giustizia criminale, nel senso che i professionisti che la popolano non conoscono le circostanze, le interazioni e le dinamiche che producono le situazioni problematiche definite in fretta come crimini» (grassetto di chi scrive); V. RUGGIERO, *L'abolizionismo penale e` possibile ora e qui*, cit., consultabile in <https://scarceranda.ondarossa.info> Il «sistema della giustizia criminale ignora le motivazioni e i meccanismi delle situazioni problematiche, il pubblico ignora gli effetti delle decisioni prese dal sistema della giustizia, le vittime ignorano il modo di articolare la loro esperienza fuori dalle narrazioni ufficiali e i criminologi non conoscono i "criminali". Il concetto di criminalità diventa così il risultato di una cospirazione dell'ignoranza» (grassetto di chi scrive); così, V. RUGGIERO, *Il delitto, la legge, la pena. La contro-idea abolizionista*, cit. p. 33.

In «aula, l'imputato è così solo che non si stenta a riconoscerlo. Invitato a parlare, rischia di essere allontanato se si eccita a difendersi, di sembrare pentito se confuso, simulatore se piange, d'aver imparato la lezione dall'avvocato se si esprime con chiarezza. Oppure sta immobile, intontito, la bocca semiaperta, fissando la parete dietro i giudici, il crocefisso e la scritta "La legge è uguale per tutti", e magari non sa leggerla. (...) Ognuna delle parti si palleggia l'imputato con la presunzione di saper tutto di lui» (grassetto di chi scrive); così D. TROISI, *Diario di un giudice*, Palermo, 2012, pp. 33 e 34.

una personalità imperfetta od embrionale; considerare solo in astratto la sua entità o virtualità potenziale, e non anche la fase attuale del suo sviluppo e le sue concrete esplicazioni; prescindere da ciò che, nel modo di essere di un soggetto, rappresenti l'effetto dell'attività altrui, annullando così *ex abrupto* gli obblighi e le esigenze che possano derivare dalle anteriori reciproche interferenze, significherebbe contravvenire al principio fondamentale della giustizia, che vuole appunto l'obiettiva valutazione della persona»¹¹⁵.

Ad ogni buon conto, già da un punto di vista strettamente filosofico, libero arbitrio e responsabilità morale paiono concetti fra loro incoerenti, in quanto il «desiderio di portare in se stessi l'intera e ultima responsabilità per le proprie azioni e di esimere da essa Dio, mondo, progenitori, caso, società, equivale infatti ad essere appunto nientemeno che quella *causa sui* e a tirare per i capelli se stessi dalla palude del nulla all'esistenza»¹¹⁶: per essere realmente liberi dovremmo essere causa di noi stessi.

5. L'inganno dell'individuo astratto e razionale e del libero arbitrio. Restituiteci, per favore, l'uomo empirico di carne e sangue

Appare ben più prossimo all'esperienza di realtà (nella rappresentazione oggettiva che ne offre il dato statistico della *devianza*)¹¹⁷ e più immediatamente sostenibile, l'assunto secondo il quale ogni individuo abbia una limitata capacità di controllo sul proprio agire, in quanto molti dei fattori sui quali esercita la volontà si pongono oltre il suo controllo.

Detto meglio: «ciò che facciamo e il modo in cui siamo sono fondamentalmente il risultato di fattori che sfuggono al nostro controllo e (...) pertanto noi non siamo mai moralmente responsabili delle nostre azioni in senso particolare ma pervasivo – quel senso che ci renderebbe veramente meritevoli di biasimo o lode, di punizione o ricompensa -»¹¹⁸.

Occorre, a questo punto, intendersi sul concetto di *libero arbitrio* dell'individuo. La filosofia contemporanea tende a definire il *libero arbitrio* come il controllo sull'azione necessario per un particolare tipo di responsabilità morale; in particolare, si tratterebbe della «facoltà o capacità caratteristica degli agenti in virtù della quale essi possono meritare giustamente di essere rimproverati o puniti o ricompensati per le loro azioni»¹¹⁹.

Un'azione potrebbe, dunque, dirsi effettivamente *libera*, nel senso richiesto dalla responsabilità morale (e dalla conseguente meritevolezza del castigo), soltanto se essa non fosse «prodotta da un processo deterministico che risale a fattori causali al di fuori del controllo dell'agente»¹²⁰. Se, però, tra le cause della condotta umana si includono i c.d. fattori sociali -quali cause, come si sostiene, sistemiche del comportamento anche, ma non solo, criminale-, allora l'evenienza di un'azione realmente libera -in quanto fondata sul libero arbitrio di un individuo astratto e razionale- resta una mera ipotesi di scuola (buona forse per avvincenti, quanto sterili, speculazioni da *laboratorio*).

¹¹⁵ G. DEL VECCHIO, *La Giustizia*, cit. p. 145.

¹¹⁶ F.W. NIETZSCHE, *Al di là del bene e del male. Preludio di una filosofia dell'avvenire*, trad. it. Roma, 2023, p. 58.

¹¹⁷ E' «solo con risposte pratico-reali che tendano a mantenersi come risposte relative a bisogni immediati, che si potrà uscire dal cerchio delle ideologie»; così, F. BASAGLIA, *La Giustizia che punisce. Appunti sull'ideologia della punizione*. Relazione al VIII Convegno nazionale dei Comitati d'azione per la giustizia, in F. BASAGLIA, *Scritti, II, 1968-1980*, Torino, 1982, p. 197.

¹¹⁸ Così G.D. CARUSO in D.C. DENNET, G.D. CARUSO, *A ognuno quel che si merita, Sul libero arbitrio*, cit., p. 25.

¹¹⁹ D.C. DENNET, G.D. CARUSO, *A ognuno quel che si merita, Sul libero arbitrio*, cit., p. 18.

¹²⁰ Così D. PEREBOOM, *Living without free will*, 2001, p. 34, come citato in D.C. DENNET, G.D. CARUSO, *A ognuno quel che si merita, Sul libero arbitrio*, cit., p. 204.

In questa sede, si esclude sia l'idea che possa, nella realtà concreta dell'individuo *sociale*, darsi l'evenienza di un'azione realmente e pienamente *libera*, sia che possa darsi un'azione puramente *non libera* (espressione, cioè, di una volontà non-libera, deterministicamente intesa), che asseondi un ineluttabile processo deterministico, secondo il quale, in un dato momento, soltanto un futuro è fisicamente possibile.

Come detto, la realtà empirica è fatta da individui concreti, calati in una dinamica sociale, alla quale non è estranea la componente del conflitto (individuale e sociale), e di circostanze contingenti: tra l'azione *libera* e l'azione (deterministicamente) *non-libera*, c'è l'azione dell'individuo empirico.

E' la ricerca di una terza via di F.W. NIETZSCHE, il quale tra il concetto del *libero volere* ed il non concetto della *non libertà di volere*, suggerisce¹²¹, come reazione all'ineluttabilità della fisica deterministica, di guardare alla *fatalità* (come *amor fati* ed eterno ritorno).

Si vuole, così, cogliere e tradurre in termini contemporanei la suggestione della ricerca di una terza via con il concetto di fortuna: *costitutiva e presente*, sintesi, rispettivamente, della dotazione di un agente¹²², pur suscettibile di una sua evoluzione, e del complesso delle circostanze soggettive ed ambientali contingenti, che ne condizionano la decisione ultima¹²³.

Tra un'azione *libera* ed un'azione *non-libera* nel senso sopra indicato, si ipotizza, dunque, un'azione che sia espressione di un processo decisionale condizionato dall'incidenza/interferenza (con)causale di fattori sottratti al controllo dell'agente.

L'azione sarebbe, in altri termini, la risultante (non deterministica) di una dinamica (causale) decisionale di fattori che possono ricadere sotto il controllo dell'agente e di fattori che, invece (in diversa misura, talora anche preponderante), sfuggono ad esso, dovendosi a questi ultimi ricondurre i c.d. determinanti sociali sia della dotazione dell'agente, che delle condizioni (ambientali) contingenti: «nessun criminologo illuminato contesterà che i fattori sociali ed economici sono i più implacabili, i più letali germi del crimine»¹²⁴.

Per una prospettiva che non resti artificiosamente confinata nel rassicurante perimetro concettuale dell'uomo razionale (immaginato nella solitudine della sua libertà di scegliere e, perciò, moralmente responsabile e meritevole del castigo), ma che si estenda ad una più ampia visione del collettivo, può essere utile il recente approccio metodologico della c.d. visione sistematica, intesa come «capacità di osservare un'organizzazione non come insieme di compartimenti stagni, ma come una rete dinamica di relazioni che genera impatti trasversali sull'intera struttura»; cosicché, ogni «decisione attiva dinamica che superano i confini funzionali, influenzando risultati, relazioni e direzione complessiva»¹²⁵.

Si tratta, dunque, di alternare lo *zoom in* allo *zoom out*, di vedere e comprendere i singoli elementi che compongono un sistema (inteso, appunto, come un «insieme di elementi interconnessi tra loro

¹²¹ «Posto che qualcuno giunga in tal modo a vedere la stolidità dabbennaggine di questo famoso concetto di "libero volere" e lo cancelli dalla sua mente, lo prego ora di fare un altro passo avanti e di cancellare dalla sua mente anche il contrario di quel non-concetto di "libero volere": intendo la "volontà non-libera" che deriva da un abuso di causa ed effetto»; F.W. NIETZSCHE, *Al di là del bene e del male*, cit. pp. 58 e 59.

¹²² Con ciò intendendosi la «fortuna di chi si è e di quali tratti caratteriali e attitudini si hanno. Dal momento che i geni, i genitori, i nostri compagni e le altre influenze ambientali contribuiscono tutti insieme a renderci ciò che siamo, e dal momento che non abbiamo alcun controllo su di essi, chi noi siamo pare essere, almeno in grande misura, questione di fortuna. E dal momento che il modo in cui agiamo è in parte funzione di chi noi siamo, l'esistenza della fortuna costitutiva implica che le azioni che compiamo dipendono dalla fortuna»; D.C. DENNET, G.D. CARUSO, *A ognuno quel che si merita, Sul libero arbitrio*, cit. p. 32.

¹²³ D.C. DENNET, G.D. CARUSO, *A ognuno quel che si merita, Sul libero arbitrio*, cit., p. 34.

¹²⁴ Così E. GOLDMAN, in AA.VV., *Anarchia e prigionie*, cit., p. 51.

¹²⁵ AA.VV., *Visione sistematica: dalla teoria alla pratica*, 2025, consultabile in <https://www.jeffersonwells.it>

in modo tale da generare un proprio comportamento nel tempo»¹²⁶) ed anche come questi si relazionano tra di loro.

Una tale visione dell'insieme/collettivo consentirebbe al decisore politico di passare dalla ossessiva preoccupazione di *come punire* il singolo individuo *deviante*, alla capacità di elaborare soluzioni del più complesso *problema della criminalità*¹²⁷, attraverso cinque momenti essenziali¹²⁸: - guardare oltre quello che è immediatamente visibile; -riconoscere le connessioni tra i singoli elementi del sistema; -comprendere i risultati di sistema; -riconoscere gli effetti di un'azione¹²⁹; - fare sintesi¹³⁰.

Nella rete delle connessioni socio-economiche tra gli elementi della collettività, il ruolo (con)causale dei fattori sociali ed economici sulla decisione agita dall'individuo empirico, quale che ne sia (di volta in volta) il grado di incidenza, appare indiscutibile.

Quanto alla rilevanza di fattori di natura sociale ed economica nella genesi del comportamento criminale, paiono utili alcuni suggerimenti di ulteriore approfondimento, proposti nello schema del confronto tra posizioni anche diverse, ma, comunque, prossime ed infine, per quel che qui interessa, convergenti sulla necessità di portare l'attenzione sul rapporto tra giustizia sociale e giustizia penale. In particolare, si vuole invitare il lettore a rispolverare gli insegnamenti ed a valorizzare il contributo ancora attuale degli autori riconducibili all'esperienza del *socialismo giuridico*¹³¹, che paiono saldarsi alle più consapevoli ed illuminate posizioni di autori moderni e contemporanei.

Si vuol partire da Filippo TURATI, sostenitore convinto dell'assunto secondo il quale i «fattori sociali e particolarmente lo stato economico, che tutti li abbraccia e, li coordina, sono i veri e pressoché i soli elementi determinanti il reato»¹³².

La «società sta per l'uomo e non questo per quella»¹³³ ed allora, ed è questo il punto decisivo della sua riflessione, «poiché l'uomo non può agire direttamente che sui fattori sociali, la scienza se vuol avere un valore pratico deve rivolgersi a questi»¹³⁴. In altri termini, se possiamo agire politicamente sulla società mediante un sistema di riforme, allora è così che possiamo agire efficacemente per prevenire il comportamento criminale¹³⁵. Del resto, se un «assetto sociale più equo scemerebbe, non eliminerebbe d'un tratto (...) il delitto; esso porrebbe la maggior possibile giustizia nella sua

¹²⁶ D. MEADOWS, *Thinking in Systems*, 2008, come citata nel materiale didattico elaborato da *core.consulting*.

¹²⁷ M.C. NUSSBAUM, *Rabbia e perdono. La generosità come giustizia*, Bologna, 2017, p. 263.

¹²⁸ Si richiamano, così, i contenuti del materiale didattico elaborato da *core.consulting*.

¹²⁹ Non esiste una catena causale lineare; nei sistemi prevalgono, invece, i cicli causali: l'effetto finale torna a influenzare la causa iniziale, creando un movimento circolare che alimenta, modifica o frena il sistema; i problemi possono amplificarsi, stabilizzarsi o cambiare direzione senza un'unica causa evidente. Così, il materiale didattico elaborato da *core.consulting*.

¹³⁰ Comprendere contemporaneamente il tutto e le parti, le relazioni e le connessioni che generano la dinamica dell'insieme; così, materiale didattico elaborato da *core.consulting*.

¹³¹ Si «tratta di un gruppo di giuristi, doventi universitari, avvocati e parlamentari, sovente direttamente impegnati sul terreno della protezione dei diritti di libertà come difensori nei processi politici, uniti dal comune intento di denunciare l'insostenibilità dei postulati metafisici e trascendenti della scuola classica e gli aspetti classisti della codificazione penale e delle relative applicazioni giurisprudenziali»; C.F. GROSSO, G. NEPPI MODONA, L. VIOLANTE, *Giustizia Penale e Poteri dello Stato*, p. 165. G. NEPPI MODONA, *Una "scuola" dimenticata: il socialismo giuridico nel diritto penale*, in *Giust. Cost.*, 1971, pp. 29 ss.

¹³² F. TURATI, *Il delitto e la questione sociale*, Bologna, 1913, p. 80; l'opera è agevolmente reperibile nella versione digitalizzata all'indirizzo <https://www.bibliotecaginobianco.it>

¹³³ F. TURATI, *Il delitto e la questione sociale*, cit. pp. 90 e 91.

¹³⁴ F. TURATI, *Lo scisma nella nuova scuola penale*, in *Cuore e Critica*, 1887, fasc. n. 3, p. 35; l'articolo è agevolmente reperibile nella versione digitalizzata all'indirizzo <https://books.google.it>

¹³⁵ V. ACCATTATIS, in *Enrico Ferri, Sociologia criminale*, Milano, 1979, p. 9.

distribuzione. Solo la perversità delinquerebbe e sarebbe punita (...); mentre stando le cose come stanno, è delinquente ed è punita in grandissima parte la sventura»¹³⁶.

In ciò riposa il concetto di prevenzione -per vero già precedentemente sostenuto da autorevoli penalisti come Gian Domenico ROMAGNOSI¹³⁷ e Giovanni CARMIGNANI¹³⁸-, basato sulla necessità di assistenza e riforme sociali.

Nel panorama positivista, Enrico FERRI, pur tra gli innegabili tratti di eclettismo, se non addirittura di ambiguità (che dalla direzione del quotidiano socialista *Avanti!* lo portano all'adesione al fascismo), propone un'analisi integrata della complessità dei fattori criminogenetici¹³⁹: individuali, sociali ed economici. Ai fini che qui interessano, resta l'efficacia della sua sintesi del rapporto tra giustizia sociale e giustizia penale: «Per tutta la giustizia tradizionale la pena deve essere in sostanza il castigo, cioè il dolore. Ebbene, noi pensiamo che questo spirito di violenza e di sopraffazione deve scomparire dalla giustizia penale, che deve provvedere alla preservazione sociale (...).

(...) pur essendovi una graduatoria dei valori umani, si deve ricordare sempre che il fenomeno economico sta alla base della vita sociale.

Di mano in mano che la giustizia sociale si afferma, si rafforza e si disciplina, scema la necessità della giustizia penale. E verrà il giorno che, con l'avanzarsi e il rafforzarsi della giustizia sociale, si vedrà la giustizia penale ridursi a quel minimo inevitabile di sicurezza e di protezione sociale, che appare necessario per immunizzare il morbo della criminalità come succede per le altre malattie sociali»¹⁴⁰.

Errico MALATESTA, dalle pagine di *Umanità Nova*, nel recensire il libro di Giovanni FORBICINI *Abolite le carceri!*, esprime il pensiero (libertario) anarchico sul tema: «Abolite le carceri! grida Forbicini, ed esprime così sinteticamente la sua ardente aspirazione, che è pure l'aspirazione nostra, verso un ordine sociale in cui, assicurati a tutti il pane e la libertà, e cessata quindi la lotta che oggi fa dell'uomo il lupo dell'uomo, si combatterà il delitto cercandone ed eliminandone la causa»¹⁴¹.

Nella prospettiva, poi, di un diritto penale 'migliore', che sappia superare i paradigmi ritorsivo-terroristici dell'intimidazione (della difesa sociale intesa come conservazione di un determinato assetto sociale), appare essenziale, quasi doveroso, il richiamo alla posizione del filosofo del diritto Gustav RADBRUCH. Egli oppone alle teorie classiche della retribuzione di una giustizia egualitaria (commutativa), quella della prevenzione e dell'emenda, che esprime un «diritto penale sociale»¹⁴²

¹³⁶ F. TURATI, *Lo scisma nella nuova scuola penale*, cit., p. 35.

¹³⁷ «Prima di impiegare precauzioni dolorose, coloro che esercitano il potere penale sono tenuti a prevenire i delitti con tutti quei mezzi acconci ed efficaci, i quali non si(a)no nocivi, ricorrendo alle pene come ultimo rimedio. E' stato detto e ripetuto che è meglio prevenire i delitti che punirli. Così esposta, questa non è che una massima di provvidenza. Ma io dico di più che sarebbe crudeltà ed ingiustizia punirli quando si possono prevenire (...); G.D. ROMAGNOSI. *La genesi del diritto penale*, Terza edizione, Milano, 1873, Volume Secondo, pp. 18 e 19; l'opera è agevolmente reperibile nella versione digitalizzata all'indirizzo <https://books.google.it>

¹³⁸ Di fronte alla gravità dei bisogni, non c'è timore di pena che possa agire da valido freno: il «timor della punizione e sia pure essa la più severa (...), non tiene a guisa di laccio il corpo di chi si dispone all'offesa sicché lo ponga nella fisica impossibilità di commetterla»; G. CARMIGNANI, *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, Pisa, 1831, Tomo I, p.173; l'opera è agevolmente reperibile nella versione digitalizzata all'indirizzo <https://books.google.it>

¹³⁹ E. FERRI, *La politica criminale*, in *Sociologia criminale*, cit., pp. 80 e ss.

¹⁴⁰ E. FERRI, *Giustizia penale e giustizia sociale*, in *Arringhe e discorsi*, a cura di B. CASSINELLI, Milano, 1979, pp. 272 e 273.

¹⁴¹ E. MALATESTA, *Recensione di 'Abolite le carceri!' di Giovanni Forbicini*, in *Umanità Nova*, 1921, pp. 286 e 287, come citato in V. RUGGIERO, *Il delitto, la legge, la pena. La contro-idea abolizionista*, cit. p. 200.

¹⁴² G. RADBRUCH, *Filosofia del diritto (Rechtsphilosophie, 1932)*, Milano, 2021, p. 183 .

(declinato a partire dalla definizione del diritto al «servizio della giustizia»¹⁴³, secondo i canoni dell'utilità e della certezza)¹⁴⁴, che, contrariamente a quello individualistico, non resta ancorato all'individuo isolato ed astratto, ma è capace di «misurarsi con l'individualità concreta nelle sue connessioni sociali»¹⁴⁵. Il diritto penale *sociale* riconosce, così, finalmente che il «delitto non può essere separato dal delinquente, ma riguarda l'uomo considerato da una certa ottica»; il nuovo diritto penale risponde, dunque, ad un nuovo 'motto': «"Non il crimine ma il criminale" o per meglio dire "Non il criminale ma l'uomo". L'uomo concreto con la sua individualità psicologica e sociologica entra nel mondo del diritto»¹⁴⁶.

L'autore conclude con il noto auspicio che si condivide: «Potrebbe accadere (...) che l'evoluzione del diritto penale vada al di là del diritto penale stesso e il suo miglioramento non dia luogo a un diritto penale 'migliore', ma a un diritto dell'emenda e della prevenzione, a qualcosa di meglio del diritto penale, cioè di più saggio e più umano di quanto il diritto penale sia stato»¹⁴⁷.

Nella direzione di qualcosa di *migliore*, di più saggio ed umano, si apprezza il contributo di Giorgio DEL VECCHIO, precursore contemporaneo della giustizia riparativa, il quale muovendo da un concetto di giustizia che consideri l'altro come soggetto (in un rapporto che non si risolve nell'antitesi "io e non io", ma in un "io e un altro io"¹⁴⁸), osserva:

Il «pregiudizio illusorio che la lotta contro il delitto debba essere condotta esclusivamente con sanzioni giuridiche, e che l'attività criminosa trovi in queste un mezzo adeguato di repressione, è probabilmente una delle cause, per le quali altri istituti e mezzi di tutela, di reazione e di prevenzione non ebbero fin qui lo sviluppo che sarebbe stato richiesto da un fine così importante. (...) Il delitto non è soltanto un fatto individuale (...) ma è anche (...) un fatto sociale, che indica manchevolezze e squilibri nella struttura della società dove ha avuto origine»¹⁴⁹.

Il fermento giuridico, filosofico e politico raccolto intorno alla vivace esperienza della rivista *La Questione Criminale*¹⁵⁰, nel tentativo di superare i limiti di metodo e sistematici del socialismo giuridico¹⁵¹, propone e sostiene il tema della politica criminale come parte della politica sociale.

¹⁴³ V. OMAGGIO, *Il relativismo di GUSTAV RADBRUCH*, in G. RADBRUCH, *Filosofia del diritto*, cit., p. XLIV.

¹⁴⁴ Rispetto ai timori ed alle facili obiezioni sulle possibili 'estreme conseguenze' della prevenzione speciale, soccorre, nel ragionamento dell'autore, l'«idea della certezza», quale elemento in grado di opporsi all'«eccessiva individualizzazione a cui condurrebbe l'idea finalistica della prevenzione speciale»; così, G. RADBRUCH, *Filosofia del diritto*, cit., p. 185.

¹⁴⁵ G. RADBRUCH, *Filosofia del diritto*, cit., p. 183.

¹⁴⁶ G. RADBRUCH, *Filosofia del diritto*, cit., p. 183.

¹⁴⁷ G. RADBRUCH, *Filosofia del diritto*, cit., p. 186.

¹⁴⁸ Così, G. DEL VECCHIO, *La Giustizia*, cit. pp. 81 e 82. L'«io si contrappone incessantemente all'altro, anche nel mondo dell'esperienza; e per tale processo di azioni e di reazioni intersubiettive l'individualità si rafforza e si educa vie più alla socialità. Il germe e il motore primo di tal processo consiste appunto nell'originaria attitudine del soggetto a concepire, oltre la propria, l'altrui soggettività (...) Questo rapporto, ossia il riconoscimento dell'identità dello spirito in una pluralità di soggetti, resta il prototipo e il presupposto di ogni concreto e contingente rapporto di convivenza sociale: che è quanto a dire della vita storica in generale»; così, G. DEL VECCHIO, *La Giustizia*, cit., p. 96.

¹⁴⁹ G. DEL VECCHIO, *Sul fondamento della giustizia penale*, in appendice a *La Giustizia*, cit., pp. 196 e 197.

¹⁵⁰ Nella *Presentazione* al primo numero, si richiama l'attenzione del lettore sul fatto che affrontare la «questione criminale da un punto di vista alternativo a quello legato agli interessi della stabilizzazione del sistema, significa innanzitutto demitizzare il concetto di criminalità e di criminale, riscontrando quanto la qualità di criminale di certi fatti e lo status di criminale, dipendano dalle definizioni legali e dall'uso che di esse viene fatto nella concreta azione degli organi punitivi»; così la *Presentazione* de *La Questione Criminale, Rivista di ricerca e dibattito su devianza e controllo sociale*, Bologna, Anno I, n. 1, 1975, p. 4.

¹⁵¹ Il «socialismo giuridico muore (...) di morte naturale, proprio a causa della genericità ed approssimazione delle indagini condotte, della mancanza di un serio metodo di analisi marxista delle contraddizioni sociali, dell'incapacità di offrire degli sbocchi, sia pure parziali, ma articolati e collegati all'effettivo sviluppo della lotta di classe e all'incidenza del proletariato in un determinato contesto storico e politico»; così, G. NEPPI

Franco BRICOLA osserva e propone che: «il problema della criminalità vada affrontato non solo attraverso le sanzioni criminali ma anche attraverso profonde riforme di struttura. Quindi in questo senso riteniamo che la politica criminale non sia altro che una parte della politica sociale.

La politica nei confronti della criminalità deve essere prima di tutto una politica di riforme sociali: solo come *extrema ratio* si impone il ricorso alla sanzione penale»¹⁵².

Guido NEPPI MODONA sostiene che: «dopo i tentativi episodici o generici, ci troviamo ora di fronte ad un'iniziativa che, almeno nelle intenzioni, rappresenta un netto salto qualitativo. Viene in primo luogo correttamente impostato il collegamento tra diritto penale e scienze sociali; il programma di indagini sulla realtà sociale della devianza e del processo di criminalizzazione, che si dice di voler studiare dal punto di vista della classe operaia, non si limita ad un'attività di denuncia della matrice classista del diritto penale e della sua strumentalizzazione ai fini di una tutela rafforzata degli assetti del potere capitalistico, ma viene impostato con un metodo che non esita – finalmente – a chiamare marxista. Soprattutto, vi è un serio impegno a proporre alcune linee di politica criminale alternativa»¹⁵³.

Nell'ambito della più consapevole ed illuminata predicazione del messaggio sociale del cristianesimo, si richiama il contributo della più illuminata teologia: «è importante tener conto della definizione delle strategie politiche criminali, della corresponsabilità sociale rispetto alla genesi e alle cause della criminalità. Tutti i cittadini, perciò, sono chiamati ad assumersi gli oneri necessari per ridurre i fattori che favoriscono le scelte criminali e le zone d'ombra, economiche e sociali, dove la criminalità cresce e si propaga».

Se ne conclude che un'«attenta predicazione biblica e un'accurata prassi liturgica costituiscono gli strumenti efficaci per un cambio di mentalità»: «Di qui nascerà allora l'impegno per estirpare tutte quelle radici di risentimento, di superiorità e di rivalsa che avvelenano i rapporti sociali e sono alla base di atteggiamenti di rifiuto e di vendetta, e per promuovere iniziative di riconciliazione a livello familiare, ecclesiale ed ecumenico che immettono il lievito evangelico in una società sempre segnata dalla competizione e dal conflitto»¹⁵⁴.

Passando alle teorie del consequenzialismo¹⁵⁵, la filosofa *welfarista* Martha Craven NUSSBAUM invita ad «usare fra virgolette l'espressione “sistema di giustizia penale”, per ricordare che ciò che intendiamo con ciò è solo un frammento di un insieme di istituzioni che dovrebbero promuovere la giustizia sociale per tutti compresi coloro che possono a un certo punto diventare, o sono già diventati, i criminali»¹⁵⁶. Cosicché, se le «società garantissero al meglio il benessere umano, senza dubbio ci sarebbero ancora reati, ma ce ne sarebbero meno. Istruzione, alimentazione, occupazione, abitazione fanno la differenza»¹⁵⁷.

MODONA, in AA VV., *Per una politica criminale del movimento operaio*, in *La Questione Criminale*, 1975, p. 497.

¹⁵² In questi termini l'autore definiva la politica del movimento operaio: «politica criminale del movimento operaio non significa nulla di allarmistico, nulla che possa terrorizzare i pavidì, ma significa sostanzialmente politica del movimento operaio nei confronti della criminalità, politica che deve essere prima di tutto sociale e come *extrema ratio* politica penale, politica che fa perno sulle sanzioni prettamente penali»; F. BRICOLA in AA VV., *Per una politica criminale del movimento operaio*, cit., p. 487 e 488.

¹⁵³ G. NEPPI MODONA, in AA VV., *Per una politica criminale del movimento operaio*, cit., pp. 497 e 498.

¹⁵⁴ C.M. MARTINI, *Cultura della pena e coscienza ecclesiale*, 1997, consultabile in <https://archivio.fondazionecarlo mariamartini.it>

¹⁵⁵ Il consequenzialismo è definito come la «concezione secondo cui le proprietà normative dipendono soltanto dalle conseguenze: cioè dal fatto che produca il miglior aggregato di buoni risultati o si renda il mondo migliore»; così G.D. CARUSO in D.C. DENNET, G.D. CARUSO, *A ognuno quel che si merita, Sul libero arbitrio*, cit., p. 22.

¹⁵⁶ M.C. NUSSBAUM, *Rabbia e perdono. La generosità come giustizia*, cit., p. 268.

¹⁵⁷ M.C. NUSSBAUM, *Rabbia e perdono. La generosità come giustizia*, cit., p. 302.

Secondo l'autrice, la «questione che ci sta di fronte è come affrontare l'intero problema degli atti delittuosi, non come punire le persone che ne hanno già commesso uno»¹⁵⁸. E', in altri termini, necessario, come detto sopra, passare da una prospettiva costretta nello *zoom in* ad una che si apra allo *zoom out*: «La pena, se vogliamo smettere di usarla, deve cedere il passo nella nostra attenzione ad altre strategie per la soluzione del problema, e quindi il dibattito sulla "giustizia della pena" in realtà dovrebbe vertere sulle misure che una società può utilizzare *ex ante* (e in certi casi *ex post*) per ridurre i reati. (...) Possiamo certamente pensare alla pena *ex post* come deterrenza (sia specifica che generale), e dunque come modo per difendere beni umani importanti. Forse molti rei possono essere recuperati, anche se certo non in prigioni come quelle americane (o come quelle italiane n.d.r.). Ma dobbiamo prendere in considerazione la ben più impegnativa questione della deterrenza *ex ante* (...) chiedendoci come possano contribuire l'alimentazione, il *welfare* sociale, l'istruzione, l'occupazione e tutta una serie di politiche costruttive. (...) la pena *ex post* è un meccanismo di ripiego, utilizzando il quale dobbiamo riconoscere un certo grado di fallimento delle nostre strategie *ex ante*»¹⁵⁹.

Sempre tra gli autori consequenzialisti, si segnala la posizione dottrinale che assimila i determinanti sociali del comportamento deviante a quelli della salute pubblica: «proprio come è importante individuare i determinanti sociali della salute e agire su di essi se vogliamo migliorare il livello di salute, così è ugualmente importante individuare e affrontare i determinanti sociali del comportamento criminale»¹⁶⁰. Insomma, diseguaglianze sociali ed ingiustizie sistemiche influenzerebbero tanto il livello della salute quanto il comportamento criminalizzato.

Gli invocati interventi *ex ante* di giustizia sociale, intervenendo direttamente sulle condizioni che generano il conflitto per l'accaparramento delle risorse materiali e sociali tra i consociati («che oggi fa dell'uomo il lupo dell'uomo»¹⁶¹), inciderebbero immediatamente, nella situazione data, sulla genesi del comportamento *criminalizzato*¹⁶² e, poi, in una prospettiva auspicata, sulla stessa genesi della criminalizzazione primaria, ovvero sulla domanda di controllo e di sanzione penale. Assecondando detto ultimo auspicio, si recupererebbe, a discapito di un malinteso, abusato ed ideologico concetto di *difesa sociale*¹⁶³, il principio di offensività del reato come declinato dalla *Teoria generale* di Franco BRICOLA: la «sanzione penale può essere adottata in presenza della violazione di un bene, il quale, se pure non di pari grado rispetto al valore (libertà personale) sacrificato, sia almeno dotato di rilievo costituzionale. Ossia: l'illecito penale può concretarsi esclusivamente in una significativa lesione di un valore costituzionalmente rilevante»¹⁶⁴.

Tirando le fila del ragionamento, non si vuole, specie in questa sede, evocare un principio di irresponsabilità morale (e men che meno si auspicano misure di «quarantena di salute pubblica»¹⁶⁵, di durata indeterminata, per contenere la pericolosità sociale del *deviante*), quanto riconoscere un innegabile e, talora preponderante, ruolo delle condizioni sociali nella *scelta* criminosa dell'agente: tutti noi «**siamo, chi più chi meno, potenziali criminali** in ragione

¹⁵⁸ M.C. NUSSBAUM, *Rabbia e perdono. La generosità come giustizia*, cit., p. 263.

¹⁵⁹ M.C. NUSSBAUM, *Rabbia e perdono. La generosità come giustizia*, cit., pp. 263 e 264.

¹⁶⁰ Così G.D. CARUSO in D.C. DENNET, G.D. CARUSO, *A ognuno quel che si merita, Sul libero arbitrio*, cit., pp. 44 ss.

¹⁶¹ E. MALATESTA, *Recensione di 'Abolite le carceri!' di Giovanni Forbicini*, vedi nota 134.

¹⁶² Vedi nota 145: la qualità di criminale di certi fatti e lo *status* di criminale, «dipendono dalle definizioni legali e dall'uso che di esse viene fatto nella concreta azione degli organi punitivi»; così la *Presentazione de La Questione Criminale, Rivista di ricerca e dibattito su devianza e controllo sociale*, cit. p. 4.

¹⁶³ Sull'ideologia della 'difesa sociale', si veda A. BARATTA, *Criminologia liberale e ideologia della difesa sociale*, in *La Questione criminale*, 1975, pp. 7 e ss.

¹⁶⁴ F. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Scritti di Diritto penale*, a cura di S. CANESTRARI, A. MELCHIONDA, Milano, 1997, pp. 564 e 565 (già pubblicato in *Novissimo Digesto italiano*, Torino, 1973).

¹⁶⁵ G.D. CARUSO in D.C. DENNET, G.D. CARUSO, *A ognuno quel che si merita, Sul libero arbitrio*, cit., pp. 150 e ss.

dell'ambiente mentale, fisico e sociale in cui viviamo; e che il criminale riflette semplicemente le tendenze del tutto» (grassetto di chi scrive)¹⁶⁶.

Si auspica, così, un'assunzione di responsabilità politica da parte della comunità¹⁶⁷ (in misura quantomeno pari alla corresponsabilità nella genesi della criminalità¹⁶⁸, per quella «parte di colpa, che nel fatto medesimo del reato spetta alla società intera»¹⁶⁹) nella predisposizione di più efficaci ed equi interventi di *welfare* che rimuovano gli «ostacoli di ordine economico e sociale (...) che impediscono il pieno sviluppo della persona umana» (art. 3, c. 2, Cost.), e che meglio (alla prova dei fatti) possono garantire la tenuta ed il rinnovamento dei legami sociali e, in ultima analisi, la difesa della collettività (se si preferisce, la *difesa sociale* intesa, però, come difesa del *tutti noi*)¹⁷⁰.

Altro non si esprime, in fondo, che l'auspicio della piena applicazione del principio di eguaglianza (non solo formale ma anche) sostanziale tra i consociati, che investe la Repubblica di una responsabilità di prevenzione generale (nei confronti di tutti i consociati), ai sensi dell'art. 3, c. 2, Cost., in combinato disposto con il diritto ad una «esistenza libera e dignitosa» (art. 36, c. 1, Cost., che qualifica e sostanzia la «dignità sociale» della persona di cui all'art. 3, c. 1 Cost.), e speciale (nei confronti del condannato), ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, c. 2 e 27, c. 3, Cost., del comportamento criminale.

Con l'ovvia precisazione che detta responsabilità, in quanto estesa alle misure non solo di «ordine economico» ma anche di «ordine sociale», grava l'ordinamento di compiti di intervento preventivo ad ampio spettro, che vanno da situazioni di mero *deficit* economico (di indigenza economica) a situazioni di *deficit* sociale (dalla deprivazione ed emarginazione sociale alla refrattarietà ai «doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» di cui all'art. 2, Cost., di quei consociati anche abbienti e non privi di opportunità sociali, c.d. colletti bianchi), e che siano, comunque, di ostacolo ad una disposizione comportamentale incline al rispetto delle leggi (legalità esteriore).

In ciò trova la sua sintesi quel rapporto tra le istituzioni della giustizia sociale e quelle della giustizia penale come sopra proposto¹⁷¹: le «politiche criminali (...) non sono mai slegate dal più ampio contesto in cui si inseriscono. Non sono dunque indipendenti dalle politiche sociali,

¹⁶⁶ Così E. GOLDMAN, in AA. VV. *Anarchia e prigionie*, cit., p. 58.

¹⁶⁷ La «delinquenza o la malattia sono contraddizioni dell'uomo, ma sono anche un prodotto sociale, e non si può farne pagare le conseguenze (...) a chi ne è colpito come se si trattasse sempre e solo di una colpa individuale»; F. BASAGLIA, *La Giustizia che punisce. Appunti sull'ideologia della punizione*, cit., p. 192.

¹⁶⁸ Si veda C.M. MARTINI, *Cultura della pena e coscienza ecclesiale*, 1997, consultabile in <https://archivio.fondazione-carlo-maria-martini.it>

¹⁶⁹ G. DEL VECCHIO, *Sul fondamento della giustizia penale*, in appendice a *La Giustizia*, cit., p. 198.

¹⁷⁰ Il «legame sociale non è solo la risorsa primaria, ma è l'elemento vitale per qualsiasi dinamica inerente alla giustizia. (...) Una giustizia che non colga questa grandezza, che non si interroghi costantemente sulla sua dimensione di bene relazionale, è destinata a rimanere distante dalle persone alle quali si rivolge ed anzi rischia di rivolgersi a ruoli prescindendo dalle persone, lasciando così margini di insoddisfazione, residui di frustrazione, e alimentando sentimenti di sfiducia o bisogni di rivalsa»; così G. MANNOZZI, R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, cit., p. 30.

¹⁷¹ Non si condivide il pessimismo di autorevole dottrina: «la strada della prevenzione *ex ante*, che sarebbe idealmente quella da percorrere in via prioritaria, non solo presuppone una capacità di progettazione innovativa a vari livelli, che oggettivamente non è facile riuscire a promuovere: richiede pure un coraggio riformistico e una così generosa destinazione di risorse economiche per interventi in termini di giustizia sociale e di contrasto alle cause sistemiche di buona parte dei fenomeni criminali (povertà, emarginazione sociale, scarsa istruzione, deficit psicologici, disturbi di personalità ecc.), che sarebbe poco realistico attendersi da classi politiche del tipo di quelle oggi al potere»; G. FIANDACA, *Punizione*, cit., pp. 40 e 41.

Né, sul tema, può condividersi la rassegnazione: «Occorrerebbe una rivoluzione politico-culturale, per la quale i tempi non sono ancora maturi (e, oltre a non essere mai maturati in passato, non è detto che davvero possano maturare in un auspicabile futuro)»; G. FIANDACA, *Punizione*, cit., p. 41. I tempi maturano allorché si creano le condizioni per la loro maturazione, anche con la necessaria opera di sensibilizzazione del contesto, alla quale nessuno può dirsi estraneo.

culturali, fiscali o più in generale economiche di un paese: la criminalità è un fenomeno che va affrontato operando su tutti questi piani contemporaneamente»¹⁷².

6. Il male si ripara con il bene: *bonum actionis propter malum actionis*

La giustificazione retributiva della pena, come forma di restituzione e ripristino del passato, è puramente retrospettiva (si punisce, cioè, retrospettivamente). Utilizzando, per comodità espositiva, lo schema della triade *hegeliana*, la pena ripristinerebbe il diritto, negando il delitto: la pena cancella il torto e ristabilisce il giusto.

Prima del carcere, già il supplizio mirava a replicare sul corpo del reo (sia pure in assenza di qualsivoglia misurata proporzione) il crimine per annullarlo: la «giustizia fa riprodurre il crimine dai supplizi, rendendolo pubblico nella sua verità e annullandolo, nello stesso tempo, nella morte del colpevole»¹⁷³; la «punizione, nella misura in cui deve far rispendere agli occhi di ciascuno il crimine in tutta la sua durezza (...) deve riprodurla in cerimonie che l'applichino al corpo del colpevole sotto la forma dell'umiliazione e della sofferenza»¹⁷⁴.

La giustificazione retributiva appare, invero, ancora essenzialmente concentrata sul tema del fondamento di una pena inflitta all'individuo da un'autorità statale *altra* ed estranea (che non rappresenta la volontà popolare), ormai superata dalla ricerca del fine della pena irrogata al consociato da uno Stato al quale egli stesso partecipa¹⁷⁵.

Ad ogni buon conto, l'idea che si possa negare, si direbbe, porre nel nulla il *fatto storico* deviante, mediante l'inflizione di una proporzionata sofferenza all'agente, cade nell'errore, anzitutto logico, di confondere il fatto storico-reato con suoi effetti dannosi e l'azione-reato con l'agente (che diviene, così, egli stesso l'errore che ha commesso), non più persona, ma mero esecutore del crimine.

Potrà sembrare semplicistico, al limite anche *banale*, rispondere che indietro non è umanamente possibile tornare: il passato non si può porre nel nulla. Sarebbe «stolto presumere di rendere materialmente nullo un fatto avvenuto»¹⁷⁶.

Non è un caso che l'«enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto» storico (passato), con l'«indicazione dei relativi articoli di legge» (art. 417, c. 1, lett. b, c.p.p.), costituisca uno dei requisiti essenziali (si direbbe il *primo*) della forma ordinaria di esercizio dell'azione penale (la richiesta di rinvio a giudizio), che, con l'imputazione cristallizza, proprio intorno al fatto contestato, l'ipotesi accusatoria. Né l'eventuale conferma dell'ipotesi d'accusa e la conseguente irrogazione della pena, né l'espiazione di essa potranno mai annullare il *fatto avvenuto*.

L'idea che una violenza proporzionalmente inflitta all'agente possa eliminare e ripristinare il passato, sembra attingere, invero, ad un primordiale stato emotivo di rabbia, ad un pensiero mistico-religioso, magico ed arcaico più che razionale: l'«omicidio non è cancellato da alcuna sofferenza inflitta al colpevole, così come ogni altro reato»; la «legge sarebbe irrazionale se si comportasse come se fosse possibile ripristinare il passato»¹⁷⁷. Le «compensazioni che la giustizia

¹⁷² E. GRANDE, *Il terzo strike. La prigione in America*, cit., p. 33.

¹⁷³ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, cit., p. 49. Il «castigo non può dunque identificarsi e neppure commisurarsi alla riparazione del danno; nella punizione deve sempre aversi almeno una parte che è del principe (...)»; M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, cit., p. 52.

Sul «necessario eccesso della pena rispetto alla riparazione dell'offesa e del danno», si veda M. DONINI, *Riparazione e pena da Anassimandro alla CGUE*, in *Riflessioni sulla giustizia penale. Studi in onore di Domenico Pulitanò*, Torino, 2022, p. 9, contributo consultabile su <https://www.sistemapenale.it>

¹⁷⁴ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, cit., p. 61.

¹⁷⁵ G. RADBRUCH, *Filosofia del diritto*, cit., p. 179.

¹⁷⁶ G. DEL VECCHIO, *Sul fondamento della giustizia penale*, in appendice a *La Giustizia*, cit., p. 196.

¹⁷⁷ Si propone e si cita, così, il pensiero di M.C. NUSSBAUM, *Rabbia e perdono. La generosità come giustizia*, cit., p. 263.

penale, come quella civile, possono imporre, pur rispondendo a una fondamentale esigenza, che è l'essenza stessa della giustizia, trovano un limite sì nelle condizioni di fatto, come anche nella necessità etica di non commettere un nuovo delitto, come duplicazione del primo, allo scopo di cancellarlo»¹⁷⁸.

Ciò che si può annullare o, quantomeno, attenuare, in una parola riparare, non è il *male*, ma, con una condotta di segno contrario (una condotta di tipo riparatorio), il suo effetto dannoso: si tratta di passare dal *malum passionis propter malum actionis* (di *kantiana* memoria; il doveroso *ius talionis*) al *bonum actionis propter malum actionis*¹⁷⁹, nell'ambito del quale, peraltro, anche l'agente ritrova una propria dignità autonoma rispetto all'azione dannosa, nella sua qualità (finalmente) di persona e non di mero esecutore di essa.

Si tratta di passare, se ci si vuole esprimere in termini aritmetici, dal segno meno al segno più¹⁸⁰.

E' il pensiero di Giorgio DEL VECCHIO, uno dei precursori contemporanei della giustizia riparativa¹⁸¹:

«Ricambiare il male col male, nella stessa misura, è la maniera più ovvia, ma non la più vera, per ristabilire il turbato equilibrio: il male si ripara veramente solo col bene. Perciò è da affermare questo principio: Al *malum actionis*, costituito dal delitto, deve opporre come esigenza della giustizia non tanto un *malum passionis*, secondo l'antica formula, quanto un *bonum actionis*, ossia un'attività in senso contrario dell'autore del delitto medesimo, la quale ne annulli o riduca gli effetti, fino a che ciò sia possibile»¹⁸².

¹⁷⁸ G. DEL VECCHIO, *Sul fondamento della giustizia penale*, in appendice a *La Giustizia*, cit., p. 196.

¹⁷⁹ In una «società civile, ciò che segue giuridicamente al compimento di un illecito deve 'dire la realtà opposta' all'illecito stesso, ponendosi agli antipodi dell'«uguale con l'uguale» di matrice vendicativa e offrendo al contrario, un'alternativa comportamentale quanto più decisamente lontana e diversa dal crimine»; così C. MAZZUCATO, *Un umano fare, al posto di un disumano subire. Considerazioni politico-criminali introno alla giustizia riparativa*, in P. TRECCI, M. CAFIERO (a cura di), *Riparazione e giustizia riparativa. Riflessione di servizio sociale nel sistema penale*, Milano, 2007, p. 40.

¹⁸⁰ E' «tutto un segno "meno" in questo non-progetto tradizionale, se lo dovessimo definire aritmeticamente, in realtà compatibile anche con le concezioni educativo-culturali nella prevenzione generale-positivista e nelle più recenti teorie "espressive" della pena. Esso, più che un vero progetto, resta una reazione: *malum passionis propter malum actionis*»; così, M. DONINI, *Riparazione e pena da Anassimandro alla CGUE*, cit., contributo consultabile su <https://www.sistemapenale.it> Accanto al «segno "meno", meno diritti, quelli lesi, meno beni protetti, cioè il negativo rappresentato dal reato commesso, avremo il segno "meno" dei diritti lesi del condannato in esecuzione. (...) La giustizia riparativa, invece, costituisce un segno positivo (...)»; così, M. DONINI, *Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato*, in *Questione Giustizia*, 29 ottobre 2020, p. 6, consultabile su <https://www.questionegiustizia.it>

¹⁸¹ L'autore gode di svariate traduzioni e citazioni («Che il testo di Del Vecchio continui a circolare ancor oggi tra i teorici della giustizia riparativa tedeschi o anglosassoni è dimostrato peraltro dalle perduranti citazioni nella letteratura scientifica»), quale appassionato sostenitore del riconoscimento dell'altro come persona e del superamento della pena come ritorsione. Con il suo contributo, egli «compie una serie di passaggi destinati a concepire un paradigma di giustizia con forti componenti riparative»; così, G. MANNOZZI, *Traduzione e interpretazione giuridica nel multilinguismo europeo: il caso paradigmatico del termine "Giustizia riparativa" e delle sue origini storico-giuridiche e linguistiche*, 2015, p. 11, consultabile su <https://www.giustizia.it>

Secondo Giorgio DEL VECCHIO, occorre «risalire a quel primo principio, che solo offre, se non erro, un fondamento inconcusso sì alla giustizia civile come a quella penale: e cioè l'esigenza che il torto, di qualsiasi specie, sia riparato»; così, G. DEL VECCHIO, *Sul fondamento della giustizia penale*, in appendice a *La Giustizia*, cit., p. 222.

¹⁸² G. DEL VECCHIO, *La Giustizia*, Roma, 1951, p. 192. Di contro, il «fatto che l'autore di un torto, avendo scontato per esso una pena [...], sia reputato "in regola" colla società [...] senza avere risarcito il danno e lasciato così insoluto il suo debito, è un indice d'imperfetto sviluppo della coscienza etica nella società medesima: che si appaga del fatto estrinseco della pena, senza mirare all'intrinseco adempimento della giustizia»; G. DEL VECCHIO, *La Giustizia*, cit., p. 199. L'autore, in una prospettiva (quantomeno) riduzionista, osserva: «Poiché l'insufficienza degli istituti esistenti per questo fine è pur troppo notoria e

Già il mito della nascita della *Giustizia* (delle istituzioni pubbliche e del Tribunale) dalle viscere arcaiche della collera vendicativo-retributiva¹⁸³, suggerisce, con la trasformazione delle Furie (che esistono in funzione del male¹⁸⁴) in Eumenidi (le *Gentili*), di volgere lo sguardo dal passato (dalla giustificazione retrospettiva di tipo restitutorio-retributivista) al futuro¹⁸⁵.

Atena non si limita ad istituire il Tribunale¹⁸⁶ presso l'Aeropago («sullo spiazzo dove piantarono il campo le Amazzoni in armi... per cui questo masso si chiama 'di Ares', Aeropago», v. 680), indicando l'ideale di un ordinamento statale democratico¹⁸⁷, ma invita le Furie a mutare atteggiamento, ad abbandonare l'ossessione della vendetta¹⁸⁸ e ad abbracciare sentimenti di benevolenza, per unirsi alla *polis* (come *straniere residenti*)¹⁸⁹, in un più vasto progetto di prosperità e benessere.

E' la citata filosofa Martha Craven NUSSBAUM a cogliere, con grande acutezza, nella trasformazione delle Erinni un radicale mutamento di prospettiva: «la giustizia non si rivolge a un passato che non può più essere cambiato, bensì punta a un futuro di benessere e prosperità. (...) Le Erinni sono ancora necessarie... (ma) Non sono più le stesse: sono infatti divenute strumenti di giustizia e di benessere. La città (lo Stato) è liberata dal flagello della furia vendicativa (...). Al posto della rabbia, la città ottiene la giustizia politica»¹⁹⁰;

«Le Furie, che esistono solo per perseguire i colpevoli, infliggendo loro sofferenze continue, diventano buone e lungimiranti, si dedicano alla città e al benessere dei suoi abitanti. (...) Esse si concentrano sulla prevenzione dei reati anziché sulla vendetta. La loro strategia di prevenzione comprende un vasto progetto di prosperità e benessere sociale, il sollievo degli affamati e degli ammalati, l'inclusione di tutti i cittadini. Ma comprende anche la creazione di un sistema di giustizia penale»¹⁹¹.

Nella tradizione ebraico-cristiana è il dio biblico ad indicare la necessità di guardare costruttivamente al futuro¹⁹², per un concetto di giustizia radicalmente alternativo al *malum pro malo*¹⁹³.

innegabile (tanto che sarebbe perfettamente superflua una particolare dimostrazione di ciò), si può chiedere se non dovrebbe tentarsi una qualche riforma che attenui il male ove non sia possibile di sanarlo (...); così, G. DEL VECCHIO, *Sul fondamento della giustizia penale*, in appendice a *La Giustizia*, cit., p. 225. V'è, poi, nel pensiero lungimirante dell'autore un'incursione nell'abolizionismo: questo «ordine di considerazioni deve però condurre, a mio avviso, a conclusioni assai più radicali di quelle fin qui proposte; sino a far balenare l'idea di una possibile graduale eliminazione delle sanzioni specificatamente penali, qualora le sanzioni civili acquistassero correlativamente una sufficiente efficacia»; così, G. DEL VECCHIO, *Sul fondamento della giustizia penale*, in appendice a *La Giustizia*, cit., p. 225.

¹⁸³ ESCHILO, *Oresteia (Eumenidi)* a cura di E. SAVINO, 2016.

¹⁸⁴ «Tormento: ecco la radice del loro esistere (...) Esse ti daranno la caccia, anche al di là di infiniti orizzonti, ora per ora, dove i tuoi passi randagi traceranno la pista», ESCHILO, *Oresteia (Eumenidi)* cit., vv. 71 e ss.

¹⁸⁵ E' la felice intuizione di M.C. NUSSBAUM, *Rabbia e perdono. La generosità come giustizia*, cit., pp. 12 e ss., si vedano, inoltre, le pp. 249 e ss.

¹⁸⁶ «Per tutto il tempo venturo, anno per anno, la gente di Egeo godrà di questo tribunale e dei suoi giudici», ESCHILO, *Oresteia (Eumenidi)*, cit., v. 680; «eleggerò per la città giudici immacolati, rispettosi delle cose giurate, a sentenziare sui delitti di sangue: fondamento di giustizia, teso all'eterno, che io sto per fondare», ESCHILO, *Oresteia (Eumenidi)*, cit., v. 48.

¹⁸⁷ «Né senza una guida, né sotto un tiranno: questo o cittadini lo stato che vi consiglio», ESCHILO, *Oresteia (Eumenidi)*, cit., v. 693.

¹⁸⁸ «Quieta l'urlo tagliente del tuo fosco gorgo», ESCHILO, *Oresteia (Eumenidi)*, cit., v. 832.

¹⁸⁹ «Passate pure in un paese d'altra gente: sentirete il richiamo d'amore per questa terra», ESCHILO, *Oresteia (Eumenidi)*, cit., v. 52; «Questa è la scelta che ti posso offrire: il bene da fare, il bene da ricevere, coperta d'onori, parte viva di questa terra benedetta dal cielo», ESCHILO, *Oresteia (Eumenidi)*, cit., v. 870.

¹⁹⁰ M.C. NUSSBAUM, *Rabbia e perdono. La generosità come giustizia*, cit., p. 15.

¹⁹¹ M.C. NUSSBAUM, *Rabbia e perdono. La generosità come giustizia*, cit., pp. 149 e 150.

¹⁹² Si richiama, in tal senso, l'intervento del Cardinale Carlo Maria Martini al Convegno *Per un ripensamento della giustizia penale*, Bergamo, 2000: «Dio, come unico e vero giudice dell'uomo, trasmette a tutti i colpevoli anche la speranza in un futuro migliore, mira alla riabilitazione completa, chiede loro di non

La vicenda del primo fratricidio¹⁹⁴ è nota: «Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise» (Gn 4,8).

Di fronte ad un'assunzione di responsabilità da parte di Caino («Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono»; Gn 4,14), però, il dio biblico interviene per impedire che la violenza generi altra violenza, che l'assassino sia, a sua volta, assassinato: il «Signore impose a Caino un segno, perché nessuno, incontrandolo, lo colpisse» (Gn 4, 15).

Dio impone, dunque, un segno, una «marca simbolica che umanizza Caino vietando che lo si possa uccidere. Una marca che lo disidentifica dall'assassino, riconoscendolo come uomo che ha commesso un grave errore di cui ha riconosciuto il carattere imperdonabile»¹⁹⁵.

La *Legge* si rivela, così, in grado di «interrompere l'automatismo moralistico della Legge per affidare al soggetto un'altra possibilità; disattiva il dispositivo mimetico della Legge, che al male risponde con altrettanto male in una ripetizione senza fine, per rendere possibile l'esistenza di un'altra versione della Legge»¹⁹⁶.

Caino è il primo uomo capace di costruire una città: «non solo dal bene nasce il bene, ma anche dal male può nascere il bene»¹⁹⁷ (si direbbe che dal «letame nascono i fiori»¹⁹⁸).

Sarà, poi, Gesù di Nazareth a proporre quell'altra versione (o, meglio, il «pieno compimento») della *Legge*:

«Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento» (Mt 5,17).

«Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli» (Mt 5,20).

7. La riforma Cartabia: un cambiamento di paradigma?

Il D.Lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia) ha dato attuazione alla L. n. 134/2021, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

ripetere l'errore e di risarcire il male compiuto con gesti positivi di giustizia e di bontà»; così C.M. MARTINI, *Colpa e pena, Intervento al Convegno Per un ripensamento della giustizia penale*, Bergamo, 2000, consultabile su <http://www.ristretti.it>

¹⁹³ Sul punto, si suggerisce la lettura di L. EUSEBI, *Superare la visione di una giustizia fondata sul modello della bilancia*, 2020, intervento al Congresso dell'Associazione *Nessuno tocchi Caino*, tenutosi presso il carcere di Opera, il 21/12/2019, consultabile su <https://www.discrimen.it>: l'«incontro di Caino con Dio apre a una giustizia diversa da quella che consiste nel volere il male di chi è giudicato colpevole. (...) E' un cambiamento di rotta che dovrebbe investire anche il sistema penale (...): superare il dato per cui, nel momento della condanna la pena si sostanzia sempre (...) in una certa durata della detenzione, concepita in termini di corrispettività, e introdurre tipologie sanzionatorie anche di carattere non detentivo, come la pena prescrittiva, le quali consistano in un progetto (alla cui costruzione potrebbe partecipare in certa misura lo stesso condannato), nel solco della giustizia riparativa». Nel medesimo senso, si invita alla lettura dell'intervento del Card. C.M. MARTINI, *Colpa e pena, cit.*, consultabile su <http://www.ristretti.it>

¹⁹⁴ All'«origine della comunità umana è sempre un atto di morte; è l'assassinio del fratello di sangue -come avviene, per esempio, nel caso di Romolo e Remo nella fondazione dell'antica Roma- a dare luogo all'istituzione della città». E' «necessario passare dal lutto della fratellanza di sangue per costruire il senso umano della fratellanza con il fratello non prossimo, non di sangue, sconosciuto»; M. RECALCATI, *Il gesto di Caino*, Torino, 2020, p. 72.

¹⁹⁵ M. RECALCATI, *Il gesto di Caino*, cit., p. 75.

¹⁹⁶ M. RECALCATI, *Il gesto di Caino*, cit. p. 76.

¹⁹⁷ M. RECALCATI, *Il gesto di Caino*, cit., p. 83.

¹⁹⁸ F. DE ANDRE', *Via del campo*, Volume 1, 1967 (musica di E. JANNACCI).

Per quanto interessa in questa sede, agli artt. 1 e ss., il D.Lgs. n. 150/2022 arricchisce e rilancia il sistema delle sanzioni sostitutive (Titolo I) ed agli artt. 42 e ss. (Titolo IV) introduce una disciplina organica della giustizia riparativa.

La legge delega è ispirata all'articolato del Progetto elaborato dalla Commissione ministeriale presieduta dal Professor Giorgio LATTANZI, che, agli articoli da 9 a 9 *quinquies*, ha formulato *Proposte in materia di sistema sanzionatorio penale e di giustizia riparativa*.

Il mandato della Commissione, sul tema che in questa sede interessa, sembrava francamente più ambizioso: «Con decreto del 16 marzo 2021 la Ministra della giustizia, Marta Cartabia, ha costituito presso l'Ufficio legislativo del Ministero «una Commissione per elaborare proposte di riforma in materia di ... sistema sanzionatorio penale, ... attraverso la formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435, recante Delega al Governo».

Si fatica non poco a salutare nell'intervento *riformatore* (come già nella tiepida proposta della Commissione Lattanzi, come declinata agli articoli da 9 a 9 *quinquies*, in «materia di sistema sanzionatorio penale e di giustizia riparativa») un vero e proprio *salto di paradigma*, una rivoluzione copernicana, in una parola, una vera e propria riforma del sistema sanzionatorio, in risposta alla secolare arretratezza del nostro sistema.

Il timido intervento (di una riforma che la stessa Prof.ssa Marta CARTABIA ha, di recente, definito come *zoppa*, lamentando i «condizionamenti politici in cui abbiamo dovuto provare a portare a termine questo tipo di riforma»¹⁹⁹), semmai, finisce per confermare, al momento, la centralità della risposta carceraria al reato, ripiegando sulla mera eventualità della sua sostituzione e su programmi di giustizia riparativa che restano ancora complementari e non alternativi agli *arnesi* già previsti dal sistema sanzionatorio: «essendosi voluto mantenere fermo il messaggio alla popolazione -per ragioni che non si comprendono se non in rapporto al timore, da parte delle maggioranze politiche succedutesi, di dover pagare dazio, diversamente, in sede elettorale- che solo quel tipo di pena costituisca la *vera pena*: con ciò destinando fra l'altro (...) qualsiasi strumento penale di natura sospensiva, sostitutiva o alternativa, oppure di definizione anticipata del processo, a essere percepito come deroga al *fare giustizia*»²⁰⁰.

Si vuole, comunque, sperare, con autorevole dottrina, che si tratti di un principio di cambiamento: «qualcosa di veramente nuovo ci sembra arrivato, perché fa parte non più delle teorie elaborate da qualche studioso soltanto, o delle immobili eredità millenarie, ma del discorso pubblico, al quale è ormai orientato il nostro impegno su un tema di vera democrazia penale, non di sola democrazia costituzionale (l'art. 27, co. 3, Cost.)»²⁰¹.

7.1 Il sistema delle (nuove) sanzioni sostitutive

Si rinvia alla letteratura più entusiasta l'analisi di dettaglio della disciplina sostanziale e processuale del rivitalizzato (si direbbe redivivo) sistema delle sanzioni sostitutive.

La dottrina più avveduta, animata da uno spirito riduttivista, auspicava una (più che praticabile) implementazione del sistema sanzionatorio con l'innesto tra le pene principali, delle già sperimentate misure alternative alla detenzione, per consegnare, così, alla fase della cognizione

¹⁹⁹ Così si è espressa la Prof.ssa Marta CARTABIA, intervenendo al Convegno *Cinquant'anni di ordinamento penitenziario. Memoria, realtà e prospettiva di una riforma incompiuta*, Bologna, 27/11/2025, reperibile su <https://www.radioradicale.it>.

²⁰⁰ L. EUSEBI, *A quando un sistema volto alla prevenzione effettiva dei reati e alla reintegrazione dei loro autori?*, cit., p. 8.

²⁰¹ M. DONINI, *Riparazione e pena da Anassimandro alla CGUE*, cit., p. 23, contributo consultabile su <https://www.sistemapenale.it>

l'individuazione, finalmente libera da preclusioni oggettive e soggettive, della risposta sanzionatoria più adeguata (non solo nel *quantum*) al fatto-reato²⁰².

Invece, l'art. 20 *bis*, c.p., prevede, ora, che le pene della reclusione e dell'arresto possano essere sostituite da quelle «disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, (...): 1) la semilibertà sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva».

Agli artt. 53 e ss., L. n. 689/1981, il legislatore affida la disciplina delle singole pene sostitutive ed all'art. 545 *bis*, c.p.p., quella dei profili processuali.

Ci si *dimentica* dell'affidamento in prova ai Servizi sociali, pur inserito dalla Commissione Lattanzi tra le nuove pene sostitutive; il «che, nonostante il mancato intervento sulle pene principali, avrebbe egualmente consentito, per la prima volta, che il processo di cognizione potesse concludersi con un esito sanzionatorio di natura prescrittiva»²⁰³.

Ad ogni buon conto, di tale disciplina, si apprezza la (pur timida) volontà di calare la rieducazione in un percorso-programma, nell'ambito del quale la scelta della sostituzione, prima, e, poi, quella della tipologia di pena sostitutiva da adottare nel caso concreto si iscrive in «un progetto di trattamento sanzionatorio costruito dal giudice stesso e dalle parti, attraverso, da un lato, la valutazione discrezionale del giudice e, dall'altro, appunto il consenso dell'imputato»²⁰⁴.

La norma accredita finalmente l'idea di un percorso rieducativo da leggersi in una chiave progettuale, partecipata e condivisa (vedi *supra*), in un «modello processuale orientato – nella prospettiva del finalismo rieducativo della pena – a modellare la sanzione in termini di personalizzazione e individualizzazione, contemperando le esigenze di risocializzazione e quelle di difesa sociale»²⁰⁵.

Si vuole, così, tradurre nel percorso individualizzato di una rieducazione progettuale quel «ruolo preventivo strategico, e non ancillare, dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione», che colloca la rieducazione in una più ampia «strategia di prevenzione generale reintegratrice»²⁰⁶.

Il sistema riformato anticipa alla fase della cognizione, sia pure con una diversa struttura ed una diversa *ratio*, talune delle misure già utilmente sperimentate come alternativa alla pena detentiva (si dimentica, però, la più importante, che, peraltro, «avrebbe assai probabilmente contratto, il numero delle impugnazioni e alleggerito di molto il lavoro del Tribunale di sorveglianza»²⁰⁷: l'affidamento in prova al Servizio sociale) ai sensi degli artt. 47 *ter* e ss., L. 354/1975, senza, però, dimenticare di replicarne la preclusione dello sciagurato art. 4 *bis*, L. n. 354/1975: un vero e proprio limite di sistema che sottrae al Giudice la valutazione individualizzata e personalizzata (in concreto dunque) delle possibilità e delle esigenze di socializzazione del condannato, tenendo conto anche della concreta ed attuale pericolosità del medesimo (tutelando, così, anche le esigenze di difesa sociale), consegnandola, una volta e per tutte, ad una presunzione assoluta di pericolosità

²⁰² Si vedano i contributi in AA. VV., *Linee di riforma in tema di pene alternative edittali*, 2021, consultabile su <https://www.aidp.it>

²⁰³ L. EUSEBI, *Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?*, in *DisCrimen Articoli*, 2023, p. 8, consultabile in <https://www.discrimen.it>

²⁰⁴ F. FIORENTIN, C. FIORIO, *Diritto penitenziario e giustizia riparativa*, Piacenza, 2025, p. 500. L'art. 58, c. 2, L. n. 689/1981, prevede: tra le «pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo. Le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale».

²⁰⁵ F. FIORENTIN, C. FIORIO, *Diritto penitenziario e giustizia riparativa*, cit., p. 500.

²⁰⁶ L. EUSEBI, *Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?*, in *DisCrimen Articoli*, 2023, p. 5, consultabile in <https://www.discrimen.it>

²⁰⁷ L. EUSEBI, *Rieducazione e prospettive di riforma del sistema sanzionatorio penale dopo il D. Lgs. n. 150/2022*, p. 15, consultabile su <https://www.sistemapenale.it>

ancorata al solo titolo di reato (quale che sia, nel caso concreto, la gravità del fatto e la colpevolezza manifestata dall'agente e, infine, la corrispondente pena inflitta in ossequio ai criteri previsti dall'art. 133, c.p.).

Si è più sopra stigmatizzata, citando Vincenzo RUGGIERO, l'ignoranza che caratterizza le istituzioni della giustizia penale («nel senso che i professionisti che la popolano non conoscono le circostanze, le interazioni e le dinamiche che producono le situazioni problematiche»²⁰⁸). Con il sistema delle preclusioni e delle sottese presunzioni di pericolosità sociale, il legislatore si spinge anche oltre, manifestando una precisa intenzione di volersi distaccare dall'uomo «concreto con la sua individualità psicologica e sociologica»²⁰⁹.

Tant'è.

L'art. 59, L. n. 689/1981 (*Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva*), disciplina le preclusioni per la sostituzione, escludendo, alla lett. d), che la reclusione possa essere sostituita nei «confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 323 bis, secondo comma, del codice penale». Cosicché, nei «confronti di un imputato per i reati di cui all'art. 4-bis o.p., si sottrae al giudice della cognizione la possibilità di una valutazione discrezionale delle peculiarità del caso concreto ai fini dell'applicazione di una sanzione sostitutiva, operando una presunzione legale di inidoneità della stessa a perseguire i fini cui è preposta»²¹⁰.

Quando si replica un errore si rischia, poi, addirittura di aggravarne la portata. In effetti, in relazione al «titolo di reato vi è un richiamo generalizzato a tutti i reati previsti dall'art. 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 che, come noto, prevede un regime penitenziario molto diverso a seconda delle diverse categorie di reati ricomprese nell'elenco, che, invece sono trattati in modo unitario per quante riguarda l'ostatività assoluta all'applicazione delle misure sostitutive»²¹¹.

Per i reati c.d. ostativi, viene meno, dunque, l'idea di un percorso individualizzato e personalizzato di una rieducazione motivazionale e progettuale, che si è, più sopra, apprezzata: la «preclusione, oltre a tradire la *ratio* sottesa alla legge delega (...) si presenta contraria e lesiva degli ulteriori principi costituzionali di cui agli articoli 3 e 27, comma 3, della Costituzione. Ed infatti, appare del tutto irragionevole ancorare una presunzione legale di inidoneità della pena sostitutiva a perseguire i fini di legge al mero titolo di reato addebitato all'imputato, a prescindere da una valutazione delle peculiarità del caso concreto»²¹².

I dubbi di legittimità costituzionale non hanno persuaso la Consulta, che, con la Sentenza 9/07/2025, n. 139 (Rel. Prof. Francesco VIGANO'), ha dichiarato «non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come sostituito dall'art. 71, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (...), sollevate, complessivamente in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 della Costituzione».

Secondo il Giudice delle Leggi: «non può non evidenziarsi che la giurisprudenza di questa Corte non si è mai spinta ad affermare che la rieducazione debba essere considerata, per vincolo costituzionale, come l'*unica* finalità legittima della pena. Il legislatore ben può, dunque, assegnare anche altre finalità alla pena – come il contenimento della pericolosità sociale del condannato e la deterrenza nei confronti della generalità dei consociati –, a condizione appunto di non sacrificare,

²⁰⁸ V. RUGGIERO, *L'abolizionismo penale è possibile ora e qui*, cit., consultabile in <https://scarceranda.ondarossa.info>

²⁰⁹ G. RADBRUCH, *Filosofia del diritto*, cit., p. 183.

²¹⁰ Così l'Ordinanza del 14/02/2025, con la quale la Corte d'Appello di Firenze ha dubitato della legittimità costituzionale della norma in discussione.

²¹¹ Così l'Ordinanza del 18/04/2024, con la quale il G.U.P. presso il Tribunale di Firenze, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, L. n. 689/1981, in riferimento agli artt. 3 e 27, c. 3, Cost.

²¹² Così l'Ordinanza del 14/02/2025, con la quale la Corte d'Appello di Firenze ha dubitato della legittimità costituzionale della norma in discussione.

in nome di queste pur legittime finalità, la sola funzione della pena espressamente indicata quale costituzionalmente necessaria, la rieducazione del reo; e a condizione di assicurare – assieme – il rispetto di tutti gli altri principi costituzionali che limitano la potestà punitiva statale».

Invero, come sostenuto, è proprio con la rieducazione individualizzata e partecipata dal condannato che si soddisfano più efficacemente le esigenze di prevenzione generale, secondo il «convincimento per cui la prevenzione stabile nel tempo (...) ha natura motivazionale, cioè rivolta a favorire la responsabilizzazione di coloro che risultano destinatari delle norme e dei provvedimenti penali»²¹³; il che, se «vale rispetto a chi abbia già delinquito non può non valere, altresì rispetto all'insieme dei consociati, con riguardo al messaggio desumibile dal contenuto rieducativo che dovrebbe caratterizzare i percorsi sanzionatori edittalmente previsti»²¹⁴. L'evocato «modello preventivo motivazionale riconducibile all'art. 27, co. 3, Cost. assume, in effetti, una portata di prevenzione generale, secondo quella che può definirsi una strategia di prevenzione generale reintegratrice»²¹⁵.

Secondo la Consulta, invece, in un'ottica general-preventiva, chi «è stato condannato per un grave reato deve in ogni caso iniziare a scontare la propria pena in carcere, senza che sia richiesto al giudice di accertarne, caso per caso, la persistente pericolosità sociale. In quella sede dovrà dunque essere avviato il percorso del suo graduale reinserimento nella società, nel quadro di un trattamento orientato a quei principi di progressività e flessibilità che la risalente giurisprudenza di questa Corte ha tratto dall'art. 27, terzo comma, Cost.».

Il principio si coglie, forse, meglio così come è proposto e massimato dalla rivista *Diritto Penale e Processo*: «la finalità rieducativa della pena non esclude che essa sia funzionale anche ad altre finalità, come la tutela della società e la prevenzione generale, ben potendosi giustificare, dal punto di vista costituzionale, l'esecuzione della pena detentiva anche nei confronti di chi non sia giudicato socialmente pericoloso»²¹⁶. Se (e solo se) questa è la chiave di lettura corretta, se ne deve concludere per una carenza di linearità nella logica argomentativa della motivazione (si direbbe, se la metafora non infastidisce, un cortocircuito): -si assume che anche il condannato per un reato c.d. ostativo meriti una proposta rieducativa; -si assume, parimenti, che detta proposta, secondo i principi di progressività e flessibilità, debba partire dal carcere (nella situazione data, come rappresentata dall'evidenza statistica sopra riportata *sub* 2, e non, invece, in quella immaginata od auspicata); -al contempo si ammette che detto percorso rieducativo, da somministrarsi in regime inframurario, possa, a fini di difesa sociale e di prevenzione generale, applicarsi anche nei confronti di chi non sia socialmente pericoloso.

Non si comprende, però, di quale percorso di reinserimento (rieducativo-inframurario) abbisogni chi, in ipotesi, non sia socialmente pericoloso e, dunque, da chi debba difendersi la 'società' e quale monito debbano trarne i consociati (si veda quanto sopra sostenuto²¹⁷). Sempre che non si voglia sostenere che l'unica vera intimidazione capace di sortire effetti di prevenzione generale sia quella carceraria²¹⁸ (affinché la generalità dei consociati avverta che la vera 'giustizia è fatta'), oppure che,

²¹³ L. EUSEBI, *A quando un sistema volto alla prevenzione effettiva dei reati e alla reintegrazione dei loro autori?*, in *Archivio Penale*, 2023, p. 5, consultabile in <https://www.archiviopenale.it>

²¹⁴ L. EUSEBI, *Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?*, in *DisCrimen Articoli*, 2023, p. 4, consultabile in <https://www.discrimen.it>

²¹⁵ L. EUSEBI, *Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?*, cit., pp. 4 e 5, consultabile in <https://www.discrimen.it>

²¹⁶ Corte Cost., 29/07/2025, n. 139, in *Dir Pen. Proc.*, 2025, p. 1163, con nota di F. PALAZZO.

²¹⁷ L. EUSEBI, *Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?*, in *DisCrimen Articoli*, 2023, pp. 4 e 5, consultabile in <https://www.discrimen.it>

²¹⁸ L'esigenza della «sicurezza sociale e il fine della educazione del delinquente, esorbitano in realtà dal tema proposto, perché non giustificano il *malum passionis*, e si riferiscono piuttosto ad altri problemi, che dovrebbero trovare una soluzione in istituti ben diversi da quelli penali»; così, G. DEL VECCHIO, *Sul fondamento della giustizia penale*, in appendice a *La Giustizia*, cit., pp. 220 e 221.

fra le righe ed al di là delle sacrosante enunciazioni di principio²¹⁹, (almeno) un po' di carcere (e neppure così poco, in attesa che maturino i tempi per una misura alternativa alla detenzione) possa meglio retribuire la commissione di uno dei tanti reati elencati all'art. 4 *bis*, L. n. 354/1975²²⁰, prescindendo dalla pericolosità sociale (e, dunque, anche dalla non pericolosità sociale) dell'agente²²¹.

L'assunto di un «percorso graduale di reinserimento a partire dal carcere»²²², tradisce, così, l'idea della pena-progetto-programma, che si respira, pur tra gli innumerevoli limiti, in uno spirito (almeno lo spirito) riformatore, che, fra l'altro, introduce al Titolo IV (artt. 42 e ss.) una disciplina organica della giustizia riparativa.

Per i reati di cui all'art. 4 *bis*, L. n. 354/1975, resta centrale il ruolo *risocializzante* del carcere, con l'*ottimo* risultato di una recidivanza stimata al 67,8% (vedi *supra*): «quando si va in prigione, vi si torna»²²³.

La preoccupazione (francamente incomprensibile) della Consulta sembra, piuttosto, quella di graduare nel tempo la *sperimentazione* della (già) tiepida novità del sistema delle pene sostitutive: questa «evoluzione non può, però, che procedere gradualmente, anche attraverso sperimentazioni progressive (...). E allora, è inevitabile che la sperimentazione coinvolga anzitutto i reati meno gravi, lasciando al margine quelli che il legislatore – con valutazione non arbitraria né discriminatoria – reputi maggiormente offensivi, come indubbiamente sono quelli contestati agli imputati nei processi *a quibus*».

Insomma: siamo in una fase *sperimentale*, non esageriamo troppo con i principi²²⁴; in fondo, siamo rimasti fermi per due secoli, **i principi costituzionali** di cui agli artt. 3, c. 2 e 27, c. 3,

²¹⁹ Viene in «considerazione un principio costituzionale che la Corte ha fatto benissimo a richiamare in questo particolare momento storico: si tratta del divieto di pene contrarie al senso di umanità e, dunque, del principio della dignità umana che non può essere disconosciuta nemmeno alla persona del criminale e tantomeno violata nell'esecuzione penitenziaria»; così, F. PALAZZO, *Preclusioni "soggettive" delle pene sostitutive e principi costituzionali di politica sanzionatoria*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2025, p. 1169.

Bisognerebbe, però, anche rammentare che vi è una certa distanza tra il mero rispetto della dignità della persona ristretta, come oggi declinato e tutelato dal rimedio di cui all'art. 35 *ter*, L. n. 354/1975, e le condizioni minime (non si pretendono addirittura condizioni ottimali) per una seria ed effettiva proposta di 'reinserimento a partire dal carcere'.

²²⁰ Serve a poco, poi, preoccuparsi della sorte dei malcapitati di turno: «E, sotto questo drammatico profilo, la Corte si rende conto delle "preoccupazioni" che possono spingere i remittenti a chiederle di dilatare il più possibile gli istituti sanzionatori alternativi al carcere, soprattutto quando si tratta - come nel caso di specie - di imputati giovani»; F. PALAZZO, *Preclusioni "soggettive" delle pene sostitutive e principi costituzionali di politica sanzionatoria*, cit., p. 1169.

Vengono in mente i versi di Fabrizio DE ANDRE': «vagli a spiegare che è primavera / e poi lo sanno ma preferiscono / vederla togliere a chi va in galera»; F. DE ANDRE', *Nella mia ora di libertà*, in *Storia di un impiegato*, 1973.

²²¹ Ciò anche a prescindere dal fatto che lo stesso art. 4 *bis*, L. n. 354/1975 «prevede un regime penitenziario molto diverso a seconda delle diverse categorie di reati ricomprese nell'elenco, che, invece sono trattati in modo unitario per quante riguarda l'ostatività assoluta all'applicazione delle misure sostitutive»; così l'Ordinanza del 18/04/2024, con la quale il G.U.P. presso il Tribunale di Firenze, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, L. n. 689/1981, in riferimento agli artt. 3 e 27, c. 3, Cost.

²²² I teorici del «reinserimento a partire dal carcere» (siano essi operatori del diritto o della speculazione dottrina), dovrebbero, poi, anche assumersi l'onere di confrontarsi con il dato di realtà che definisce il contesto *rieducativo* inframurario, facendo tesoro, se non della conoscenza diretta, quantomeno dell'elaborazione dei concetti fondamentali della sociologia del carcere (e della devianza). Si richiama quanto sopra già citato: la «criminalità punita (Pavarini, 1997) si presenta dunque come il precipitato di un processo selettivo che, prendendo avvio da politiche penali restrittive e criminogene (...), si alimenta di prassi giudiziarie conservatrici (cfr. Mosconi, Padovan, 2005) o che comunque faticano ad implementare nel sociale percorsi alternativi a quello detentivo»; così, F. VIANELLO, *Sociologia del carcere, Un'introduzione*, cit., p. 88.

²²³ Così P. KROPOTKIN, in AA.VV., *Anarchia e prigionie*, cit., p. 16.

Cost., possono attendere ancora un po' (e chissà per quanto, vista la nuova aria politica che tira sul tema).

7.2 La disciplina organica della giustizia riparativa

Con gli artt. 42 e ss., D. Lgs. n. 150/2022, il legislatore ha introdotto una disciplina organica della giustizia riparativa.

Tanto si è più sopra insistito sulla necessità che il sistema penale volga lo sguardo dal passato al futuro, passando dal *malum passionis* al *bonum actionis propter malum actionis*.

Sia pure con una certa timidezza, il Titolo IV del D. Lgs. n. 150/2022, nell'apprezzabile sforzo di promuovere il «riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità» (art. 43, c. 2, D. Lgs. n. 150/2022), ha dato avvio ad un percorso di cambiamento del *sensu* (nella duplice accezione di *significato* e di *direzione*) della penalità, nella prospettiva, si auspica, di un diritto penale *migliore*, più *accogliente*²²⁵ e più affine agli ideali di civiltà democratica (perché «nonostante il reato, quei percorsi rimangono ancorati al consenso e al dialogo»²²⁶).

Si vuol sperare, con una buona dose di prudente ottimismo, che sia solo un inizio e che si tratti, al momento, di un *non finito*, di elementi riformisti orientati su obiettivi più ambiziosi e di più lungo periodo. Con un'immagine musicale, si auspica che si tratti di un'opera in due movimenti: «il primo introduce il *tema* tratteggiandolo (...), il secondo lo sviluppa in un susseguirsi di variazioni che ne propongono le possibili declinazioni di *sensu*»²²⁷.

Il *primo movimento* presenta, invero, un limite strutturale (per restare nella metafora musicale) di *armonizzazione*. In effetti, il modello italiano di giustizia riparativa, anziché porsi in alternativa,

²²⁴ Si veda F. PALAZZO, *Preclusioni "soggettive" delle pene sostitutive e principi costituzionali di politica sanzionatoria*, cit., p. 1169. L'autore sembra apprezzare l'equilibrio e la 'saggezza' della decisione della Consulta: in «questo momento storico di forte contrapposizione tra politica e controllo giurisdizionale (ordinario e costituzionale) è saggio non esacerbare le tensioni istituzionali e, dunque, coltivare ogni serio tentativo di ritagliare e ben definire quegli spazi di discrezionalità legislativa che, seppur illuminati dai principi costituzionali, si distinguono dall'area della giustiziabilità delle scelte legislative di fronte alla Corte costituzionale».

²²⁵ M. CARTABIA, A. BARO, *Prefazione* di G. MANNOZZI, R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, cit., pp. 9 e 11, chiariscono che «perché attecchisca, la giustizia riparativa richiede anche un linguaggio nuovo e un lessico adeguato: solo parole nuove possono raccontare e contribuire a costruire una realtà diversa. (...) un linguaggio *sui generis* (...) elementi di base di una nuova sintassi possibile del diritto». Una 'giustizia accogliente' che delinea il «volto di una giustizia non indulgente bensì umana, centrata sulla cura dei legami e, primariamente, della dignità delle persone, che muove da una indispensabile "cura delle norme". Una cura che mostri una naturale inclinazione verso la cura, anziché verso la punizione, e verso la promozione di mutua responsabilità attiva, anziché verso la passivizzazione nella colpa e l'eccedenza sanzionatoria»; così G. MANNOZZI, R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, cit., p. 232.

²²⁶ Così C. MAZZUCATO, *Un umano fare, al posto di un disumano subire. Considerazioni politico-criminali introno alla giustizia riparativa*, cit., p. 42. Non a caso, i «programmi di giustizia riparativa scommettono sulla validità della partecipazione attiva e del consenso» (così C. MAZZUCATO, *Per una risposta democratica alle domande di giustizia: il compito appassionante della mediazione in ambito penale*, cit. pp. 165 ss.), ovvero sugli strumenti essenziali del metodo democratico.

Una «società democratica si dispone (...) -raccolgendo il monito lanciato anni orsono (e tuttora attuale) da PULITANO' (1985, 51) – alla "ricerca di forme di composizione dei conflitti, conseguenti a condotte devianti, che sappiano *fare a meno* (fin dove è possibile) del ricorso alla *coercizione*, o comunque lo riconducano a verificabili 'estreme', 'amare' necessità"»; così C. MAZZUCATO, *Un umano fare, al posto di un disumano subire. Considerazioni politico-criminali introno alla giustizia riparativa*, cit., pp. 39 e 40.

²²⁷ M. CARTABIA, A. BARO, *Prefazione* di G. MANNOZZI, R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, cit., p. 10.

affianca²²⁸, in chiave di «complementarietà integrativa»²²⁹, i vecchi strumenti di un sistema sanzionatorio arretrato, ostinatamente aggrappato a paradigmi ritorsivi, che declinano la vera giustizia con la galera (vedi *supra*).

Resta, però, la *sfida* di un *crescendo* nelle possibili declinazioni di *senso* del tema già tratteggiato, che impegna gli operatori del sistema penale²³⁰ e, soprattutto, la collettività ad una più responsabile presa di coscienza delle circostanze, delle interazioni e delle dinamiche sociali che producono le situazioni *devianti*: la «“giustizia riparativa” rimanda a un ambito concettuale che ingloba presupposti antropologici, questioni filosofiche, dati criminologici, norme giuridiche e prassi dialogico-riconciliative»²³¹.

Anche in tal caso, si rinvia ad altre letture (manualistiche) l'analisi di dettaglio della disciplina. Basti, in questa sede, rammentare quali siano le eventuali ricadute premiali sulla sorte processuale od esecutiva della persona indicata come autore del fatto (indagato-imputato) o condannata dell'esito riparativo del programma, giacché la mancata effettuazione, la sua interruzione od il mancato raggiungimento dell'esito auspicato, non producono effetti pregiudizievoli per l'autore dell'offesa.

L'utile svolgimento del programma e, dunque, l'esito riparativo, sono valutati dall'Autorità Giudiziaria ai fini: -dell'esito della sospensione del processo con messa alla prova; -della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; -della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p.; -della remissione tacita della querela; -nella fase dell'esecuzione penale, ai fini della concessione dei benefici penitenziari e della declaratoria di estinzione della pena per l'esito positivo della misura di cui all'art. 47, L. n. 354/1975; ovvero, per la modifica in *melius* o per la revoca della misura di sicurezza eventualmente applicata.

Al momento, non si va tanto oltre la *premialità* già tradizionalmente riconosciuta dalla giurisprudenza di merito e di sorveglianza al *buon comportamento processuale* od alla **revisione critica** (tanto cara alla giurisprudenza di sorveglianza), seppure meritoriamente sostanziati di

²²⁸ La giustizia riparativa dovrebbe, invece, porsi come «altro dalla giustizia penale», sia in «alternativa che in sinergia e capace di promuovere una graduale trasformazione del sistema penale»; così G. MANNOZZI, R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, cit. pp. 19 e 31.

²²⁹ Secondo Cass. Pen., Sez. V, Ord. 15/04/2025, n. 14833, «muovendo dalla definizione che può leggersi nell'art. 42 cit. (...), si è affermato che (...) "il rapporto tra sistema penale e giustizia riparativa si porrebbe in termini di complementarietà "integrativa", nel senso che (... soltanto tendenzialmente) la giustizia riparativa si innesta nel procedimento penale in qualsiasi stato e grado e senza preclusioni in relazione alla tipologia di illecito"». Si veda F. FIORENTIN, C. FIORIO, *Diritto penitenziario e giustizia riparativa*, cit., p. 540: la «sfida della riforma Cartabia è di avere pensato a una complementarietà, non ad una alterità».

²³⁰ Quanto alla magistratura, nell'ambito della classificazione dei modelli di giudice, come riproposta ed aggiornata da Claudio SARZOTTI, si confida nella responsabile consapevolezza del *magistrato deviante-innovatore*, che risponde al «tipo di magistrato che, dal punto di vista dell'istanza di superare la tradizionale separatezza del giudice rispetto alle istanze sociali e culturali esterne al mondo del diritto e di demistificare la supposta neutralità politica del giudice, si può dire che abbia vinto la sua battaglia»; così, C. SARZOTTI, *La cultura giuridica della magistratura italiana all'alba del nuovo millennio: primi spunti di riflessione storico-sociologica*, in *Questione Giustizia*, 2023, 4, p. 41, consultabile su <https://www.questionegiustizia.it> Quanto all'avvocatura, si confida nell'avvocato *militante* responsabilmente attento al ruolo sociale che gli compete (più che alle relazioni sociali). Sulla figura dell'avvocato militante si vedano i preziosi contributi in F. CAMPOBELLO, S. MOBIGLIA, *Bianca Guidetti Serra e l'avvocatura militante. Tra fonti e storiografia*, in *Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino*, Torino, 2022, 25, consultabile su <https://www.collane.unito.it> Si confida, poi, nella nuova figura del mediatore, che introduce un «paradigma 'altro'. (...) La sua posizione è di equiprossimità: egualmente vicino a ciascuna delle parti coinvolte, nella misura in cui è chiamato a riconoscere la dignità, i bisogni, le sofferenze di ciascuno. In tale orizzonte relazionale, la competenza del mediatore si fonda anziché sulla titolarità di un potere decisionale – che gli è estraneo –, sulla capacità di accompagnare le persone in un percorso di riconoscimento reciproco»; così, G. MANNOZZI, *La riparazione: una giustizia senza toga?*, in *disCrimen, Articoli*, 2025, p. 18, consultabile in <https://discrimen.it>

²³¹ G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa* (voce), in *Enciclopedia del Diritto*, 2017, p. 465.

contenuti di tenore riparativo, che promuovono il «riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità» (art. 43, c. 2, D. Lgs. n. 150/2022).

Fa eccezione il solo *delitto riparato* circostanziato ai sensi dell'art. 62, n. 6, c.p. (norma che ora prevede anche la circostanza attenuante comune dell'aver «partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato»): il «movimento premiale e che già realizzava una decodificazione del “modello” degli artt. 62, n. 6 e 56, co. 3 c.p. per i delitti, avanza e diventa sempre più generale. Il dato si fa ora davvero ancor più visibile con la disciplina processuale della giustizia riparativa di tipo interpersonale, cioè con la mediazione penale eretta a modello»²³².

Si sarebbe francamente potuto osare di più.

Si guarda, in tal senso, con estremo interesse a quell'elaborazione dogmatica che individua nel *delitto riparato*, un'autonoma fattispecie di reato che incide sulla concezione stessa della pena tradizionale²³³: tutte le cornici edittali «avrebbero una componente di mancata riparazione oscillante tra un terzo e i due terzi di quella pena»²³⁴. L'ordinamento dovrebbe offrire «come prima scelta, come programma principale, un percorso riparativo, cioè una sorta di pena agita, che si agisce, e poi solo in forma sussidiaria o alternativa la pena subita, perché se non c'è la prima allora non si può negare una vera sanzione afflittiva, che a questo punto costituirà l'*extrema ratio* perché il primo progetto non è stato seguito»²³⁵. Una volta che la pena fosse fruttuosamente agita, resterebbe, però, ancora aperto il tema di come sostanziare, in assenza di una seria, conseguente e coerente riforma del sistema sanzionatorio, la residuale e successiva pena subita, quale esita della nuova cornice edittale del delitto riparato.

Si auspicava una discontinuità, un cambio di passo e di paradigma dal *malum passionis* al *bonum actionis propter malum actionis*, il «che può avvenire soltanto col ravvedimento interiore e colla riparazione del danno, cose che mal si ottengono per mezzo delle carceri»²³⁶. Il legislatore ha, invece, preferito un più *prudente* affiancamento al *malum passionis* del *bonum actionis propter malum actionis*. E' già qualcosa: è «evidente che se lo Stato promuove davvero un programma riparativo, la dimensione generale e culturale di questa idea, nel suo complesso, può cambiare il sistema»²³⁷.

Spetta ora alla Comunità ed ai gruppi sociali più consapevoli esprimere la capacità di definire e risolvere *dal basso* le avversità²³⁸, stimolando, nell'ambito di detto affiancamento, una dinamica competitiva del *bonum actionis* nei confronti del *malum passionis propter malum actionis*.

Il decisore politico, dal canto suo, dovrebbe emulare, a ciò spinto *dal basso*, le Eumenidi: esprimere un'attenzione progressiva per il benessere e rifiutare gli atteggiamenti collerici retri²³⁹.

8. In direzione ostinata e contraria ai tempi correnti

Appare più che attuale l'auspicio di Enrico FERRI di un avanzamento della giustizia sociale ed uno speculare arretramento della giustizia penale, in seno alla quale, poi, il sistema sanzionatorio si ispiri alla riparazione dei legami sociali e la pena detentiva ne rappresenti l'*extrema ratio*, a tutela, essenzialmente, di esigenze di difesa della collettività (intesa come difesa del *tutti noi* e non di un

²³² Così M. DONINI, *Riparazione e pena da Anassimandro alla CGUE*, cit., p. 17.

²³³ Si veda M. DONINI, *Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato*, cit., p. 12.

²³⁴ Si veda M. DONINI, *Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato*, cit., p. 20.

²³⁵ Si veda M. DONINI, *Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato*, cit., p. 6. Viene in mente l'«umano fare al posto dell'inumano subire» di C. MAZZUCATO, *Un umano fare, al posto di un disumano subire. Considerazioni politico-criminali introno alla giustizia riparativa*, cit., pp. 44 e ss.

²³⁶ G. DEL VECCHIO, *Sul fondamento della giustizia penale*, in appendice a *La Giustizia*, cit., p. 199.

²³⁷ M. DONINI, *Riparazione e pena da Anassimandro alla CGUE*, cit. p. 18.

²³⁸ V. RUGGIERO, *Il delitto, la legge, la pena. La contro-idea abolizionista*, cit. p. 242.

²³⁹ M.C. NUSSBAUM, *Rabbia e perdono. La generosità come giustizia*, cit., p. 253.

assetto sociale immutabile); l'endiadi deve, in altri termini, essere giustizia sociale e giustizia riparativa (partecipativa).

Come sopra sostenuto, il baricentro della tutela dei legami sociali deve, dunque, allocarsi nelle misure *ex ante* di giustizia sociale: le soluzioni alle inefficienze dell'attuale sistema penale non possono rinvenirsi (quantomeno prioritariamente) al suo interno²⁴⁰.

Nella residua prospettiva di misure *ex post*, poi, in un'ottica, al momento, riduzionista, si prova a rilanciare²⁴¹, anzitutto, la proposta di un'estensione del novero delle pene principali con un sistema più flessibile di pene prescrittive (non più meramente sostitutive della pena detentiva o quali mere forme alternative della sua espiazione), che consegnerebbe alla fase della cognizione la graduazione, attraverso meccanismi di applicazione su base meramente edittale (sottratta alla discrezionalità del Giudice ed a qualsivoglia esclusione oggettiva o soggettiva), della risposta sanzionatoria sul modello dell'affidamento in prova al Servizio sociale, sostanziato da contenuti progettuali orientati alla riparazione.

Residuerebbero, poi, ancora margini per arricchire anche il ventaglio delle pene (principali) detentive, graduandole, anche in tal caso su base edittale (non discrezionale e senza alcuna forma di esclusione), secondo i modelli della detenzione domiciliare²⁴², della semilibertà e, quale *extrema ratio*, della detenzione inframuraria, al fine di fronteggiare specifiche e residuali esigenze di difesa sociale (come sopra intese).

Si torna, in altri termini, alla proposta di innestare nel momento sanzionatorio della cognizione l'esperienza delle misure alternative alla detenzione, sostanziata da programmi di giustizia riparatoria, per farne, però, finalmente, un'alternativa edittale alla pena detentiva inframuraria²⁴³, superando, così, una logica puramente deflattiva (e/o emergenziale) ed abbracciando, lo si ripete, in una prospettiva, al momento, riduzionista, una logica di sistema.

Alla facile e contraria argomentazione di costi troppo onerosi per gli interventi (*ex ante*) di giustizia sociale e (*ex post*) riparativa²⁴⁴, si può facilmente rispondere richiamando l'attuale, inefficiente e dispersiva allocazione delle ingenti risorse pubbliche nel sistema carcerario: i «fondi annualmente spesi per il mantenimento delle prigionie potrebbero essere investiti, ottenendo gli stessi risultati con minore danno, in titoli di Stato del pianeta Marte o inabissati nell'Atlantico»²⁴⁵.

²⁴⁰ Si finirebbe, altrimenti, nell'immediato, per dare ragione a chi pensa, in modo non meno che semplicistico, di risolvere problemi secolari edificando nuove carceri, le quali altro risultato non avrebbero se non quello di produrre nuovi carcerati. Con riferimento all'esperienza statunitense, Elisabetta GRANDE propone l'analisi di Marc MAUER: «"Praticamente tutti gli Stati si sono impegnati in una significativa, se non massiccia, opera di costruzione di prigionie durante i due decenni passati", continua il medesimo autore, mettendo in rilievo come il notevole sviluppo delle strutture carcerarie rappresenti un impegno nazionale a mantenere alto il tasso di carcerizzazione»; così E. GRANDE, *Il terzo strike. La prigionie in America*, cit., pp. 42 e 43.

²⁴¹ L'idea non è certo nuova. Si veda, ad esempio, l'articolato proposto dal gruppo di lavoro del Prof. Francesco PALAZZO, *Linee di riforma in tema di pene alternative edittali*, agevolmente reperibile in L. EUSEBI, *Ipotesi di introduzione della pena prescrittiva come nuova pena principale*, 2021, consultabile in <https://www.discrimen.it>

²⁴² Nell'ambito della quale potrebbe trovare spazio l'innovativa ed interessante proposta del 'domicilio sociale', che, anche da un punto di vista simbolico, potrebbe rivelarsi assai efficace per aprire finalmente le porte del super-ghetto degli esclusi della c.d. zona carceraria sociale. Sul punto, si veda il contributo, corredato da una più ampia ed articolata proposta di principi e criteri direttivi della riforma, di D. PETRINI, *L'introduzione di due nuove pene principali denominate "reclusione domiciliare" e "arresto domiciliare"*, in AA. VV., *Linee di riforma in tema di pene alternative edittali*, 2021, p. 14, consultabile su <https://www.aidp.it>: «La proposta prevede che vengano istituiti dei "domicili sociali", coinvolgendo Regioni, Enti locali ed Associazioni di volontariato autorizzati, anche attraverso strutture *housing*, di accoglienza comunitarie».

²⁴³ AA. VV., *Linee di riforma in tema di pene alternative edittali*, 2021, consultabile su <https://www.aidp.it>

²⁴⁴ Si veda *supra* la nota 166.

²⁴⁵ Così E. GOLDMAN, in AA. VV., *Anarchia e prigionie*, cit. p. 77. Elisabetta GRANDE, con riferimento all'esperienza statunitense, osserva (in merito alle ragioni politico-economiche dell'esplosione carceraria

Nell'ottica di una più efficiente politica di spesa pubblica -conti alla mano (vedi *supra*)-, una parte assai significativa delle risorse economiche ora destinate alla gestione fallimentare delle carceri (pari a tre miliardi di euro, oltre ai costi sopportati dalla collettività per far fronte al rimedio risarcitorio ex art. 35 *ter*, L. n. 354/1975), ben potrebbe più utilmente ed efficacemente essere allocata su interventi *ex ante* di giustizia sociale ed *ex post* di giustizia riparativa, in seno ad un sistema sanzionatorio riformato.

In attesa che maturi una coscienza autenticamente riformatrice (sia pure, al momento, in chiave riduzionista) in capo al decisore politico, a sistema sanzionatorio vigente, valga, almeno il buon senso: **il sistema carcerario non può accogliere ospiti oltre la sua capienza effettiva**²⁴⁶.

Si propone, dunque, con l'urgenza del buon senso, una modifica dei commi 3 e 4 dell'art. 656, c.p.p. (*Esecuzione delle pene detentive*) del tenore che segue:

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga ad identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie nonché l'avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, e, fuori dai casi di sospensione, ovvero in caso di revoca del decreto di sospensione del medesimo, l'indicazione, a pena di inefficacia, dell'istituto presso il quale la pena deve essere espiata; a tale ultimo fine, il pubblico ministero acquisisce le necessarie informazioni circa l'effettiva disponibilità di capienza dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'art. 277, associando il condannato all'istituto di pena indicato dal pubblico ministero.

negli USA): chi «studia ed evidenzia gli stretti legami fra sistema penal-penitenziario e grandi *corporations* parla di *prison industrial complex*, per indicare come la carcerazione massiccia sia fonte di forti profitti per i grandi gruppi societari, che hanno pertanto tutto l'interesse a che l'espansione carceraria perduri e in questo senso condizionano le scelte politiche; ma per indicare anche come la forte incarcerazione sia ovviamente fonte di grossa spesa per il bilancio pubblico, con conseguente utilizzazione di fondi che potrebbero essere altrimenti adoperati per resuscitare l'ormai morto stato sociale. L'assenza di interventi e protezioni sociali a sua volta (...) incrementa il numero dei poveri e contribuisce così a creare le condizioni che conducono a creare la forte incarcerazione. Il cerchio del capitalismo avanzato in questo modo si chiude, penalizzando chi non ha vantaggio di chi ha»; così E. GRANDE, *Il terzo strike. La prigionia in America*, cit., pp. 116 e 117.

²⁴⁶ Il Presidente della Repubblica, Giorgio NAPOLITANO, con il suo messaggio alle Camere sulla questione carceraria del 8/10/2013, in un contesto storico e politico diverso da quello attuale, già segnalava: «Proprio in ragione dei citati profili di costituzionalità, alcuni Tribunali di sorveglianza hanno, recentemente, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147 del codice penale (norma che stabilisce i casi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena), per la parte in cui non prevede che si possa ordinare il differimento della pena carceraria anche nel caso di un prevedibile svolgimento della pena (in relazione alla situazione del singolo istituto penitenziario) in condizioni contrarie al senso di umanità»; così il Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica sulla questione carceraria, 8/10/2013, consultabile su <https://presidenti.quirinale.it/Elementi/211046>.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *Formare al diritto e alla giustizia: per una autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa in ambito universitario*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2014.

AA. VV., *Linee di riforma in tema di pene alternative edittali*, 2021.

AA.VV., *La tortura di Stato*, in *Antigone*, 1, 2023.

AA.VV., *Materiali e documenti per la giornata di lavoro di martedì 16 aprile 2024 presso il CNEL, The European House – Ambrosetti*.

AA.VV., *L'emergenza è adesso, Rapporto di metà anno 2025*, Associazione Antigone.

AA.VV., *Senza respiro, XXI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, 2025.

AA.VV., *Visione sistematica: dalla teoria alla pratica*, 2025.

V. ACCATTATIS, *Enrico Ferri, Sociologia criminale*, Milano, 1979.

A. ALGOSTINO, *I diritti speciali del nemico e dell'amico: un diritto penale contro la Costituzione*, in *Questione Giustizia*, 2025.

D. ALIPRANDI, *I disordini al Bassone di Como rivelano un sistema penitenziario al limite, tra sovraffollamento, tensioni continue e personale insufficiente. Ma il governo risponde con nuove pene e nessun intervento sulle cause*, *Il Dubbio del lunedì*, 34, 17 novembre 2025.

S. ANASTASIA, *Le pene e il carcere*, Milano, 2022.

A. BARATTA, *Criminologia liberale e ideologia della difesa sociale*, in *La Questione criminale*, 1975.

A. BARATTA, in *Libertà e salute: la nuova legislazione psichiatrica*, in *La Questione Criminale*, 1979.

R. BARTOLI, *Giustizia vendicativa, giustizia riparativa e costituzionalismo*, in *Studi in onore di Carlo Paliero*, Torino, 2022.

F. BASAGLIA, *La Giustizia che punisce. Appunti sull'ideologia della punizione*, in F. BASAGLIA, *Scritti, II, 1968-1980*, Torino, 1982.

F. BASAGLIA, Prefazione a *Il giardino dei gelsi* (a cura di E. VENTURINI, Torino, 1979), in F. BASAGLIA, *L'utopia della realtà*, Torino, 2005.

W. BENJAMIN, *Per la critica della violenza*, 1921, trad. it. consultabile su <http://www.filosofia.it>

A. BERKMAN, P. KROPOTKIN, E. GOLDMAN, *Anarchia e prigionieri. Scritti sull'abolizione del carcere*, Roma, 2014.

D. BERTACCINI, *La politica di polizia*, Bologna, 2009.

F. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Scritti di Diritto penale*, a cura di S. CANESTRARI, A.

- MELCHIONDA, Milano, 1997 (già pubblicato in *Novissimo Digesto italiano*, Torino, 1973).
- F. BRICOLA, in AA VV., *Per una politica criminale del movimento operaio*, in *La Questione Criminale*, 1975.
- P. BUFFA, *Il Confiteor penitenziario. Le opacità e le sconsiderate scelte che facilitano le violenze in carcere*, in *Diritto Penale e Uomo*, fasc. 2-3, 2022.
- P. CALAMANDREI, *Lo Stato siamo noi*, Milano, 2011.
- G. CALDIRON, P. PERSICHETTI, *Il welfare della galera. Neoliberismo e populismo penale*, in Appendice a A. DAVIS, *Aboliamo le prigioni? Contro il carcere, la discriminazione, la violenza del capitale*, Roma, 2009.
- F. CAMPOBELLO, S. MOBIGLIA, *Bianca Guidetti Serra e l'avvocatura militante. Tra fonti e storiografia*, in *Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino*, Torino, 2022, 25.
- R.G. CAPUANO, *Introduzione di AA.VV., Anarchia e prigioni. Scritti sull'abolizione del carcere*, Roma, 2014.
- G. CARMIGNANI, *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, Tomo I, Pisa, 1831.
- G. CAROFIGLIO, *La misura del tempo*, Torino, 2019.
- M. CARTABIA, A. BARO, *Prefazione di G. MANNOZZI, R. MANCINI, La giustizia accogliente*, Milano, 2022.
- M. CARTABIA, *Intervento al Convegno Cinquant'anni di ordinamento penitenziario. Memoria, realtà e prospettiva di una riforma incompiuta*, Bologna, 27/11/2025.
- A. CAVALIERE, *Diritto penale massimo e diversione discrezionale? Un'ipotesi su neoliberismo e politica criminale*, in *Riv. Trim. Dir. Ec.*, 2017, pp. 435 e 436.
- N. CHRISTIE, *Abolire le pene? Il paradosso del sistema penale*, Torino 1985.
- F. CORLEONE, A. PUGIOTTO, *Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere*, Roma, 2012.
- R. CORNELLI, *La forza di polizia. Uno studio criminologico sulla violenza*, Torino, 2020.
- A. DAVIS, *Aboliamo le prigioni? Contro il carcere, la discriminazione, la violenza del capitale*, Roma, 2009.
- A. DAVIS, *History is a weapon. The challenge of prison abolition: a conversation between Angela Y. Davis and Dylan Rodriguez*.
- F. DE ANDRE', *Via del campo*, Volume 1, 1967.
- F. DE ANDRE', *Nella mia ora di libertà*, in *Storia di un impiegato*, 1973.
- J. DERIDDA, *La forza della legge. Il «fondamento mistico dell'autorità»*, Torino, 2003.
- C. DE VITO, *Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia*, Bari, 2009, *Prefazione di G. NEPPI*

MODONA.

G. DEL VECCHIO, *La Giustizia*, Roma, 1951.

G. DEL VECCHIO, *Sul fondamento della giustizia penale*, Appendice a *La Giustizia*, Roma, 1951.

D.C. DENNET, G.D. CARUSO, *A ognuno quel che si merita*, Sul libero arbitrio, Milano, 2022.

G. DI CORATO, *Il salto che non vediamo: il futuro dopo la globalizzazione*, in *Il Sole 24 ORE*, 27 aprile 2025, consultabile su <https://24plus.ilsole24ore.com>

M. DONINI, *Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato*, in *Questione Giustizia*, 2020.

M. DONINI, *Riparazione e pena da Anassimandro alla CGUE*, in *Riflessioni sulla giustizia penale. Studi in onore di Domenico Pulitanò*, Torino, 2022.

J. EATON, *Economia politica. Introduzione alla teoria economica marxista*, Torino, 1963.

ESCHILO, *Oresteia (Eumenidi)* a cura di E. SAVINO, 2016.

L. EUSEBI, *Superare la visione di una giustizia fondata sul modello della bilancia*, 2020.

L. EUSEBI, *Ipotesi di introduzione della pena prescrittiva come nuova pena principale*, 2021.

L. EUSEBI, *Rieducazione e prospettive di riforma del sistema sanzionatorio penale dopo il D. Lgs. n. 150/2022*.

L. EUSEBI, *A quando un sistema volto alla prevenzione effettiva dei reati e alla reintegrazione dei loro autori?*, in *Archivio Penale*, 2023.

L. EUSEBI, *Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?*, in *DisCrimen, Articoli*, 2023.

L. FERRAJOLI, *Il populismo penale nell'età dei populismi politici*, in *Questione Giustizia*, 2019.

L. FERRARI, M. PAVARINI, *No prison, Manifesto*.

E. FERRI, *La politica criminale*, in *Sociologia criminale*, Milano, 1979.

E. FERRI, *Giustizia penale e giustizia sociale*, in *Arringhe e discorsi*, a cura di B. CASSINELLI, Milano, 1979.

G. FIANDACA, *Punizione*, Bologna, 2024.

G. FIANDACA, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2013.

F. FIORENTIN, C. FIORIO, *Diritto penitenziario e giustizia riparativa*, Piacenza, 2025.

M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, 1976, Torino, p. 305 (*Surveiller et punir. Naissance de la prison*, 1975, Paris).

M.C. GALLO, *Il carcere ha fallito*, intervista del 10/09/2025.

- D. GAMBETTA, *La mafia siciliana. Un'industria della protezione privata*, Torino, 1994.
- R. GIACHETTI, *Interrogazione a risposta scritta 4-06085, del 7/10/2025, seduta n. 543, al Ministro di Grazia e Giustizia.*
- E. GOFFMAN, *Asylum. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, trad. it., Torino, 2003.
- P. GONNELLA, *Carceri, la disobbedienza di chi non respira più*, in *Il Manifesto*, 15/11/2024.
- E. GRANDE, *Il terzo strike. La prigione in America*, Palermo, 2007.
- C.F. GROSSO, *La criminalità*, in *Storia d'Italia, Annali*, 12, a cura di L. VIOLANTE, 1997, Torino.
- C.F. GROSSO, G. NEPPI MODONA, L. VIOLANTE, *Giustizia Penale e Poteri dello Stato*, Milano, 2002.
- L. HULSMAN, J.B. DE CÉLIS, *Pene perdute. Il sistema penale messo in discussione*, trad. it., Torino, 2001.
- E. MALATESTA, *Recensione di 'Abolite le carceri!' di Giovanni Forbicini*, in *Umanità Nuova*, 1921.
- L. MANCONI, S. ANASTASIA, V. CALDERONE, F. RESTA, *Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*, Milano, 2015.
- L. MANCONI, G. TORRENTE, *La pena e i diritti. Il carcere nella crisi italiana*, Roma, 2015.
- G. MANNOZZI, *Traduzione e interpretazione giuridica nel multilinguismo europeo: il caso paradigmatico del termine "Giustizia riparativa" e delle sue origini storico-giuridiche e linguistiche*, 2015.
- G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa* (voce), in *Enciclopedia del Diritto*, 2017.
- G. MANNOZZI, R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, Milano, 2022.
- G. MANNOZZI, *La riparazione: una giustizia senza toga?*, in *disCrimen, Articoli*, 2025.
- C.M. MARTINI, *Cultura della pena e coscienza ecclesiale*, 1997.
- C.M. MARTINI, *Colpa e pena, Intervento al Convegno Per un ripensamento della giustizia penale*, Bergamo, 2000.
- E. MARTINI, *Celle «inumane», condanne record e 6mila risarcimenti*, in *Il Manifesto*, 2025.
- K. MARX, *Il capitale*, trad. it. Roma, 1997.
- K. MARX, *Salario, prezzo e profitto*, trad. it. di P. TOGLIATTI, 1969.
- T. MATHIESEN, *Perché il carcere?*, Torino, 1996, *Prefazione* del Prof. A. COTTINO.
- C. MAZZUCATO, *Un umano fare, al posto di un disumano subire. Considerazioni politico-criminali introno alla giustizia riparativa*, in P. TRECCI, M. CAFIERO (a cura di), *Riparazione e*

giustizia riparativa. Riflessione di servizio sociale nel sistema penale, Milano, 2007.

C. MAZZUCATO, *Per una risposta democratica alle domande di giustizia: il compito appassionante della mediazione in ambito penale*, in *Ars interpretandi*, 2004, 9, pp. 165 e ss.

D. MEADOWS, *Thinking in Systems*, 2008.

D. MELOSSI, in AA. VV., *Criminologia e marxismo: alle origini della questione penale nella società de "Il Capitale"*, in *La Questione criminale*, 1975.

D. MELOSSI, M PAVARINI, *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, Bologna, 2018.

G. MOSCONI, *La giustizia riparativa tra funzionalità del diritto penale e alternative di paradigmi*, in *Antigone*, n. 2, 2021.

G. MOSCONI, *Sostenibilità e trasformazioni della pena negli spazi del penitenziario. Note conclusive*, in *Antigone*, n. 2, 2024.

S. MUSCO, *DL Sicurezza. In cella incinta, vince la banalità del male (e c'è chi esulta)*, in *Il Dubbio del lunedì*, 34, 17 novembre 2025.

G. NAPOLITANO, *Intervento sessione inaugurale del Convegno Giustizia! In nome della legge e del popolo sovrano*, in *Appendice a F. CORLEONE, A. PUGIOTTO, Il delitto della pena, Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere*, Roma, 2012.

G. NAPOLITANO, *Messaggio alle Camere sulla questione carceraria*, 8/10/2013.

G. NEPPI MODONA, *Una "scuola" dimenticata: il socialismo giuridico nel diritto penale*, in *Giust. Cost.*, 1971.

G. NEPPI MODONA, in AA VV., *Per una politica criminale del movimento operaio*, in *La Questione Criminale*, 1975.

F.W. NIETZSCHE, *Al di là del bene e del male. Preludio di una filosofia dell'avvenire*, trad. it. Roma, 2023

F.W. NIETZSCHE, *Genealogia della morale, Uno scritto polemico*, trad. it. di A ROMAGNOLI, Trento 2023.

M.C. NUSSBAUM, *Rabbia e perdono. La generosità come giustizia*, Bologna, 2017.

V. OMAGGIO, *Il relativismo di GUSTAV RADBRUCH*, in G. RADBRUCH, *Filosofia del diritto*, Milano, 2021.

F. PALAZZO, *Preclusioni "soggettive" delle pene sostitutive e principi costituzionali di politica sanzionatoria*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2025.

S. PALIDDA, *Polizia postmoderna. Etnografia del nuovo controllo sociale*, Milano, 2000.

S. PALIDDA, *Polizie, sicurezza e insicurezze*, Milano, 2021.

M. PAVARINI, *Il sistema della giustizia penale tra riduzionismo e abolizionismo*, in *Dei delitti e*

delle pene, n. 3, 1985.

D. PETRINI, *L'introduzione di due nuove pene principali denominate "reclusione domiciliare" e "arresto domiciliare"*, in AA. VV., *Linee di riforma in tema di pene alternative edittali*, 2021.

G. RADBRUCH, *Filosofia del diritto (Rechtsphilosophie, 1932)*, Milano, 2021.

M. RECALCATI, *Il gesto di Caino*, Torino, 2020.

P. RICOEUR, *La giustizia dello Stato e l'etica della vittima*, in *Vita e Pensiero*, 2005.

G.D. ROMAGNOSI. *La genesi del diritto penale*, Terza edizione, Vol. II, Milano, 1873.

V. RUGGIERO, *Il delitto, la legge, la pena. La contro-idea abolizionista*, 2011, Torino.

V. RUGGIERO, *L'abolizionismo penale e` possibile ora e qui*, 2011.

C. SARZOTTI, *La cultura giuridica della magistratura italiana all'alba del nuovo millennio: primi spunti di riflessione storico-sociologica*, in *Questione Giustizia*, 2023, 4.

V. SCALIA, *Incontri troppo ravvicinati? Polizia, abusi e populismo nell'Italia contemporanea*, Roma, 2022.

M. SBRICCOLI, *La storia, il diritto, la prigione. Appunti per una discussione sull'opera di M. Foucault*, in *La Questione Criminale*, 1977.

G. TESSITORE, *Santa Maria Capua Vetere: Il più grande dei processi*, in *XIX Rapporto sulle condizioni di detenzione*, 2023.

N. TROCCHIA, *Ora che c'è il video nessuno può più ignorare il pestaggio di stato*, in *Domani*, 26/06/2021.

D. TROISI, *Diario di un giudice*, Palermo, 2012.

F. TURATI, *Lo scisma nella nuova scuola penale*, in *Cuore e Critica*, 1887.

F. TURATI, *Il delitto e la questione sociale*, Bologna, 1913.

F. TURATI, *I cimiteri dei vivi*, a cura di AA.VV., Avellino, 2021.

F. VIANELLO, *Sociologia del carcere. Un'introduzione*, Roma, 2025.

G. ZAGREBELKY, *Postfazione di L. MANCONI, S. ANASTASIA, V. CALDERONE, F. RESTA, Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*, Milano, 2015.

L. WACQUANT, *Anarchia come organizzazione*, Milano, 2013.

C. WARD, *L'anarchia, un approccio essenziale*, Milano, 2020.